



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 19 maggio 2021
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0196 (COD)**

**6674/21
ADD 1**

**FSTR 21
REGIO 36
FC 9
SOC 122
PECHE 75
CADREFIN 122
JAI 237
SAN 119
CODEC 295**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti

ALLEGATO I

Dimensioni e codici delle tipologie di intervento per il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione e il JTF – articolo 22, paragrafo 5

TABELLA 1: DIMENSIONI E CODICI DELLE TIPOLOGIE DI INTERVENTO^{1,2}

SETTORE DI INTERVENTO ³		Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti i cambiamenti climatici	Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti l'ambiente
OBIETTIVO STRATEGICO 1: UN'EUROPA PIÙ COMPETITIVA E INTELLIGENTE ATTRAVERSO LA PROMOZIONE DI UNA TRASFORMAZIONE ECONOMICA INNOVATIVA E INTELLIGENTE E DELLA CONNETTIVITÀ REGIONALE ALLE TIC			
001	Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in microimprese direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione	0 %	0 %

¹ Per l'obiettivo specifico "consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050", basati sull'accordo di Parigi" sostenuti dal JTF, possono essere utilizzati i settori di intervento nell'ambito di qualsiasi obiettivo strategico, purché siano coerenti con gli articoli 8 e 9 del regolamento JTF e conformi al pertinente piano territoriale per una transizione giusta. Per tale obiettivo specifico, il coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti i cambiamenti climatici è fissato al 100 % per tutti i settori di intervento utilizzati.

² Qualora un importo riconosciuto di uno Stato membro a sostegno degli obiettivi climatici nell'ambito del suo piano per la ripresa e la resilienza sia stato aumentato a seguito dell'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) 2021/241, del dispositivo per la ripresa e la resilienza, un identico aumento proporzionale del livello del contributo di tale Stato membro al suo sostegno agli obiettivi climatici si applica anche nell'ambito della politica di coesione.

³ I settori di intervento sono raggruppati per obiettivi strategici, ma il loro utilizzo non è ad essi limitato. Qualsiasi settore di intervento può essere utilizzato nell'ambito di qualsiasi obiettivo strategico. Soprattutto per l'obiettivo strategico 5 è possibile scegliere tutti i codici delle dimensioni degli obiettivi strategici da 1 a 4 come codici supplementari rispetto a quelli elencati all'obiettivo strategico 5.

SETTORE DI INTERVENTO ³		Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti i cambiamenti climatici	Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti l'ambiente
002	Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in piccole e medie imprese (compresi i centri di ricerca privati) direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione	0 %	0 %
003	Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in grandi imprese ¹ direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione	0 %	0 %
004	Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in centri di ricerca pubblici e nell'istruzione superiore pubblica direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione	0 %	0 %
005	Investimenti in beni immateriali in microimprese direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione	0 %	0 %
006	Investimenti in beni immateriali in PMI (compresi i centri di ricerca privati) direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione	0 %	0 %
007	Investimenti in beni immateriali in grandi imprese direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione	0 %	0 %
008	Investimenti in beni immateriali in centri di ricerca pubblici e nell'istruzione superiore pubblica direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione	0 %	0 %
009	Attività di ricerca e innovazione in microimprese, comprese le attività in rete (ricerca industriale, sviluppo sperimentale, studi di fattibilità)	0 %	0 %

¹ Le grandi imprese sono tutte le imprese diverse dalle PMI, comprese le piccole imprese a media capitalizzazione.

SETTORE DI INTERVENTO ³		Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti i cambiamenti climatici	Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti l'ambiente
010	Attività di ricerca e innovazione in PMI, comprese le attività in rete	0 %	0 %
011	Attività di ricerca e innovazione in grandi imprese, comprese le attività in rete	0 %	0 %
012	Attività di ricerca e innovazione in centri di ricerca pubblici, nell'istruzione superiore pubblica e in centri di competenza pubblici, comprese le attività in rete (ricerca industriale, sviluppo sperimentale, studi di fattibilità)	0 %	0 %
013	Digitalizzazione delle PMI (compreso il commercio elettronico, l'e-business e i processi aziendali in rete, i poli di innovazione digitale, i laboratori viventi, gli imprenditori del web, le start-up nel settore delle TIC e il B2B)	0 %	0 %
014	Digitalizzazione delle grandi imprese (compreso il commercio elettronico, l'e-business e i processi aziendali in rete, i poli di innovazione digitale, i laboratori viventi, gli imprenditori del web, le start-up nel settore delle TIC e il B2B)	0 %	0 %
015	Digitalizzazione delle PMI o delle grandi imprese (compreso il commercio elettronico, l'e-business e i processi aziendali in rete, i poli di innovazione digitale, i laboratori viventi, gli imprenditori del web, le start-up nel settore delle TIC e il B2B) conformi ai criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o di efficienza energetica ¹	40 %	0 %

¹ Se l'obiettivo della misura è che l'attività deve trattare o raccogliere dati per consentire riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra che si traducono in dimostrate riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita; o se l'obiettivo della misura impone ai centri dati di conformarsi al "codice di condotta europeo per l'efficienza energetica nei centri dati".

SETTORE DI INTERVENTO ³		Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti i cambiamenti climatici	Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti l'ambiente
016	Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione	0 %	0 %
017	Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione conformemente ai criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o di efficienza energetica ¹	40 %	0 %
018	Applicazioni e servizi informatici per le competenze digitali e l'inclusione digitale	0 %	0 %
019	Applicazioni e servizi di sanità elettronica (compresi e-Care, Internet delle cose per l'attività fisica, domotica per categorie deboli)	0 %	0 %
020	Infrastrutture commerciali per le PMI (compresi i parchi e i siti industriali)	0 %	0 %
021	Sviluppo dell'attività delle PMI e internazionalizzazione, compresi gli investimenti produttivi	0 %	0 %
022	Sostegno alle grandi imprese mediante strumenti finanziari, compresi gli investimenti produttivi	0 %	0 %
023	Sviluppo di competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale, l'imprenditorialità e l'adattabilità delle imprese ai cambiamenti	0 %	0 %
024	Servizi avanzati di sostegno alle PMI e a gruppi di PMI (compresi i servizi di gestione, marketing e progettazione)	0 %	0 %
025	Incubazione, sostegno a spin off, spin out e start-up	0 %	0 %

¹ Se l'obiettivo della misura è che l'attività deve trattare o raccogliere dati per consentire riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra che si traducono in dimostrate riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita; o se l'obiettivo della misura impone ai centri dati di conformarsi al "codice di condotta europeo per l'efficienza energetica nei centri dati".

SETTORE DI INTERVENTO ³		Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti i cambiamenti climatici	Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti l'ambiente
026	Sostegno ai poli di innovazione, anche tra imprese, organismi di ricerca e autorità pubbliche e reti di imprese a beneficio principalmente delle PMI	0 %	0 %
027	Processi di innovazione nelle PMI (processi, organizzazione, marketing, co-creazione, innovazione guidata dall'utente e dalla domanda)	0 %	0 %
028	Trasferimento di tecnologie e cooperazione tra le imprese, i centri di ricerca e il settore dell'istruzione superiore	0 %	0 %
029	Processi di ricerca e di innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese, centri di ricerca e università, incentrati sull'economia a basse emissioni di carbonio, sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici	100 %	40 %
030	Processi di ricerca e innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese, incentrati sull'economia circolare	40 %	100 %
031	Finanziamento del capitale circolante delle PMI sotto forma di sovvenzioni per far fronte a situazioni di emergenza ¹		
032	TIC: reti a banda larga ad altissima capacità (reti dorsali/di backhaul)	0 %	0 %
033	TIC: reti a banda larga ad altissima capacità (accesso/linea locale con prestazioni equivalenti a un'installazione in fibra ottica fino al punto di distribuzione nel luogo servito per condomini)	0 %	0 %

¹ Il presente codice è disponibile per uso solamente qualora le misure temporanee per l'uso del FESR in risposta a circostanze eccezionali sono attuate ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento FESR e CF

SETTORE DI INTERVENTO ³		Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti i cambiamenti climatici	Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti l'ambiente
034	TIC: reti a banda larga ad altissima capacità (accesso/linea locale con prestazioni equivalenti a un'installazione in fibra ottica fino al punto di distribuzione nel luogo servito per singole abitazioni e uffici)	0 %	0 %
035	TIC: reti a banda larga ad altissima capacità (accesso/linea locale con prestazioni equivalenti a un'installazione in fibra ottica fino alla stazione di base per comunicazioni senza fili avanzate)	0 %	0 %
036	TIC: altre tipologie di infrastrutture TIC (compresi risorse/impianti informatici di grandi dimensioni, centri di dati, sensori e altra strumentazione wireless)	0 %	0 %
037	TIC: altre tipologie di infrastrutture TIC (compresi risorse/impianti informatici di grandi dimensioni, centri di dati, sensori e altra strumentazione wireless) conformemente ai criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di efficienza energetica ¹	40 %	0 %

¹ Se l'obiettivo della misura è che l'attività deve trattare o raccogliere dati per consentire riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra che si traducono in dimostrate riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita; o se l'obiettivo della misura impone ai centri dati di conformarsi al "codice di condotta europeo per l'efficienza energetica nei centri dati".

SETTORE DI INTERVENTO ³		Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti i cambiamenti climatici	Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti l'ambiente
OBIETTIVO STRATEGICO 2: UN'EUROPA RESILIENTE, PIÙ VERDE E A BASSE EMISSIONI DI CARBONIO MA IN TRANSIZIONE VERSO UN'ECONOMIA A ZERO EMISSIONI NETTE DI CARBONIO ATTRAVERSO LA PROMOZIONE DI UNA TRANSIZIONE VERSO UN'ENERGIA PULITA ED EQUA, DI INVESTIMENTI VERDI E BLU, DELL'ECONOMIA CIRCOLARE, DELL'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI E DELLA LORO MITIGAZIONE, DELLA GESTIONE E PREVENZIONE DEI RISCHI NONCHÉ DELLA MOBILITÀ URBANA SOSTENIBILE			
038	Efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle PMI e misure di sostegno	40 %	40 %
039	Efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle grandi imprese e misure di sostegno	40 %	40 %
040	Efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle PMI o nelle grandi imprese e misure di sostegno conformemente ai criteri di efficienza energetica ¹	100 %	40 %
041	Rinnovo della dotazione di alloggi al fine dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno	40 %	40 %
042	Rinnovo della dotazione di alloggi al fine dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno conformemente ai criteri di efficienza energetica ²	100 %	40 %

¹ Se l'obiettivo della misura è a) conseguire, in media, almeno una ristrutturazione di livello medio quale definita nella raccomandazione (UE) 2019/786 della Commissione, dell'8 maggio 2019, sulla ristrutturazione degli edifici (GU L 127 del 16.5.2019, pag. 34) o b) conseguire, in media, una riduzione di almeno il 30 % delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra rispetto alle emissioni ex ante.

² Se l'obiettivo della misura è conseguire, in media, almeno una ristrutturazione di livello medio quale definita nella raccomandazione (UE) 2019/786 della Commissione. La ristrutturazione degli edifici è intesa anche a includere infrastrutture ai sensi dei settori di intervento da 120 a 127.

SETTORE DI INTERVENTO ³		Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti i cambiamenti climatici	Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti l'ambiente
043	Costruzione di nuovi edifici efficienti sotto il profilo energetico ¹	40 %	40 %
044	Rinnovo di infrastrutture pubbliche al fine dell'efficienza energetica o misure relative all'efficienza energetica per tali infrastrutture, progetti dimostrativi e misure di sostegno	40 %	40 %
045	Rinnovo di infrastrutture pubbliche al fine dell'efficienza energetica o misure relative all'efficienza energetica per tali infrastrutture, progetti dimostrativi e misure di sostegno conformemente ai criteri di efficienza energetica ²	100 %	40 %
046	Sostegno ai soggetti che forniscono servizi che contribuiscono all'economia a basse emissioni di carbonio e alla resilienza ai cambiamenti climatici, comprese le misure di sensibilizzazione	100 %	40 %

¹ Se l'obiettivo delle misure riguarda la costruzione di nuovi edifici con una domanda energetica primaria inferiore di almeno il 20 % rispetto al requisito degli edifici a energia quasi zero (edifici a energia quasi zero, direttive nazionali). La costruzione di nuovi edifici efficienti sotto il profilo energetico include anche le infrastrutture ai sensi dei settori di intervento da 120 a 127.

² Se l'obiettivo della misura è di conseguire, in media a) almeno una ristrutturazione di livello medio quale definita nella raccomandazione (UE) 2019/786 della Commissione o b) una riduzione di almeno il 30 % delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra rispetto alle emissioni ex ante. La ristrutturazione degli edifici è intesa anche a includere infrastrutture ai sensi dei settori di intervento da 120 a 127.

SETTORE DI INTERVENTO ³		Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti i cambiamenti climatici	Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti l'ambiente
047	Energia rinnovabile: eolica	100 %	40 %
048	Energia rinnovabile: solare	100 %	40 %
049	Energia rinnovabile: biomassa ¹	40 %	40 %
050	Energia rinnovabile: biomassa con elevate riduzioni di gas a effetto serra ²	100 %	40 %
051	Energia rinnovabile: marina	100 %	40 %
052	altri tipi di energia rinnovabile (compresa l'energia geotermica)	100 %	40 %
053	Sistemi energetici intelligenti (comprese le reti intelligenti e i sistemi TIC) e relativo stoccaggio	100 %	40 %
054	Cogenerazione ad alto rendimento, teleriscaldamento e teleraffreddamento	40 %	40 %

¹ Se l'obiettivo della misura riguarda la produzione di energia elettrica o termica a partire da biomassa, in linea con la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

² Se l'obiettivo della misura riguarda la produzione di energia elettrica o termica a partire da biomassa, in linea con la direttiva (UE) 2018/2001; e se l'obiettivo della misura è conseguire nell'impianto una riduzione di almeno l'80 % delle emissioni di gas a effetto serra grazie all'uso della biomassa in relazione alla metodologia di riduzione dei gas a effetto serra e al relativo combustibile fossile di riferimento di cui all'allegato VI della direttiva (UE) 2018/2001. Se l'obiettivo della misura riguarda la produzione di biocombustibile a partire da biomassa (escluse le colture alimentari e foraggere), in linea con la direttiva (UE) 2018/2001; e se l'obiettivo della misura è conseguire nell'impianto una riduzione di almeno il 65 % delle emissioni di gas a effetto serra grazie all'uso della biomassa a tal fine in relazione alla metodologia di riduzione dei gas a effetto serra e al relativo combustibile fossile di riferimento di cui all'allegato V della direttiva (UE) 2018/2001.

SETTORE DI INTERVENTO ³		Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti i cambiamenti climatici	Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti l'ambiente
055 ¹	Cogenerazione ad alto rendimento, teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti con basse emissioni del ciclo di vita ²	100 %	40 %
056	Sostituzione degli impianti di riscaldamento a carbone con impianti di riscaldamento a gas ai fini della mitigazione dei cambiamenti climatici	0 %	0 %
057	Distribuzione e trasporto di gas naturale in sostituzione del carbone	0 %	0 %
058	Misure di adattamento ai cambiamenti climatici, prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazioni e frane (comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile, i sistemi di gestione delle catastrofi, le infrastrutture e gli approcci basati sugli ecosistemi)	100 %	100 %
059	Misure di adattamento ai cambiamenti climatici, prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: incendi (comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile e i sistemi di gestione delle catastrofi, le infrastrutture e gli approcci basati sugli ecosistemi)	100 %	100 %

¹ Questo settore non può essere utilizzato per sostenere i combustibili fossili a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera h), del regolamento regolamento FESR e Fondo di coesione.

² Nel caso della cogenerazione ad alto rendimento, se l'obiettivo della misura è ottenere emissioni nel ciclo di vita inferiori a 100 gCO₂e/kWh o riscaldamento/raffreddamento ottenuto a partire dal calore di scarto. Nel caso del teleriscaldamento/teleraffreddamento, se l'infrastruttura associata segue la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1) o se l'infrastruttura esistente è ristrutturata per soddisfare la definizione di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, o se il progetto è un sistema pilota avanzato (sistemi di controllo e di gestione dell'energia, Internet delle cose) o porta a un regime di riduzione della temperatura nel sistema di teleriscaldamento e teleraffreddamento.

SETTORE DI INTERVENTO ³		Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti i cambiamenti climatici	Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti l'ambiente
060	Misure di adattamento ai cambiamenti climatici, prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: altro, ad es. tempeste e siccità (comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile e i sistemi di gestione delle catastrofi, le infrastrutture e gli approcci basati sugli ecosistemi)	100 %	100 %
061	Prevenzione e gestione dei rischi naturali non connessi al clima (ad es. terremoti) e dei rischi collegati alle attività umane (ad es. incidenti tecnologici), comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile e i sistemi di gestione delle catastrofi, le infrastrutture e gli approcci basati sugli ecosistemi	0 %	100 %
062	Fornitura di acqua per il consumo umano (infrastrutture di estrazione, trattamento, stoccaggio e distribuzione, misure di efficienza idrica, approvvigionamento di acqua potabile)	0 %	100 %
063	Fornitura di acqua per il consumo umano (infrastrutture di estrazione, trattamento, stoccaggio e distribuzione, misure di efficienza idrica, approvvigionamento di acqua potabile) conformemente ai criteri di efficienza ¹	40 %	100 %

¹ Se l'obiettivo della misura è far sì che il sistema costruito abbia un consumo energetico medio $\leq 0,5$ kWh o un indice di perdita dell'infrastruttura (ILI) ≤ 1.5 e che l'attività di ristrutturazione riduca il consumo energetico medio di oltre il 20 % o diminuisca la perdita di oltre il 20 %.

SETTORE DI INTERVENTO ³		Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti i cambiamenti climatici	Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti l'ambiente
064	Gestione delle risorse idriche e loro conservazione (compresi gestione dei bacini idrografici, misure specifiche di adattamento ai cambiamenti climatici, riutilizzo, riduzione delle perdite)	40 %	100 %
065	Raccolta e trattamento delle acque reflue	0 %	100 %
066	Raccolta e trattamento delle acque reflue conformemente ai criteri di efficienza energetica ¹	40 %	100 %
067	Gestione dei rifiuti domestici: misure di prevenzione, minimizzazione, smistamento, riutilizzo e riciclaggio	40 %	100 %
068	Gestione dei rifiuti domestici: trattamento dei rifiuti residui	0 %	100 %
069	Gestione dei rifiuti commerciali e industriali: misure di prevenzione, minimizzazione, smistamento, riutilizzo e riciclaggio	40 %	100 %
070	Gestione dei rifiuti commerciali e industriali: rifiuti residui e pericolosi	0 %	100 %
07§	Promozione dell'impiego di materiali riciclati come materie prime	0 %	100 %
071	Impiego di materiali riciclati come materie prime conformemente ai criteri di efficienza ²	100 %	100 %
073	Recupero dei siti industriali e dei terreni contaminati	0 %	100 %

¹ Se l'obiettivo della misura è che il sistema completo di trattamento delle acque reflue costruito abbia un consumo netto di energia pari a zero o che il rinnovo del sistema completo per le acque reflue comporti una riduzione del consumo energetico medio di almeno il 10 % (esclusivamente mediante misure di efficienza energetica e non mediante cambiamenti materiali o di carico).

² Se l'obiettivo della misura è convertire almeno il 50 %, in peso, dei rifiuti non pericolosi sottoposti a raccolta differenziata in materie prime secondarie.

SETTORE DI INTERVENTO ³		Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti i cambiamenti climatici	Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti l'ambiente
074	Recupero dei siti industriali e dei terreni contaminati conformemente ai criteri di efficienza ¹	40 %	100 %
075	Sostegno ai processi di produzione rispettosi dell'ambiente e all'efficienza delle risorse nelle PMI	40 %	40 %
076	Sostegno ai processi di produzione rispettosi dell'ambiente e all'efficienza delle risorse nelle grandi imprese	40 %	40 %
077	Misure per la qualità dell'aria e la riduzione del rumore	40 %	100 %
078	Tutela, ripristino e uso sostenibile dei siti Natura 2000	40 %	100 %
079	Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu	40 %	100 %
080	Altre misure volte a ridurre le emissioni di gas a effetto serra nel settore della conservazione e del ripristino delle aree naturali con un elevato potenziale di assorbimento e stoccaggio del carbonio, ad esempio mediante la riumidificazione delle zone umide, la cattura di gas di discarica	100 %	100 %
081	Infrastrutture di trasporto urbano pulite ²	100 %	40 %

¹ Se l'obiettivo della misura è trasformare i siti industriali e i terreni contaminati in un pozzo naturale di assorbimento del carbonio .

² Per infrastrutture di trasporto urbano pulite si intendono le infrastrutture che consentono il funzionamento di materiale rotabile a emissioni zero.

SETTORE DI INTERVENTO ³		Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti i cambiamenti climatici	Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti l'ambiente
082	Materiale rotabile di trasporto urbano pulito ¹	100 %	40 %
083	Infrastrutture ciclistiche	100 %	100 %
084	Digitalizzazione del trasporto urbano	0 %	0 %
085	Digitalizzazione dei trasporti, se dedicata in parte alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra: trasporto urbano	40 %	0 %
086	Infrastrutture per combustibili alternativi ²	100 %	40 %
OBIETTIVO STRATEGICO 3: UN'EUROPA PIÙ CONNESSA ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELLA MOBILITÀ			
087 ³	Autostrade e strade di nuova costruzione o ristrutturate - rete centrale TEN-T	0 %	0 %
088	Autostrade e strade di nuova costruzione o ristrutturate - rete globale TEN-T	0 %	0 %
089	Collegamenti stradali secondari alle reti e ai nodi stradali TEN-T di nuova costruzione o migliorati	0 %	0 %
090	Altre strade di accesso nazionali, regionali e locali di nuova costruzione o ristrutturate	0 %	0 %
091	Autostrade e strade ricostruite o ammodernate - rete centrale TEN-T	0 %	0 %

¹ Il materiale rotabile di trasporto urbano pulito si riferisce al materiale rotabile a emissioni zero.

² Se l'obiettivo della misura è in linea con la direttiva (UE) 2018/2001.

³ Per i settori di intervento da 087 a 093, i settori di intervento 081, 082 e 086 possono essere utilizzati per elementi delle misure relative agli interventi sui combustibili alternativi, compresa la ricarica dei veicoli elettrici, o sui trasporti pubblici.

SETTORE DI INTERVENTO ³		Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti i cambiamenti climatici	Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti l'ambiente
092	Autostrade e strade ricostruite o ammodernate - rete globale TEN-T	0 %	0 %
093	Altre strade ricostruite o ammodernate (autostrade, strade nazionali, regionali o locali)	0 %	0 %
094	Digitalizzazione dei trasporti: strade	0 %	0 %
095	Digitalizzazione dei trasporti, se dedicata in parte alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra: strade	40 %	0 %
096	Linee ferroviarie di nuova costruzione o ristrutturate - rete centrale TEN-T	100 %	40 %
097	Linee ferroviarie di nuova costruzione o ristrutturate - rete globale TEN-T	100 %	40 %
098	Altre linee ferroviarie di nuova costruzione o ristrutturate	40 %	40 %
099	Altre linee ferroviarie di nuova costruzione o ristrutturate – elettriche/a zero emissioni ¹	100 %	40 %
100	Linee ferroviarie ricostruite o ammodernate - rete centrale TEN-T	100 %	40 %
101	Linee ferroviarie ricostruite o ammodernate - rete globale TEN-T	100 %	40 %
102	Altre linee ferroviarie ricostruite o ammodernate	40 %	40 %
103	Altre linee ferroviarie ricostruite o ammodernate – elettriche/a zero emissioni	100 %	40 %
104	Digitalizzazione dei trasporti: linee ferroviarie	40 %	0 %

¹ Se l'obiettivo della misura riguarda i binari elettrificati e i sottosistemi associati o se esiste un piano di elettrificazione o se è idoneo all'uso da parte di treni a zero emissioni di gas di scarico entro 10 anni.

SETTORE DI INTERVENTO ³		Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti i cambiamenti climatici	Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti l'ambiente
105	Sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS)	40 %	40 %
106	Infrastrutture ferroviarie mobili	0 %	40 %
107	Infrastrutture ferroviarie mobili a zero emissioni/elettriche ¹	100 %	40 %
108	Trasporto multimodale (TEN-T)	40 %	40 %
109	Trasporto multimodale (non urbano)	40 %	40 %
110	Porti marittimi (TEN-T)	0 %	0 %
111	Porti marittimi (TEN-T), esclusi gli impianti dedicati al trasporto di combustibili fossili	40 %	0 %
112	Altri porti marittimi	0 %	0 %
113	Altri porti marittimi, esclusi gli impianti dedicati al trasporto di combustibili fossili	40 %	0 %
114	Vie navigabili interne e porti (TEN-T)	0 %	0 %
115	Vie navigabili interne e porti (TEN-T) esclusi gli impianti dedicati al trasporto di combustibili fossili	40 %	0 %
116	Vie navigabili interne e porti (regionali e locali)	0 %	0 %
117	Vie navigabili interne e porti (regionali e locali) esclusi gli impianti dedicati al trasporto di combustibili fossili	40 %	0 %

¹ Si applica anche ai treni bimodali.

SETTORE DI INTERVENTO ³		Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti i cambiamenti climatici	Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti l'ambiente
118	Sistemi di sicurezza e di gestione del traffico aereo, per gli aeroporti esistenti	0 %	0 %
119	Digitalizzazione dei trasporti: altri modi di trasporto	0 %	0 %
120	Digitalizzazione dei trasporti, se dedicata in parte alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra: altri modi di trasporto	40 %	0 %
OBIETTIVO STRATEGICO 4: UN'EUROPA PIÙ SOCIALE E INCLUSIVA ATTRAVERSO L'ATTUAZIONE DEL PILASTRO EUROPEO DEI DIRITTI SOCIALI			
121	Infrastrutture per l'educazione e la cura della prima infanzia	0 %	0 %
122	Infrastrutture per l'istruzione primaria e secondaria	0 %	0 %
123	Infrastrutture per l'istruzione terziaria	0 %	0 %
124	Infrastrutture per l'istruzione e la formazione professionale e l'apprendimento per gli adulti	0 %	0 %
125	Infrastrutture abitative destinate ai migranti, ai rifugiati e alle persone che fanno domanda di protezione internazionale o che godono di protezione internazionale	0 %	0 %
126	Infrastrutture abitative (diverse da quelle destinate ai migranti, ai rifugiati e alle persone che fanno domanda di protezione internazionale o che godono di protezione internazionale)	0 %	0 %
127	Altre infrastrutture sociali che contribuiscono all'inclusione sociale nella comunità	0 %	0 %
128	Infrastrutture per la sanità	0 %	0 %

SETTORE DI INTERVENTO ³		Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti i cambiamenti climatici	Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti l'ambiente
129	Attrezzature sanitarie	0 %	0 %
130	Beni mobili per la salute	0 %	0 %
131	Digitalizzazione delle cure sanitarie	0 %	0 %
132	Finanziamento del capitale circolante delle PMI sotto forma di sovvenzioni per far fronte a situazioni di emergenza	0 %	0 %
133	Infrastrutture di accoglienza temporanea per migranti, rifugiati e persone che fanno domanda di protezione internazionale o che godono di protezione internazionale	0 %	0 %
134	Misure volte a migliorare l'accesso all'occupazione	0 %	0 %
135	Misure volte a promuovere l'accesso all'occupazione dei disoccupati di lunga durata	0 %	0 %
136	Sostegno specifico per l'occupazione giovanile e l'integrazione socio-economica dei giovani	0 %	0 %
137	Sostegno al lavoro autonomo e all'avvio di imprese	0 %	0 %
138	Sostegno all'economia sociale e alle imprese sociali	0 %	0 %
139	Misure volte a modernizzare e rafforzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per valutare e anticipare le esigenze in termini di competenze e per garantire un'assistenza tempestiva e mirata	0 %	0 %
140	Sostegno all'incontro tra domanda e offerta di lavoro e alle transizioni nel mercato del lavoro	0 %	0 %
141	Sostegno alla mobilità dei lavoratori	0 %	0 %
142	Misure volte a promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e a ridurre la segregazione di genere nel mercato del lavoro	0 %	0 %

SETTORE DI INTERVENTO ³		Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti i cambiamenti climatici	Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti l'ambiente
143	Misure volte a promuovere l'equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche attraverso l'accesso all'assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti	0 %	0 %
144	Misure volte a creare ambienti di lavoro sani e adeguati che tengano conto dei rischi per la salute e promuovano l'attività fisica	0 %	0 %
145	Sostegno allo sviluppo di competenze digitali	0 %	0 %
146	Sostegno per l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti	0 %	0 %
147	Misure volte a incoraggiare l'invecchiamento attivo e sano	0 %	0 %
148	Sostegno all'educazione e alla cura della prima infanzia (infrastrutture escluse)	0 %	0 %
149	Sostegno all'istruzione primaria e secondaria (infrastrutture escluse)	0 %	0 %
150	Sostegno all'istruzione terziaria (infrastrutture escluse)	0 %	0 %
151	Sostegno all'istruzione degli adulti (infrastrutture escluse)	0 %	0 %
152	Misure volte a promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva alla società	0 %	0 %
153	Percorsi di integrazione e reinserimento nel mondo del lavoro per i soggetti svantaggiati	0 %	0 %
154	Misure volte a migliorare l'accesso dei gruppi emarginati come i rom all'istruzione e all'occupazione e a promuoverne l'inclusione sociale	0 %	0 %
155	Sostegno alle organizzazioni della società civile che operano nelle comunità emarginate come i rom	0 %	0 %

SETTORE DI INTERVENTO ³		Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti i cambiamenti climatici	Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti l'ambiente
156	Azioni specifiche per aumentare la partecipazione dei cittadini di paesi terzi all'occupazione	0 %	0 %
157	Misure volte all'integrazione sociale dei cittadini di paesi terzi	0 %	0 %
158	Misure volte a migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili	0 %	0 %
159	Misure volte a rafforzare l'offerta di servizi di assistenza alle famiglie e sul territorio	0 %	0 %
160	Misure volte a migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari (infrastrutture escluse)	0 %	0 %
161	Misure volte a migliorare l'accesso all'assistenza di lunga durata (infrastrutture escluse)	0 %	0 %
162	Misure volte a modernizzare i sistemi di protezione sociale, compresa la promozione dell'accesso alla protezione sociale	0 %	0 %
163	Misure volte a promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, compresi gli indigenti e i bambini	0 %	0 %
164	Misure volte a contrastare la deprivazione materiale mediante prodotti alimentari e/o assistenza materiale agli indigenti, con misure di accompagnamento	0 %	0 %

SETTORE DI INTERVENTO ³		Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti i cambiamenti climatici	Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti l'ambiente
OBIETTIVO STRATEGICO 5: UN'EUROPA PIÙ VICINA AI CITTADINI ATTRAVERSO LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE E INTEGRATO DI TUTTI I TIPI DI TERRITORIO E DELLE INIZIATIVE LOCALI			
165	Protezione, sviluppo e promozione dei beni turistici pubblici e dei servizi turistici	0 %	0 %
166	Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio culturale e dei servizi culturali	0 %	0 %
167	Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio naturale e dell'ecoturismo diversi dai siti Natura 2000	0 %	100 %
168	Riqualficazione materiale e sicurezza degli spazi pubblici	0 %	0 %
169	Iniziative di sviluppo territoriale, compresa l'elaborazione di strategie territoriali	0 %	0 %
Altri codici relativi agli obiettivi strategici da 1 a 5			
170	Miglioramento delle capacità delle autorità dei programmi e degli organismi legati all'attuazione dei Fondi	0 %	0 %
171	Rafforzamento della cooperazione con i partner sia all'interno sia al di fuori dello Stato membro	0 %	0 %
172	Finanziamenti incrociati nel quadro del FESR (sostegno alle azioni di tipo FSE+ necessarie a garantire l'attuazione della componente FESR dell'operazione e ad essa direttamente collegate)	0 %	0 %
173	Potenziamento della capacità istituzionale delle autorità pubbliche e dei portatori di interessi di attuare progetti di cooperazione territoriale e iniziative in contesti transfrontalieri, transnazionali, marittimi e interregionali	0 %	0 %

SETTORE DI INTERVENTO ³		Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti i cambiamenti climatici	Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti l'ambiente
174	Interreg: gestione dei valichi di frontiera, mobilità e gestione della migrazione	0 %	0 %
175	Regioni ultraperiferiche: compensazione dei costi supplementari dovuti a problemi di accessibilità e frammentazione territoriale	0 %	0 %
176	Regioni ultraperiferiche: interventi specifici destinati a compensare i costi supplementari dovuti alle dimensioni del mercato	0 %	0 %
177	Regioni ultraperiferiche: sostegno destinato a compensare i costi supplementari dovuti alle condizioni climatiche e alle difficoltà di soccorso	40 %	40 %
178	Regioni ultraperiferiche: aeroporti	0 %	0 %
Assistenza tecnica			
179	Informazione e comunicazione	0 %	0 %
180	Preparazione, attuazione, sorveglianza e controllo	0 %	0 %
181	Valutazione e studi, raccolta dati	0 %	0 %
182	Rafforzamento della capacità delle autorità dello Stato membro, dei beneficiari e dei partner pertinenti	0 %	0 %

TABELLA 2: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE "FORME DI SOSTEGNO"¹

FORME DI SOSTEGNO	
01	Sovvenzione
02	Sostegno mediante strumenti finanziari: azionario o quasi-azionario
03	Sostegno mediante strumenti finanziari: prestito
04	Sostegno mediante strumenti finanziari: garanzia
05	Sostegno mediante strumenti finanziari: sovvenzioni nell'ambito di un'operazione di strumenti finanziari
06	Premio

¹ Questa tabella è applicabile al FEAMPA ai fini della tabella 12 dell'allegato VII.

TABELLA 3: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE "MECCANISMO DI EROGAZIONE TERRITORIALE E APPROCCIO TERRITORIALE"

MECCANISMO DI EROGAZIONE TERRITORIALE E APPROCCIO TERRITORIALE		
Investimento territoriale integrato (ITI)		ITI incentrato sullo sviluppo urbano sostenibile
01	Quartieri urbani	x
02	Città grandi e medie, cinture urbane	x
03	Zone urbane funzionali	x
04	Zone rurali	
05	Zone di montagna	
06	Isole e zone costiere	
07	Zone scarsamente popolate	
08	Altre tipologie di territori interessati	
Sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)		CLLD incentrato sullo sviluppo urbano sostenibile
09	Quartieri urbani	x
10	Città grandi e medie, cinture urbane	x
11	Zone urbane funzionali	x
12	Zone rurali	
13	Zone di montagna	
14	Isole e zone costiere	
15	Zone scarsamente popolate	
16	Altre tipologie di territori interessati	

Altra tipologia di strumento territoriale		Altra tipologia di strumento territoriale incentrato sullo sviluppo urbano sostenibile
17	Quartieri urbani	x
18	Città grandi e medie, cinture urbane	x
19	Zone urbane funzionali	x
20	Zone rurali	
21	Zone di montagna	
22	Isole e zone costiere	
23	Zone scarsamente popolate	
24	Altre tipologie di territori interessati	
Altri approcci ¹		
25	Quartieri urbani	
26	Città grandi e medie, cinture urbane	
27	Zone urbane funzionali	
28	Zone rurali	
29	Zone di montagna	
30	Isole e zone costiere	
31	Zone scarsamente popolate	
32	Altre tipologie di territori interessati	
33	Nessun orientamento territoriale	

¹ Altri approcci intrapresi nell'ambito di obiettivi strategici diversi dall'obiettivo strategico 5 e che non assumono la forma di investimento territoriale integrato né di sviluppo locale di tipo partecipativo.

TABELLA 4: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE "ATTIVITÀ ECONOMICA"

01	Agricoltura e silvicoltura
02	Pesca
03	Acquacoltura
04	Altri settori dell'economia blu
05	Industrie alimentari e delle bevande
06	Industrie tessili e dell'abbigliamento
07	Fabbricazione di mezzi di trasporto
08	Fabbricazione di computer e prodotti elettronici e ottici
09	Altre industrie manifatturiere non specificate
10	Edilizia
11	Attività estrattive
12	Energia elettrica, gas, vapore, acqua calda e aria condizionata
13	Approvvigionamento idrico, reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e bonifica
14	Trasporto e magazzinaggio
15	Attività di informazione e comunicazione, comprese le telecomunicazioni
16	Commercio all'ingrosso e al dettaglio
17	Turismo, servizi di alloggio e di ristorazione
18	Attività finanziarie e assicurative
19	Attività immobiliari, noleggio e servizi alle imprese

20	Amministrazione pubblica
21	Istruzione
22	Attività dei servizi sanitari
23	Attività di assistenza sociale, servizi pubblici, sociali e personali
24	Attività connesse all'ambiente
25	Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento, industrie creative
26	Altri servizi non specificati

TABELLA 5: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE "UBICAZIONE"

UBICAZIONE	
Codice	Ubicazione
	Codice della regione o della zona in cui è ubicata o condotta l'operazione, come illustrato nella classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) che figura nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1059/2003.

TABELLA 6: CODICI RELATIVI ALLE TEMATICHE SECONDARIE FSE+

TEMATICA SECONDARIA FSE+		Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti i cambiamenti climatici
01	Contribuire alle competenze e all'occupazione verdi e all'economia verde	100 %
02	Sviluppare competenze e occupazione digitali	0 %
03	Investire nella ricerca e innovazione e nella specializzazione intelligente	0 %
04	Investire nelle piccole e medie imprese (PMI)	0 %
05	Non discriminazione	0 %
06	Lotta contro la povertà infantile	0 %
07	Sviluppo delle capacità delle parti sociali	0 %
08	Sviluppo delle capacità delle organizzazioni della società civile	0 %
09	Non applicabile	0 %
10	Affrontare le sfide individuate nel semestre europeo ¹	0 %

¹ Anche nei rispettivi programmi nazionali di riforma e nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese (adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE).

TABELLA 7: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE DELLA PARITÀ DI GENERE DEL FSE+/FESR/FONDO DI COESIONE/JTF

Dimensione della parità di genere del FSE+/FESR/Fondo di coesione/JTF		Coefficiente per il calcolo del sostegno alla parità di genere
01	Focalizzazione sulle questioni di genere	100 %
02	Integrazione di genere	40 %
03	Neutralità di genere	0 %

TABELLA 8: CODICI RELATIVI ALLE STRATEGIE MACROREGIONALI E ALLE STRATEGIE PER I BACINI MARITTIMI

STRATEGIE MACROREGIONALI E STRATEGIE PER I BACINI MARITTIMI	
01	Strategia per la regione adriatica e ionica
02	Strategia per la regione alpina
03	Strategia per la regione del Mar Baltico
04	Strategia per la regione danubiana
05	Oceano Artico
06	Strategia atlantica
07	Mar Nero
08	Mar Mediterraneo
09	Mare del Nord
10	Strategia per il Mediterraneo occidentale
11	Nessun contributo alle strategie macroregionali o alle strategie per i bacini marittimi

ALLEGATO II

Modello per l'accordo di partenariato – articolo 10, paragrafo 6¹

Riferimento: articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (UE) .../...⁺ ("regolamento CPR"). Le giustificazioni e i campi di testo di cui ai punti da 1 a 10 del presente allegato non superano le 35 pagine, con una media di 3 000 caratteri senza spazi per ciascuna pagina.

CCI	[15] ²
Titolo	[255]
Versione	
Primo anno	[4]
Ultimo anno	[4]
Numero della decisione della Commissione	
Data della decisione della Commissione	

¹ Per quanto riguarda il FESR, soltanto la tabella 2 della sezione 8 è pertinente per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg), mentre tutte le informazioni contenute nelle altre sezioni e tabelle riguardano solo l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita".

⁺ GU: inserire il numero del regolamento contenuto nel presente documento (ST 6674/21).

² I numeri tra parentesi quadre si riferiscono al numero di caratteri senza spazi.

1. Selezione degli obiettivi strategici e dell'obiettivo specifico del JTF

Riferimento: articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento CPR

Tabella 1: selezione dell'obiettivo strategico e dell'obiettivo specifico del JTF e giustificazione

Obiettivo selezionato	Programma	Fondo	Giustificazione della scelta di un obiettivo strategico o dell'obiettivo specifico del JTF
			[3 500 per obiettivo]

2. Scelta delle politiche, coordinamento e complementarità¹

Riferimento: articolo 11, paragrafo 1, lettera b), punti i), ii) e iii), del regolamento CPR

Una sintesi delle scelte strategiche e dei principali risultati attesi per ciascuno dei fondi oggetto dell'accordo di partenariato – articolo 11, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento CPR

Campo di testo

Coordinamento, delimitazione e complementarità tra i Fondi e, se pertinente, coordinamento tra i programmi nazionali e regionali – articolo 11, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento CPR

Campo di testo

Complementarità e sinergie tra i fondi oggetto dell'accordo di partenariato, l'AMIF, l'ISF, il BMVI e altri strumenti dell'Unione – articolo 11, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento CPR

Campo di testo

¹ Il numero totale di caratteri inserito nei tre campi di testo di cui sopra deve essere compreso tra 10 000 e 30 000.

3. Contributo alla garanzia di bilancio nell'ambito di InvestEU e sua giustificazione¹

Riferimento: articolo 11, paragrafo 1, lettera g) e articolo 14, del regolamento CPR

Tabella 2A: contributo a InvestEU (ripartizione per anno)

Contributo da		Contributo a	Ripartizione per anno							
Fondo	Categoria di regioni	Finestra(e) InvestEU	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totale
FESR	Più sviluppate									
	In transizione									
	Meno sviluppate									
FSE+	Più sviluppate									
	In transizione									
	Meno sviluppate									
Fondo di coesione	N/A									
FEAMPA	N/A									

¹ I contributi non incidono sulla ripartizione annuale delle dotazioni finanziarie a livello del QFP per uno Stato membro.

Tabella 2B: contributo a InvestEU (sintesi)

	Categoria di regioni*	Finestra 1 Infrastrutture sostenibili (a)	Finestra 2 Ricerca, innovazione e digitalizzazione (b)	Finestra 3 PMI (c)	Finestra 4 Investimenti sociali e competenze (d)	Totale (f)=(a)+(b)+(c)+(d)
FESR	Più sviluppate					
	Meno sviluppate					
	In transizione					
FSE+	Più sviluppate					
	Meno sviluppate					
	In transizione					
Fondo di coesione						
FEAMPA						
Totale						

Campo di testo [3 500] (giustificazione che tenga in considerazione il modo in cui tali importi contribuiscono al conseguimento degli obiettivi strategici selezionati nell'accordo di partenariato in linea con l'art. 10, paragrafo 1, del regolamento InvestEU)

4. Trasferimenti¹

Lo Stato membro chiede	<input type="checkbox"/> trasferimento tra categorie di regioni
	<input type="checkbox"/> trasferimento a strumenti in regime di gestione diretta o indiretta
	<input type="checkbox"/> trasferimento tra FESR, FSE+, Fondo di coesione o a un altro Fondo o ad altri Fondi
	<input type="checkbox"/> trasferimento delle risorse del FESR e del FSE+ come sostegno complementare al JTF
	<input type="checkbox"/> trasferimenti dalla Cooperazione territoriale europea verso Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita

¹ I trasferimenti non incidono sulla ripartizione annuale delle dotazioni finanziarie a livello del QFP per uno Stato membro.

4.1. Trasferimento tra categorie di regioni

Riferimento: articolo 11, paragrafo 1, lettera e) e articolo 111, del regolamento CPR

Tabella 3A: trasferimenti tra categorie di regioni (ripartizione per anno)

Trasferimento da	Trasferimento a	Ripartizione per anno							
Categoria di regioni	Categoria di regioni	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totale
Più sviluppate	Più sviluppate / In transizione / Meno sviluppate								
In transizione									
Meno sviluppate									

Tabella 3B. Trasferimento tra categorie di regioni (sintesi)

Categoria di regioni	Dotazione per categoria di regioni	Trasferimento a:	Importo del trasferimento	Quota della dotazione iniziale trasferita	Dotazione per categoria di regioni dopo il trasferimento
Meno sviluppate		Più sviluppate			
		In transizione			
Più sviluppate		In transizione			
		Meno sviluppate			
In transizione		Più sviluppate			
		Meno sviluppate			

Campo di testo [3 500] (giustificazione)

4.2. Trasferimenti a strumenti in regime di gestione diretta o indiretta

Riferimento: articolo 26, paragrafo 1, del regolamento CPR

Tabella 4A: trasferimenti a strumenti in regime di gestione diretta o indiretta se tale possibilità è prevista nell'atto di base* (ripartizione per anno)

Trasferimento da		Trasferimento a	Ripartizione per anno							
Fondo	Categoria di regioni	Strumento	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totale
FESR	Più sviluppate									
	In transizione									
	Meno sviluppate									
FSE+	Più sviluppate									
	In transizione									
	Meno sviluppate									
Fondo di coesione	N/A									
FEAMPA	N/A									

* I trasferimenti possono essere effettuati verso qualsiasi altro strumento in regime di gestione diretta o indiretta, se tale possibilità è prevista nell'atto di base. Il numero e i nomi dei pertinenti strumenti dell'Unione saranno specificati di conseguenza.

Tabella 4B: trasferimenti a strumenti in regime di gestione diretta o indiretta, se tale possibilità è prevista nell'atto di base* (sintesi)

Fondo	Categoria di regioni	Strumento 1	Strumento 2	Strumento 3	Strumento 4	Strumento 5	Totale
FESR	Più sviluppate						
	In transizione						
	Meno sviluppate						
FSE+	Più sviluppate						
	In transizione						
	Meno sviluppate						
Fondo di coesione							
FEAMPA							
Totale							

* I trasferimenti possono essere effettuati verso qualsiasi altro strumento in regime di gestione diretta o indiretta, se tale possibilità è prevista nell'atto di base. Il numero e i nomi dei pertinenti strumenti dell'Unione saranno specificati di conseguenza.

Campo di testo [3 500] (giustificazione)

4.3. Trasferimenti tra FESR, FSE+ e Fondo di coesione o a un altro Fondo o ad altri Fondi

Riferimento: articolo 26, paragrafo 1, del regolamento CPR

Tabella 5A: trasferimenti tra FESR, FSE+ e Fondo di coesione e a un altro Fondo o ad altri Fondi* (ripartizione per anno)

Trasferimenti da		Trasferimenti a		Ripartizione per anno							
Fondo	Categoria di regioni	Fondo	Categoria di regioni (se pertinente)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totale
FESR	Più sviluppate	FESR, FSE+ o Fondo di coesione, FEAMPA, AMIF, ISF, BMVI									
	In transizione										
	Meno sviluppate										
FSE+	Più sviluppate										
	In transizione										
	Meno sviluppate										
Fondo di coesione	N/A										
FEAMPA	N/A										

* I trasferimenti tra FESR e FSE+ possono essere effettuati solo all'interno della stessa categoria di regioni.

Tabella 5B: trasferimenti tra FESR, FSE+ e Fondo di coesione o a un altro Fondo o ad altri Fondi (sintesi)*

Trasferimento a / Trasferimento da		FESR			FSE+			Fondo di coesione	FEAMPA	AMIF	ISF	BMVI	Totale
		Più sviluppate	In transizione	Meno sviluppate	Più sviluppate	In transizione	Meno sviluppate						
FESR	Più sviluppate												
	In transizione												
	Meno sviluppate												
FSE+	Più sviluppate												
	In transizione												
	Meno sviluppate												
Fondo di coesione													
FEAMPA													
Totale													

* Trasferimento ad altri programmi. I trasferimenti tra FESR e FSE+ possono essere effettuati solo all'interno della stessa categoria di regioni.

Campo di testo [3 500] (giustificazione)

4.4. Trasferimento delle risorse del FESR e del FSE+ come sostegno complementare al JTF e giustificazione¹

Riferimento: articolo 27 del regolamento CPR

Tabella 6A: trasferimento delle risorse del FESR e del FSE+ come sostegno complementare al JTF (ripartizione per anno)

Fondo	Categoria di regioni	Fondo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totale
FESR	Più sviluppate	JTF*								
	In transizione									
	Meno sviluppate									
FSE+	Più sviluppate	JTF								
	In transizione									
	Meno sviluppate									

* Le risorse del JTF dovrebbero essere integrate con le risorse del FESR o del FSE+ per la categoria di regioni in cui si trova il territorio interessato.

¹ Il presente trasferimento è preliminare. Esso dovrebbe essere confermato o corretto alla prima adozione del programma, o dei programmi, con dotazione del JTF, come indicato all'allegato V.

Tabella 6B: trasferimento delle risorse del FESR e del FSE+ come sostegno complementare al JTF (sintesi)

		Dotazione a norma dell'articolo 3 del regolamento JTF prima dei trasferimenti
		Trasferimenti al JTF verso il territorio situato in*:
Trasferimento (sostegno complementare) per categoria di regioni da:		
FESR	Più sviluppate	
	In transizione	
	Meno sviluppate	
FSE+	Più sviluppate	
	In transizione	
	Meno sviluppate	
Totale	Più sviluppate	
	In transizione	
	Meno sviluppate	

* Le risorse del JTF dovrebbero essere integrate con le risorse del FESR o del FSE+ per la categoria di regioni in cui si trova il territorio interessato.

Campo di testo [3 500] (giustificazione)

4.5. Trasferimenti dall'obiettivo Cooperazione territoriale europea (Interreg) verso l'obiettivo Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita

Riferimento: articolo 111, paragrafo 3, del regolamento CPR

Tabella 7: trasferimenti dall'obiettivo Cooperazione territoriale europea (Interreg) verso l'obiettivo Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita

Trasferimenti dall'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg)								
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totale
Transfrontaliere								
Transnazionali								
Ultraperiferiche								

Trasferimento verso l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita"									
Fondo	Categoria di regioni	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totale
FESR	Più sviluppate								
	In transizione								
	Meno sviluppate								
FSE+	Più sviluppate								
	In transizione								
	Meno sviluppate								
JTF	N/A								
Fondo di coesione	N/A								

Campo di testo [3 500] (giustificazione)

5. La forma di contributo dell'Unione per l'assistenza tecnica

Riferimento: articolo 11, paragrafo 1, lettera f), del regolamento CPR

La scelta della forma di contributo dell'Unione per l'assistenza tecnica	<input type="checkbox"/> Assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 4*
	<input type="checkbox"/> Assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 5**

* Se si effettua questa scelta, compilare la tabella 1 della sezione 8.

** Se si effettua questa scelta, compilare la tabella 2 della sezione 8.

Campo di testo [3 500] (giustificazione)
--

6. Concentrazione tematica

6.1.

Riferimento: articolo 4, paragrafo 3, del regolamento FESR e del regolamento CF

Lo Stato membro decide di	<input type="checkbox"/> rispettare la concentrazione tematica a livello nazionale
	<input type="checkbox"/> rispettare la concentrazione tematica a livello delle categorie di regioni
	<input type="checkbox"/> prendere in considerazione le risorse del Fondo di coesione ai fini della concentrazione tematica

6.2.

Riferimento: articolo 11, paragrafo 1, lettera c), del regolamento CPR e articolo 7 del regolamento FSE+

Lo Stato rispetta i requisiti di concentrazione tematica	... % inclusione sociale Programmati a titolo degli obiettivi specifici da h) a l) dell'articolo 4 del regolamento FSE+	Programmi FSE+ previsti 1 2
	... % sostegno agli indigenti Programmati a titolo degli obiettivi specifici m) e, in casi debitamente giustificati, l) dell'articolo 4 del regolamento FSE+	Programmi FSE+ previsti 1 2
	... % sostegno all'occupazione giovanile Programmati a titolo degli obiettivi specifici a), f) e l) dell'articolo 4 del regolamento FSE+	Programmi FSE+ previsti 1 2

	... % sostegno alla lotta contro la povertà infantile Programmati a titolo degli obiettivi specifici f), e da h) a l) dell'articolo 4 del regolamento FSE+	Programmi FSE+ previsti 1 2
	...% sviluppo delle capacità delle parti sociali e delle ONG Programmati a titolo di tutti gli obiettivi specifici tranne m) dell'articolo 4 del regolamento FSE+	Programmi FSE+ previsti 1 2

7. Dotazione finanziaria preliminare a carico di ciascuno dei fondi oggetto dell'accordo di partenariato per obiettivo strategico, obiettivo specifico del JTF e assistenza tecnica, a livello nazionale e, se del caso, regionale

Riferimento: articolo 11, paragrafo 1, lettera c), del regolamento CPR

Tabella 8: dotazione finanziaria preliminare da FESR, Fondo di coesione, JTF, FSE+ e FEAMPA per obiettivo strategico, obiettivo specifico del JTF e assistenza tecnica*

Obiettivi strategici, obiettivo specifico del JTF o assistenza tecnica	FESR			Dotazione del Fondo di coesione a livello nazionale	JTF**			FSE+			Dotazione del FEAMPA a livello nazionale	Totale	
	Dotazione a livello nazionale	Categoria di regione	Dotazione per categoria di regioni		Dotazione a livello nazionale	Risorse a norma dell'articolo 3 del regolamento JTF	Risorse a norma dell'articolo 4 del regolamento JTF	Dotazione a livello nazionale	Categoria di regione	Dotazione per categoria di regioni			
Obiettivo strategico 1		Più sviluppate							Più sviluppate				
		In transizione								In transizione			
		Meno sviluppate								Meno sviluppate			
		Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate								Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate			
Obiettivo strategico 2		Più sviluppate							Più sviluppate				
		In transizione								In transizione			
		Meno sviluppate								Meno sviluppate			
		Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate								Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate			

Obiettivi strategici, obiettivo specifico del JTF o assistenza tecnica	FESR			Dotazione del Fondo di coesione a livello nazionale	JTF**			FSE+			Dotazione del FEAMPA a livello nazionale	Totale
	Dotazione a livello nazionale	Categoria di regione	Dotazione per categoria di regioni		Dotazione a livello nazionale	Risorse a norma dell'articolo 3 del regolamento JTF	Risorse a norma dell'articolo 4 del regolamento JTF	Dotazione a livello nazionale	Categoria di regione	Dotazione per categoria di regioni		
Obiettivo strategico 3		Più sviluppate							Più sviluppate			
		In transizione							In transizione			
		Meno sviluppate							Meno sviluppate			
		Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate							Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate			
Obiettivo strategico 4		Più sviluppate							Più sviluppate			
		In transizione							In transizione			
		Meno sviluppate							Meno sviluppate			
		Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate							Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate			

Obiettivi strategici, obiettivo specifico del JTF o assistenza tecnica	FESR			Dotazione del Fondo di coesione a livello nazionale	JTF**			FSE+			Dotazione del FEAMPA a livello nazionale	Totale
	Dotazione a livello nazionale	Categoria di regione	Dotazione per categoria di regioni		Dotazione a livello nazionale	Risorse a norma dell'articolo 3 del regolamento JTF	Risorse a norma dell'articolo 4 del regolamento JTF	Dotazione a livello nazionale	Categoria di regione	Dotazione per categoria di regioni		
Obiettivo strategico 5		Più sviluppate							Più sviluppate			
		In transizione							In transizione			
		Meno sviluppate							Meno sviluppate			
		Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate							Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate			
Obiettivo specifico del JTF												
Assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento CPR (se pertinente)		Più sviluppate							Più sviluppate			
		In transizione							In transizione			
		Meno sviluppate							Meno sviluppate			
		Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate							Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate			

Obiettivi strategici, obiettivo specifico del JTF o assistenza tecnica	FESR			Dotazione del Fondo di coesione a livello nazionale	JTF**			FSE+			Dotazione del FEAMPA a livello nazionale	Totale
	Dotazione a livello nazionale	Categoria di regione	Dotazione per categoria di regioni		Dotazione a livello nazionale	Risorse a norma dell'articolo 3 del regolamento JTF	Risorse a norma dell'articolo 4 del regolamento JTF	Dotazione a livello nazionale	Categoria di regione	Dotazione per categoria di regioni		
Assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 5, del regolamento CPR (se pertinente)		Più sviluppate							Più sviluppate			
		In transizione							In transizione			
		Meno sviluppate							Meno sviluppate			
		Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate							Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate			
Assistenza tecnica a norma dell'articolo 37, del regolamento CPR (se pertinente)		Più sviluppate							Più sviluppate			
		In transizione							In transizione			
		Meno sviluppate							Meno sviluppate			
		Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate							Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate			

Obiettivi strategici, obiettivo specifico del JTF o assistenza tecnica	FESR			Dotazione del Fondo di coesione a livello nazionale	JTF**			FSE+			Dotazione del FEAMPA a livello nazionale	Totale	
	Dotazione a livello nazionale	Categoria di regione	Dotazione per categoria di regioni		Dotazione a livello nazionale	Risorse a norma dell'articolo 3 del regolamento JTF	Risorse a norma dell'articolo 4 del regolamento JTF	Dotazione a livello nazionale	Categoria di regione	Dotazione per categoria di regioni			
Totale		Più sviluppate							Più sviluppate				
		In transizione								In transizione			
		Meno sviluppate								Meno sviluppate			
		Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate								Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate			
Risorse a norma dell'articolo 7 del regolamento JTF collegate alle risorse a norma dell'articolo 3 del regolamento JTF													

Obiettivi strategici, obiettivo specifico del JTF o assistenza tecnica	FESR			Dotazione del Fondo di coesione a livello nazionale	JTF**			FSE+			Dotazione del FEAMPA a livello nazionale	Totale
	Dotazione a livello nazionale	Categoria di regione	Dotazione per categoria di regioni		Dotazione a livello nazionale	Risorse a norma dell'articolo 3 del regolamento JTF	Risorse a norma dell'articolo 4 del regolamento JTF	Dotazione a livello nazionale	Categoria di regione	Dotazione per categoria di regioni		
Risorse a norma dell'articolo 7 del regolamento JTF collegate alle risorse a norma dell'articolo 4 del regolamento JTF												
Totale												

* L'importo dovrebbe includere gli importi di flessibilità in conformità dell'articolo 18 del regolamento CPR che sono stati assegnati in via preliminare. L'effettiva assegnazione degli importi di flessibilità sarà confermata solo in occasione del riesame intermedio.

** Importi del JTF dopo il previsto sostegno complementare a titolo del FESR e del FSE+.

Campo di testo [3 500] (giustificazione)

8. Elenco dei programmi previsti nell'ambito dei fondi oggetto dell'accordo di partenariato con le rispettive dotazioni finanziarie preliminari suddivise per fondo e il corrispondente contributo nazionale per categoria di regioni

Riferimento: articolo 11, paragrafo 1, lettera h) e articolo 110 del regolamento CPR

Tabella 9A: Elenco dei programmi previsti¹ con dotazioni finanziarie preliminari*

Titolo [255]	Fondo	Categoria di regioni	Contributo dell'Unione	Contributo nazionale	Totale
Programma** 1	FESR	Più sviluppate			
		In transizione			
		Meno sviluppate			
		Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate			
Programma 2	Fondo di coesione	N/A			

¹ Nel caso in cui sia stata scelta l'assistenza tecnica di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento CPR.

Programma 3	FSE+	Più sviluppate			
		In transizione			
		Meno sviluppate			
		Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate			
Programma 4	JTF – dotazione (articolo 3 del regolamento JTF)	N/A			
	Dotazione del JTF (articolo 4 del regolamento JTF)	N/A			
Totale	FESR, Fondo di coesione, JTF, FSE+				
Programma 5	FEAMPA	N/A			

* L'importo dovrebbe includere gli importi di flessibilità in conformità dell'articolo 18 del regolamento CPR che sono stati assegnati in via preliminare. L'effettiva assegnazione degli importi di flessibilità sarà confermata solo in occasione del riesame intermedio.

** I programmi possono avere il sostegno congiunto dei fondi avere l'intervento congiunto dei in linea con l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento CPR (poiché le priorità possono utilizzare il sostegno da uno o più fondi in linea con l'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento CPR. Ogniqualvolta il JTF contribuisce a un programma, l'assegnazione del JTF deve includere trasferimenti complementari ed essere suddivisa per presentare gli importi conformemente agli articoli 3 e 4 del regolamento JTF.

Tabella 9B: Elenco dei programmi previsti¹ con dotazioni finanziarie preliminari*

Titolo [255]	Fondo	Categoria di regioni	Contributo dell'Unione		Contributo nazionale	Totale
			Contributo dell'Unione senza assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 5, del regolamento CPR	Contributo dell'Unione per assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 5, del regolamento CPR		
Programma** 1	FESR	Più sviluppate				
		In transizione				
		Meno sviluppate				
		Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate				
Programma 2	Fondo di coesione	N/A				
Programma 3	FSE+	Più sviluppate				
		In transizione				
		Meno sviluppate				
		Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate				

¹ Nel caso in cui sia stata scelta l'assistenza tecnica di cui all'articolo 36, paragrafo 5.

Programma 4	JTF – dotazione (articolo 3 del regolamento JTF)	N/A				
	Dotazione del JTF (articolo 4 del regolamento JTF)	N/A				
Totale	FESR, Fondo di coesione, FSE+, JTF					
Programma 5	FEAMPA	N/A				
Totale	Tutti i fondi					

* L'importo dovrebbe includere gli importi di flessibilità in conformità dell'articolo 18, del regolamento CPR che sono stati assegnati in via preliminare. L'effettiva assegnazione degli importi di flessibilità sarà confermata solo in occasione del riesame intermedio.

** I programmi possono avere il sostegno congiunto dei fondi in linea con l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento CPR (poiché le priorità possono utilizzare il sostegno di uno o più fondi in linea con l'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento CPR. Ogniqualvolta il JTF contribuisce a un programma, l'assegnazione del JTF deve includere trasferimenti complementari ed essere suddivisa per presentare gli importi conformemente agli articoli 3 e 4 del regolamento JTF.

Riferimento: articolo 11 del regolamento CPR

Tabella 10: Elenco dei programmi Interreg previsti

Programma 1	Titolo 1 [255]
Programma 2	Titolo 1 [255]

9. Una sintesi delle azioni pianificate per rafforzare la capacità amministrativa di attuazione dei fondi oggetto dell'accordo di partenariato

Riferimento: articolo 11, paragrafo 1, lettera i), del regolamento CPR

Campo di testo [4 500]

10. Un approccio integrato volto ad affrontare le sfide demografiche e/o esigenze specifiche delle regioni e delle zone (se del caso)

Riferimento: articolo 11, paragrafo 1, lettera j), del regolamento CPR e articolo 10 del regolamento FESR e del regolamento FC

Campo di testo [3 500]

11. Una sintesi della valutazione del soddisfacimento delle pertinenti condizioni abilitanti di cui all'articolo 15 e agli allegati III e IV (facoltativo)

Riferimento: articolo 11, del regolamento CPR

Tabella 11: condizioni abilitanti

Condizione abilitante	Fondo	Obiettivo specifico selezionato (N/A al FEAMPA)	Sintesi della valutazione
			[1 000]

12. Obiettivo preliminare relativo al contributo all'azione per il clima

Riferimento: articolo 6, paragrafo 2, e articolo 11, paragrafo 1, lettera d), del regolamento CPR

Fondo	Contributo preliminare all'azione per il clima ¹
FESR	
Fondo di coesione	

¹ Corrispondente alle informazioni incluse o da includere nei programmi a seguito delle tipologie di intervento e della ripartizione finanziaria indicativa di cui all'articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto viii), del regolamento CPR.


ALLEGATO III

Condizioni abilitanti orizzontali – articolo 15, paragrafo 1

Applicabili a tutti gli obiettivi specifici	
Nome delle condizioni abilitanti	Criteri di adempimento
Efficaci meccanismi di controllo del mercato degli appalti pubblici	<p>Sono in atto meccanismi di controllo che coprono tutti gli appalti pubblici e la relativa aggiudicazione nell'ambito dei Fondi, in linea con la normativa dell'Unione in materia di appalti. Tale requisito comprende:</p> <ol style="list-style-type: none">1. modalità per garantire la raccolta di dati efficaci e affidabili sulle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici superiori alle soglie dell'Unione, in conformità degli obblighi di rendicontazione di cui agli articoli 83 e 84 della direttiva 2014/24/UE e agli articoli 99 e 100 della direttiva 2014/25/UE;2. modalità per garantire che i dati coprano almeno i seguenti elementi:<ol style="list-style-type: none">a) qualità e intensità della concorrenza: nome del vincitore dell'appalto, numero degli offerenti iniziali e valore contrattuale;b) informazioni sul prezzo finale dopo il completamento e sulla partecipazione di PMI come offerenti diretti, qualora i sistemi nazionali forniscano tali informazioni;3. modalità per garantire il controllo e l'analisi dei dati da parte delle autorità nazionali competenti in conformità dell'articolo 83, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE e dell'articolo 99, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE;

	<p>4. modalità per rendere disponibili i risultati delle analisi al pubblico in conformità dell'articolo 83, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE e dell'articolo 99, paragrafo 3, della direttiva 2014/25/UE;</p> <p>5. modalità per garantire che tutte le informazioni che indicano situazioni di sospetta manipolazione delle gare siano comunicate alle autorità nazionali competenti in conformità dell'articolo 83, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE e dell'articolo 99, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE.</p>
<p>Strumenti e capacità per un'efficace applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato</p>	<p>Le autorità di gestione dispongono di strumenti e capacità per verificare la conformità alle norme in materia di aiuti di Stato:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. per le imprese in difficoltà e per quelle interessate da un obbligo di recupero; 2. attraverso un accesso alla consulenza di esperti e a orientamenti in materia di aiuti di Stato, fornito da esperti di enti locali o nazionali competenti per gli aiuti di Stato.
<p>Effettiva applicazione e attuazione della Carta dei diritti fondamentali</p>	<p>Sono in atto efficaci meccanismi volti a garantire la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), tra cui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. modalità per garantire la conformità dei programmi sostenuti dai Fondi e della loro attuazione alle pertinenti disposizioni della Carta; 2. modalità di rendicontazione al comitato di sorveglianza in merito a casi di operazioni sostenute dai Fondi non conformi alla Carta e denunce riguardanti la Carta presentate conformemente alle disposizioni adottate a norma dell'articolo 69, paragrafo 7.

<p>Attuazione e applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) conformemente alla decisione 2010/48/CE del Consiglio¹</p>	<p>È in atto un quadro nazionale per garantire l'attuazione dell'UNCRPD, che comprende:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. obiettivi misurabili, strumenti di raccolta dati e meccanismi di controllo; 2. modalità per garantire che la politica, la legislazione e le norme in materia di accessibilità siano adeguatamente tenute in considerazione nella preparazione e nell'attuazione dei programmi; 3. modalità di rendicontazione al comitato di sorveglianza in merito a casi di operazioni sostenute dai Fondi non conformi all'UNCRPD e denunce riguardanti l'UNCRPD presentate conformemente alle disposizioni adottate a norma dell'articolo 69, paragrafo 7.
--	---



¹ Decisione del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35).

ALLEGATO IV

Condizioni abilitanti tematiche applicabili al FESR, al FSE+ e al Fondo di coesione – articolo 15, paragrafo 1

Obiettivo strategico	Obiettivo specifico	Nome della condizione abilitante	Criteri di adempimento per la condizione abilitante
1. Un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle TIC	FESR: sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità	1.1. Buona governance della strategia di specializzazione intelligente nazionale o regionale	La strategia o le strategie di specializzazione intelligente sono sostenute dagli elementi che seguono: <ol style="list-style-type: none">1. un'analisi aggiornata delle sfide riguardanti la diffusione dell'innovazione e la digitalizzazione;2. l'esistenza di istituzioni o organismi regionali o nazionali competenti responsabili per la gestione della strategia di specializzazione intelligente;3. strumenti di sorveglianza e valutazione volti a misurare la performance rispetto agli obiettivi della strategia;4. il funzionamento della cooperazione tra portatori di interessi ("processo di scoperta imprenditoriale");5. azioni necessarie a migliorare i sistemi nazionali o regionali di ricerca e innovazione, ove opportuno;

Obiettivo strategico	Obiettivo specifico	Nome della condizione abilitante	Criteri di adempimento per la condizione abilitante
			6. se del caso, azioni a sostegno della transizione industriale; 7. misure per rafforzare la cooperazione con i partner al di fuori di un determinato Stato membro in settori prioritari sostenuti dalla strategia di specializzazione intelligente.
	FESR: rafforzare la connettività digitale	1.2. Un piano nazionale o regionale per la banda larga	È in atto un piano nazionale o regionale per la banda larga che comprende: 1. una valutazione delle carenze di investimenti da affrontare per far sì che tutti i cittadini dell'Unione abbiano accesso a reti ad altissima capacità ¹ , basata su: a) una mappatura recente ² delle infrastrutture private e pubbliche esistenti e della qualità del servizio mediante indicatori standard per la mappatura della banda larga; b) una consultazione sugli investimenti programmati in linea con le prescrizioni in materia di aiuti di Stato;

¹ In linea con l'obiettivo definito all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con il considerando 25, della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).

² In linea con l'articolo 22 della direttiva (UE) 2018/1972.

Obiettivo strategico	Obiettivo specifico	Nome della condizione abilitante	Criteri di adempimento per la condizione abilitante
			<ol style="list-style-type: none"> 2. la giustificazione degli interventi pubblici pianificati in base ai modelli di investimento sostenibili che: <ol style="list-style-type: none"> a) promuovono prezzi abbordabili e un accesso a infrastrutture e servizi aperti, di qualità e in grado di soddisfare esigenze future; b) adeguano le forme di assistenza finanziaria ai fallimenti del mercato individuati; c) permettono un uso complementare di varie forme di finanziamento da fonti dell'Unione, nazionali o regionali; 3. misure volte a sostenere la domanda e l'uso di reti ad altissima capacità, comprese azioni per agevolare la loro diffusione, in particolare attraverso l'effettiva attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹; 4. assistenza tecnica e meccanismi per la consulenza di esperti, ad esempio un ufficio competente per la banda larga, atti a rafforzare le capacità dei portatori di interessi a livello locale e a fornire consulenza ai promotori di progetti; 5. un meccanismo di controllo basato su indicatori standard per la mappatura della banda larga.

¹ Direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (GU L 155 del 23.5.2014, pag. 1).

Obiettivo strategico	Obiettivo specifico	Nome della condizione abilitante	Criteri di adempimento per la condizione abilitante
<p>2. Un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio ma in transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione, della gestione e prevenzione dei rischi nonché della mobilità urbana sostenibile</p>	<p>FESR e Fondo di coesione: promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra</p>	<p>2.1. Quadro politico strategico a sostegno della ristrutturazione di edifici residenziali e non residenziali a fini di efficienza energetica</p>	<p>1. È adottata una strategia nazionale di ristrutturazione a lungo termine per sostenere la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, in linea con i requisiti della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio¹, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) prevede target intermedi indicativi per il 2030, il 2040 e il 2050; b) fornisce una descrizione indicativa delle risorse finanziarie necessarie per sostenere l'attuazione della strategia; c) definisce meccanismi efficaci per promuovere investimenti nella ristrutturazioni di immobili. <p>2. Misure di miglioramento dell'efficienza energetica volte a conseguire i risparmi energetici richiesti.</p>

¹ Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).

Obiettivo strategico	Obiettivo specifico	Nome della condizione abilitante	Criteri di adempimento per la condizione abilitante
	<p>FESR e Fondo di coesione: promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra</p> <p>promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio¹, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti</p>	<p>2.2. Governance del settore dell'energia</p>	<p>Il piano nazionale integrato per l'energia e il clima è notificato alla Commissione conformemente all'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1999 e coerentemente con gli obiettivi di riduzione a lungo termine delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell'accordo di Parigi, e comprende:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tutti gli elementi richiesti dal modello di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2018/1999; 2. una descrizione delle risorse e dei meccanismi finanziari previsti per le misure di promozione dell'energia a basse emissioni.

¹ Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

Obiettivo strategico	Obiettivo specifico	Nome della condizione abilitante	Criteri di adempimento per la condizione abilitante
	FESR e Fondo di coesione: promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti	2.3. Promozione efficace dell'uso di energie rinnovabili in tutti i settori e in tutta l'Unione	Sono in atto misure che garantiscono: 1. la conformità all'obiettivo nazionale vincolante in materia di energie rinnovabili per il 2020 e a questa quota di energia rinnovabile quale valore base fino al 2030 o l'adozione di misure supplementari qualora il valore base non venga mantenuto su un periodo di un anno conformemente alla direttiva (UE) 2018/2001 e al regolamento (UE) 2018/1999; 2. conformemente ai requisiti della direttiva (UE) 2018/2001 e del regolamento (UE) 2018/1999, un aumento della quota di energie rinnovabili nel settore del riscaldamento e raffreddamento in linea con l'articolo 23 della direttiva (UE) 2018/2001.

Obiettivo strategico	Obiettivo specifico	Nome della condizione abilitante	Criteri di adempimento per la condizione abilitante
	FESR e Fondo di coesione: promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofi e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici	2.4. Quadro per una gestione efficace del rischio di catastrofi	<p>È in atto un piano di gestione del rischio di catastrofi a livello nazionale o regionale, istituito sulla base di valutazioni dei rischi, tenendo debitamente conto dei possibili impatti dei cambiamenti climatici e delle esistenti strategie di adattamento agli stessi, che comprende:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. una descrizione dei principali rischi, valutati in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹, che rifletta il profilo di rischio attuale e in evoluzione con un orizzonte temporale indicativo da 25 a 35 anni. La valutazione si basa, per quanto riguarda i rischi connessi al clima, sulle proiezioni e sugli scenari relativi ai cambiamenti climatici; 2. una descrizione della prevenzione, della preparazione e delle misure atte a rispondere ai principali rischi individuati in materia di catastrofi. La priorità delle misure è stabilita in funzione dei rischi e del loro impatto economico, delle carenze in termini di capacità², dell'efficacia e dell'efficienza, tenendo conto di possibili alternative; 3. informazioni sulle risorse e sui meccanismi di finanziamento disponibili per coprire i costi di funzionamento e di manutenzione connessi alla prevenzione, alla preparazione e alla risposta.

¹ Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).

² Come valutate nella valutazione della capacità di gestione dei rischi richiesta a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della decisione n. 1313/2013/UE.

Obiettivo strategico	Obiettivo specifico	Nome della condizione abilitante	Criteri di adempimento per la condizione abilitante
	FESR e Fondo di coesione: promuovere l'accesso all'acqua e la sua gestione sostenibile	2.5. Pianificazione aggiornata degli investimenti necessari nel settore idrico e nel settore delle acque reflue	<p>Per ciascuno o ambo i settori è in atto un piano di investimento nazionale che comprende:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. una valutazione dell'attuale stato di attuazione della direttiva 91/271/CEE del Consiglio¹ e della direttiva 98/83/CE del Consiglio²; 2. l'identificazione e la pianificazione di tutti gli investimenti pubblici, compresa una stima finanziaria indicativa: <ol style="list-style-type: none"> a) necessari per dare attuazione alla direttiva 91/271/CEE, compresa la definizione delle priorità per quanto riguarda la dimensione degli agglomerati e l'impatto ambientale, con investimenti ripartiti per ciascun agglomerato per il trattamento di acque reflue; b) necessari per attuare la direttiva 98/83/CE; c) necessari per soddisfare le esigenze derivanti dalla direttiva (UE) 2020/2184³, in particolare per quanto riguarda la revisione dei parametri di qualità di cui all'allegato I di tale direttiva;

¹ Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40).

² Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32).

³ Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1).

Obiettivo strategico	Obiettivo specifico	Nome della condizione abilitante	Criteri di adempimento per la condizione abilitante
			3. una stima degli investimenti necessari al rinnovo delle infrastrutture esistenti per le acque reflue e l'approvvigionamento idrico, comprese le reti e in funzione della loro età e dei piani di ammortamento; 4. un'indicazione delle potenziali fonti di finanziamento pubblico, qualora sia necessario per integrare i diritti di utenza.
	FESR e Fondo di coesione: promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse	2.6. Pianificazione aggiornata della gestione dei rifiuti	Sono in atto uno o più piani di gestione dei rifiuti elaborati conformemente all'articolo 28 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ¹ , che coprono l'intero territorio geografico dello Stato membro interessato e che comprendono: <ol style="list-style-type: none"> 1. un'analisi della situazione della gestione dei rifiuti esistente nell'entità geografica interessata, compresi la tipologia, la quantità e la fonte dei rifiuti prodotti e una valutazione del loro futuro sviluppo, tenendo conto dei risultati attesi a seguito dell'applicazione delle misure stabilite nei programmi di prevenzione dei rifiuti elaborati conformemente all'articolo 29 della direttiva 2008/98/CE; 2. una valutazione dei sistemi esistenti di raccolta dei rifiuti, compresa la copertura territoriale e per materiali della raccolta differenziata e misure per migliorarne il funzionamento, e una valutazione della necessità di nuovi sistemi di raccolta;

¹ Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

Obiettivo strategico	Obiettivo specifico	Nome della condizione abilitante	Criteri di adempimento per la condizione abilitante
			<p>3. una valutazione delle carenze di investimenti che giustifichi la necessità di chiudere impianti per i rifiuti esistenti e la necessità di infrastrutture per la gestione dei rifiuti supplementari o migliorate, comprendente informazioni circa le fonti di reddito disponibili per sostenere i costi di funzionamento e di manutenzione;</p> <p>4. informazioni sui criteri di riferimento per le modalità di individuazione dell'ubicazione dei siti futuri e sulla capacità dei futuri impianti di trattamento dei rifiuti.</p>
	<p>FESR e Fondo di coesione: rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte le forme di inquinamento;</p>	<p>2.7. Quadro di azioni elencate per priorità per le misure di conservazione necessarie, che implicano il cofinanziamento dell'Unione.</p>	<p>Per gli interventi a sostegno di misure di conservazione della natura in relazione ai siti Natura 2000 che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio¹:</p> <p>è in atto un quadro di azione prioritaria conformemente all'articolo 8 della direttiva 92/43/CEE, che comprende tutti gli elementi richiesti dal modello del quadro di azione prioritaria per il periodo 2021-2027 concordato tra la Commissione e gli Stati membri, compresa l'individuazione delle misure prioritarie e la stima del fabbisogno di finanziamento.</p>

¹ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

Obiettivo strategico	Obiettivo specifico	Nome della condizione abilitante	Criteri di adempimento per la condizione abilitante
3. Un'Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità	<p>FESR e Fondo di coesione: sviluppare una rete TEN-T resiliente ai cambiamenti climatici, intelligente, sicura, sostenibile e intermodale</p> <p>sviluppare e rafforzare una mobilità locale, regionale e nazionale, intelligente, intermodale, resiliente ai cambiamenti climatici e sostenibile, migliorando l'accesso alla rete TEN-T e la mobilità transfrontaliera</p>	3.1. Pianificazione completa dei trasporti al livello appropriato	<p>È in atto una mappatura multimodale delle infrastrutture esistenti e di quelle programmate – tranne a livello locale – fino al 2030 che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. comprende una valutazione economica degli investimenti previsti, basata su un'analisi della domanda e su modelli di traffico che dovrebbero tenere conto degli effetti previsti dell'apertura dei mercati dei servizi ferroviari; 2. è coerente con gli elementi correlati ai trasporti contenuti nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima; 3. comprende investimenti nei corridoi della rete centrale TEN-T, definiti nel regolamento CEF, in linea con i rispettivi piani di lavoro sui corridoi della rete centrale TEN-T; 4. garantisce la complementarità degli investimenti al di fuori dei corridoi della rete centrale TEN-T, comprese le tratte transfrontaliere, fornendo alle reti urbane, alle regioni e alle comunità locali sufficiente connettività alla rete centrale TEN-T e ai suoi nodi;

Obiettivo strategico	Obiettivo specifico	Nome della condizione abilitante	Criteri di adempimento per la condizione abilitante
			<ol style="list-style-type: none"> 5. garantisce l'interoperabilità della rete ferroviaria e, se del caso, riferisce in merito all'implementazione dell'ERTMS a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/6 della Commissione¹; 6. promuove il trasporto multimodale, individuando le esigenze dei terminali multimodali o di trasbordo merci o passeggeri; 7. comprende misure rilevanti per la pianificazione delle infrastrutture volte a promuovere i combustibili alternativi, in linea con i pertinenti quadri strategici nazionali; 8. presenta i risultati della valutazione dei rischi per la sicurezza stradale in linea con le strategie nazionali per la sicurezza stradale, unitamente a una mappatura delle strade e delle sezioni interessate e definisce la priorità per i corrispondenti investimenti; 9. fornisce informazioni sulle risorse di finanziamento corrispondenti agli investimenti pianificati e necessari per coprire le spese di funzionamento e di manutenzione delle infrastrutture esistenti e di quelle pianificate.

¹ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/6 della Commissione, del 5 gennaio 2017, concernente il piano europeo di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (GU L 3 del 6.1.2017, pag. 6).

Obiettivo strategico	Obiettivo specifico	Nome della condizione abilitante	Criteri di adempimento per la condizione abilitante
<p>4. Un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali</p>	<p>FESR: rafforzare l'efficacia dei mercati del lavoro e l'accesso a un'occupazione di qualità, mediante lo sviluppo dell'innovazione e delle infrastrutture sociali</p> <p>FSE+: migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, promuovendo il lavoro autonomo e l'economia sociale</p>	<p>4.1. Quadro politico strategico per le politiche attive del mercato del lavoro</p>	<p>È in atto un quadro politico strategico per politiche attive del mercato del lavoro alla luce degli orientamenti per l'occupazione, che comprende:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. modalità per definire il profilo delle persone in cerca di occupazione e per valutare le loro esigenze; 2. informazioni su posti di lavoro e opportunità di occupazione, che tengano conto delle esigenze del mercato del lavoro; 3. modalità per garantire che progettazione, attuazione, sorveglianza e revisione del quadro siano condotte in stretta collaborazione con i portatori di interessi; 4. modalità per sorvegliare, valutare e rivedere le politiche attive del mercato del lavoro; 5. per gli interventi a favore dell'occupazione giovanile, percorsi mirati e basati su elementi di prova rivolti ai giovani che non lavorano né partecipano a un ciclo di istruzione o formazione, comprese misure di sensibilizzazione, basati su requisiti di qualità e che tengano conto di criteri per la qualità degli apprendistati e dei tirocini, anche nel quadro dell'attuazione dei sistemi di garanzia per i giovani.

Obiettivo strategico	Obiettivo specifico	Nome della condizione abilitante	Criteri di adempimento per la condizione abilitante
	modernizzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per valutare e anticipare le esigenze in termini di competenze e garantire un'assistenza e un sostegno tempestivi e su misura nel contesto dell'incontro tra domanda e offerta, delle transizioni e della mobilità nel mercato del lavoro		
	FESR: rafforzare l'efficacia dei mercati del lavoro e l'accesso a un'occupazione di qualità, mediante lo sviluppo dell'innovazione e delle infrastrutture sociali	4.2. Quadro strategico nazionale in materia di parità di genere	È in atto un quadro politico strategico nazionale o regionale per la parità di genere che comprende: 1. l'individuazione, sulla base di dati concreti, delle problematiche relative alla parità di genere; 2. misure atte ad affrontare le disuguaglianze di genere in termini di occupazione, retribuzione e pensione, e a promuovere l'equilibrio tra vita professionale e vita privata per donne e uomini, anche migliorando l'accesso all'educazione e alla cura della prima infanzia, inclusa la definizione di obiettivi, nel rispetto del ruolo e dell'autonomia delle parti sociali;

Obiettivo strategico	Obiettivo specifico	Nome della condizione abilitante	Criteri di adempimento per la condizione abilitante
	<p>promuovere una partecipazione equilibrata di donne e uomini al mercato del lavoro, parità di condizioni di lavoro e un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche attraverso l'accesso a servizi accessibili di assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti</p>		<ol style="list-style-type: none"> 3. modalità per la sorveglianza, la valutazione e la revisione del quadro politico strategico e dei metodi di raccolta dei dati basati su dati disaggregati per genere; 4. modalità per garantire che progettazione, attuazione, sorveglianza e revisione del quadro siano condotte in stretta collaborazione con i pertinenti portatori di interessi, compresi gli organismi per la parità di genere, le parti sociali e le organizzazioni della società civile.
	<p>FESR: migliorare l'accesso a servizi inclusivi e di qualità nell'ambito dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita mediante lo sviluppo di infrastrutture</p> <p>FSE+:</p>	<p>4.3. Quadro politico strategico per il sistema di istruzione e formazione a tutti i livelli</p>	<p>È in atto un quadro politico strategico nazionale o regionale per il sistema di istruzione e formazione che comprende:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sistemi basati su dati concreti per l'anticipazione e la previsione delle competenze; 2. meccanismi di monitoraggio dei percorsi di carriera dei laureati e diplomati e servizi di orientamento efficaci e di qualità per i discenti di tutte le età; 3. misure per garantire la parità di accesso, la partecipazione e il completamento di un'istruzione e una formazione inclusive, economicamente accessibili, non segregate, significative e di qualità e l'acquisizione di competenze chiave a tutti i livelli, inclusa l'istruzione superiore;

Obiettivo strategico	Obiettivo specifico	Nome della condizione abilitante	Criteri di adempimento per la condizione abilitante
	<p>migliorare la qualità, l'inclusività, l'efficacia e l'attinenza al mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e di formazione, anche attraverso la convalida dell'apprendimento non formale e informale, per sostenere l'acquisizione di competenze chiave, comprese le competenze imprenditoriali e digitali, e promuovendo l'introduzione di sistemi formativi duali e di apprendistati</p>		<ol style="list-style-type: none"> 4. un meccanismo di coordinamento riguardante tutti i livelli di istruzione e formazione, compresa l'istruzione superiore, e una chiara ripartizione delle responsabilità tra gli organismi nazionali e/o regionali pertinenti; 5. modalità per la sorveglianza, la valutazione e la revisione del quadro politico strategico; 6. misure per individuare gli adulti con un basso livello di competenze o di qualifiche e gli adulti provenienti da contesti socioeconomici svantaggiati e percorsi di miglioramento del livello delle competenze; 7. misure di sostegno agli insegnanti, ai formatori e al personale accademico in materia di metodi di apprendimento adeguati e di valutazione e convalida delle competenze chiave; 8. misure per promuovere la mobilità dei discenti e del personale e la collaborazione transnazionale degli erogatori di istruzione e formazione, anche mediante il riconoscimento dei risultati di apprendimento e delle qualifiche.

Obiettivo strategico	Obiettivo specifico	Nome della condizione abilitante	Criteri di adempimento per la condizione abilitante
	<p>promuovere l'apprendimento permanente, in particolare le opportunità di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione flessibili per tutti, tenendo conto delle competenze imprenditoriali e digitali, anticipando meglio il cambiamento e le nuove competenze richieste sulla base delle esigenze del mercato del lavoro, facilitando il riorientamento professionale e promuovendo la mobilità professionale;</p> <p>promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall'educazione e cura della prima infanzia, attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini dell'apprendimento per tutti e l'accessibilità per le persone con disabilità.</p>		

Obiettivo strategico	Obiettivo specifico	Nome della condizione abilitante	Criteri di adempimento per la condizione abilitante
	<p>FESR: promuovere l'inclusione socioeconomica delle comunità emarginate, delle famiglie a basso reddito e dei gruppi svantaggiati, incluse le persone con bisogni speciali, mediante azioni integrate riguardanti alloggi e servizi sociali</p> <p>FSE+: incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità, in particolare dei gruppi svantaggiati</p>	<p>4.4. Quadro politico strategico nazionale per l'inclusione sociale e la riduzione della povertà</p>	<p>È in atto un quadro politico o legislativo strategico nazionale o regionale per l'inclusione sociale e la riduzione della povertà, che comprende:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. una diagnosi basata su dati concreti relativi alla povertà e all'esclusione sociale, tra cui la povertà infantile, in particolare per quanto riguarda l'accesso paritario a servizi di qualità per i minori in situazioni di vulnerabilità, nonché la mancanza di fissa dimora, la segregazione spaziale e scolastica, l'accesso limitato a servizi e infrastrutture essenziali e le esigenze specifiche delle persone vulnerabili di tutte le età; 2. misure per prevenire e combattere la segregazione in tutti i settori, tra cui la protezione sociale, mercati del lavoro inclusivi e l'accesso a servizi di qualità per le persone vulnerabili, compresi i migranti e i rifugiati; 3. misure per passare dall'assistenza istituzionale a quella su base familiare e sul territorio; 4. modalità per garantire che progettazione, attuazione, sorveglianza e revisione del quadro siano condotte in stretta collaborazione con i pertinenti portatori di interessi, comprese le parti sociali e le pertinenti organizzazioni della società civile.

Obiettivo strategico	Obiettivo specifico	Nome della condizione abilitante	Criteri di adempimento per la condizione abilitante
	FSE+: promuovere l'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate come il popolo rom;	4.5. Quadro politico strategico nazionale per l'inclusione dei rom	<p>È in atto un quadro politico strategico nazionale per l'inclusione dei rom, che comprende:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. misure per accelerare l'integrazione dei rom, prevenire ed eliminare la segregazione, tenendo conto della dimensione di genere e della situazione dei giovani rom, e che definiscano valori base e target intermedi e finali misurabili; 2. modalità per la sorveglianza, la valutazione e la revisione delle misure di integrazione dei rom; 3. modalità per integrare l'inclusione dei rom a livello regionale e locale; 4. modalità per garantire che progettazione, attuazione, sorveglianza e revisione del quadro siano condotte in stretta collaborazione con la società civile rom e tutte gli altri portatori di interessi pertinenti, anche a livello regionale e locale.

Obiettivo strategico	Obiettivo specifico	Nome della condizione abilitante	Criteri di adempimento per la condizione abilitante
	<p>FESR: garantire parità di accesso all'assistenza sanitaria mediante lo sviluppo di infrastrutture, compresa l'assistenza sanitaria di base</p> <p>FSE+: migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendo l'accesso alla protezione sociale, prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità, anche per le persone con disabilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata</p>	<p>4.6. Quadro politico strategico per la sanità e l'assistenza di lunga durata</p>	<p>È in atto un quadro politico strategico nazionale o regionale per la sanità che comprende:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. una mappatura delle esigenze dell'assistenza sanitaria e dell'assistenza di lunga durata, anche in termini di personale medico e assistenziale, per garantire misure sostenibili e coordinate; 2. misure per garantire assistenza sanitaria e di lunga durata efficiente, sostenibile, accessibile e abbordabile, con attenzione particolare alle persone escluse dai sistemi di assistenza sanitaria e di lunga durata, comprese le persone più difficili da raggiungere; 3. misure per promuovere i servizi di assistenza su base familiare e sul territorio attraverso la deistituzionalizzazione, tra cui la prevenzione e l'assistenza sanitaria di base, le cure domiciliari e i servizi sul territorio.

ALLEGATO V

Modello per i programmi finanziati a titolo del FESR
(obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita"),
del FSE+, del Fondo di coesione, del JTF e del FEAMPA – articolo 21, paragrafo 3

CCI	
Titolo in inglese	[255 ¹]
Titolo nella(e) lingua(e) nazionale(i)	[255]
Versione	
Primo anno	[4]
Ultimo anno	[4]
Ammissibile a partire da	
Ammissibile fino a	
Numero della decisione della Commissione	
Data della decisione della Commissione	
Numero della decisione di modifica dello Stato membro	
Data di entrata in vigore della decisione di modifica dello Stato membro	
Trasferimento non rilevante (articolo 24, paragrafo 5, del regolamento CPR)	Sì/No
Regioni NUTS oggetto del programma (non pertinente per il FEAMPA)	
Fondo interessato o fondi interessati	<input type="checkbox"/> FESR
	<input type="checkbox"/> Fondo di coesione
	<input type="checkbox"/> FSE+
	<input type="checkbox"/> JTF
	<input type="checkbox"/> FEAMPA
Programma	<input type="checkbox"/> nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" solo per le regioni ultraperiferiche

¹ I numeri tra parentesi quadre si riferiscono al numero di caratteri senza spazi.

1. Strategia del programma: principali sfide di sviluppo e risposte strategiche¹

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera a), punti da i) a viii) e lettera a), punto x), e articolo 22, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (UE) .../...⁺ ("regolamento CPR")

Campo di testo [30 000]

Per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita":

Tabella 1

Obiettivo strategico o obiettivo specifico del JTF	Obiettivo specifico o priorità dedicata*	Giustificazione (sintesi)
		[2 000 per obiettivo specifico o priorità dedicata del FSE+ o obiettivo specifico del JTF]

* Priorità dedicate a norma del regolamento FSE+.

¹ Per i programmi limitati al sostegno dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del regolamento FSE+, la descrizione della strategia del programma non deve necessariamente riguardare le sfide di cui all'articolo 22, paragrafo 3, lettera a), punti i), ii) e vi), del regolamento CPR.

⁺ GU: inserire il numero del regolamento contenuto nel presente documento (ST 6674/21).

Per il FEAMPA:

Tabella 1A

Obiettivo strategico	Priorità	Analisi SWOT (per ciascuna priorità)	Giustificazione (sintesi)
		<p>Punti di forza [10 000 per priorità]</p> <p>Punti di debolezza [10 000 per priorità]</p> <p>Opportunità [10 000 per priorità]</p> <p>Minacce [10 000 per priorità]</p> <p>Individuazione delle esigenze sulla base dell'analisi SWOT e tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento FEAMPA [10 000 per priorità]</p>	[20 000 per priorità]

2. Priorità

Riferimento: articolo 22, paragrafo 2, e articolo 22, paragrafo 3, lettera c), del regolamento CPR

2.1. Priorità diverse dall'assistenza tecnica

2.1.1. Titolo della priorità [300] (da ripetere per ciascuna priorità)

<input type="checkbox"/> Questa è una priorità dedicata all'occupazione giovanile
<input type="checkbox"/> Questa è una priorità dedicata alle azioni sociali innovative
<input type="checkbox"/> Questa è una priorità dedicata al sostegno degli indigenti a titolo dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del regolamento FSE+*
<input type="checkbox"/> Questa è una priorità dedicata al sostegno degli indigenti a titolo dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera l), del regolamento FSE+ ¹
<input type="checkbox"/> Questa è una priorità dedicata all'obiettivo specifico di mobilità urbana di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto viii), del regolamento FESR e Fondo di coesione
<input type="checkbox"/> Questa è una priorità dedicata all'obiettivo specifico di connettività digitale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto v), del regolamento FESR e Fondo di coesione

* Se selezionato, andare alla sezione 2.1.1.2.

¹ Nel caso in cui le risorse a titolo dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera l), del regolamento FSE+ siano tenute in considerazione ai fini dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento FSE+.

2.1.1.1. Obiettivo specifico¹ (da ripetere per ciascun obiettivo specifico selezionato per priorità diverse dall'assistenza tecnica)

2.1.1.1.1. Interventi dei fondi

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punti i), iii), iv), v), vi) e vii. , del regolamento CPR

Le tipologie di azioni correlate - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto i), del regolamento CPR; articolo 6, paragrafo 2, del regolamento FSE+:

Campo di testo [8 000]

I principali gruppi di destinatari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iii), del regolamento CPR

Campo di testo [1 000]

Azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iv), del regolamento CPR e articolo 6 del regolamento FSE+

Campo di testo [2 000]

¹ Ad eccezione di un obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del regolamento FSE+.

Un'indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli strumenti territoriali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto v), del regolamento CPR

Campo di testo [2 000]

Le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vi), del regolamento CPR

Campo di testo [2 000]

L'utilizzo previsto degli strumenti finanziari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del regolamento CPR

Campo di testo [1 000]

2.1.1.1.2. Indicatori

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del regolamento CPR; articolo 8 del regolamento FESR e del regolamento FC

Tabella 2: indicatori di output

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regioni	ID [5]	Indicatore [255]	Unità di misura	Target intermedio (2024)	Target finale (2029)

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del regolamento CPR

Tabella 3: indicatori di risultato

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regioni	ID [5]	Indicatore [255]	Unità di misura	Valore base o di riferimento	Anno di riferimento	Target finale (2029)	Fonte dei dati [200]	Osservazioni [200]

2.1.1.1.3. Ripartizione indicativa delle risorse (UE) del programma per tipologia di intervento (non applicabile al FEAMPA)

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto viii), del regolamento CPR

Tabella 4: dimensione 1 - Campo di intervento

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)

Tabella 5: dimensione 2 - Forma di finanziamento

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)

Tabella 6: dimensione 3 - Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)

Tabella 7: dimensione 6 - Tematiche secondarie FSE+

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)

Tabella 8: dimensione 7 - Dimensione della parità di genere del FSE+*, FESR, Fondo di coesione e JTF

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)

* In linea di principio, un contributo del 40 % a titolo del FSE+ è destinato al tracciamento in materia di parità di genere. Il 100 % si applica quando lo Stato membro sceglie di ricorrere all'articolo 6 del regolamento FSE+ nonché ad azioni specifiche del programma in materia di parità di genere.

2.1.1.1.4. Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento per il FEAMPA

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera c), del regolamento CPR

Tabella 9: ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento per il FEAMPA

Priorità n.	Obiettivo specifico	Tipologia di intervento	Codice	Importo (in EUR)

2.1.1.2. Obiettivo specifico che affronta la deprivazione materiale¹

2.1.1.2.1. Interventi dei fondi

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, del regolamento CPR; articolo 20 e articolo 23, paragrafi 1 e 2, del regolamento FSE+

Tipologie di sostegno

Campo di testo [2 000]

¹ L'articolo 22, paragrafo 3, lettera d), del regolamento CPR non si applica all'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del regolamento FSE+.

Principali gruppi di destinatari

Campo di testo [2 000]

Descrizione dei regimi di sostegno nazionali o regionali

Campo di testo [2 000]

Criteri per la selezione delle operazioni¹

Campo di testo [4 000]

2.1.1.2.2. Indicatori

Tabella 2: indicatori di output

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	ID [5]	Indicatore [255]	Unità di misura

¹ Solo per programmi limitati all'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del regolamento FSE+.

Tabella 3: indicatori di risultato

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	ID [5]	Indicatore [255]	Unità di misura	Valore di riferimento	Anno di riferimento	Fonte dei dati [200]	Commenti [200]

2.2. Priorità Assistenza tecnica

2.2.1. Priorità per l'assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento CPR (ripetuta per ciascuna priorità di assistenza tecnica)

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera e), del regolamento CPR

2.2.1.1. Intervento dei fondi

Le tipologie di azioni correlate – articolo 22, paragrafo 3, lettera e), punto i), del regolamento CPR

Campo di testo [8 000]

I principali gruppi di destinatari - articolo 22, paragrafo 3, lettera e), punto iii), del regolamento CPR

Campo di testo [1 000]

2.2.1.2. Indicatori

Gli indicatori di output con i corrispondenti target intermedi e target finali

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera e), punto ii), del regolamento CPR

Tabella 2: indicatori di output

Priorità	Fondo	Categoria di regioni	ID [5]	Indicatore [255]	Unità di misura	Target intermedio (2024)	Target finale (2029)

2.2.1.3. Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera e), punto iv), del regolamento CPR

Tabella 4: dimensione 1 - Campo di intervento

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Codice	Importo (in EUR)

Tabella 7: dimensione 6 – Tematiche secondarie FSE+

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Codice	Importo (in EUR)

Tabella 8: dimensione 7 – Dimensione della parità di genere del FSE+*, FESR, Fondo di coesione e JTF

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Codice	Importo (in EUR)

* In linea di principio, un contributo del 40 % a titolo del FSE+ è destinato al tracciamento in materia di parità di genere. Il 100 % si applica quando lo Stato membro sceglie di ricorrere all'articolo 6 del regolamento FSE+ nonché ad azioni specifiche del programma in materia di parità di genere.

Tabella 9: ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipo di intervento per il FEAMPA

Priorità n.	Obiettivo specifico	Tipologia di intervento	Codice	Importo (in EUR)

2.2.2. Priorità per l'assistenza tecnica a norma dell'articolo 37, del regolamento CPR (ripetuta per ciascuna priorità di assistenza tecnica)

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera f), del regolamento CPR

2.2.2.1. Descrizione dell'assistenza tecnica a titolo di finanziamento non collegato ai costi – articolo 37, del regolamento CPR

Campo di testo [3 000]

2.2.2.2. Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera f), del regolamento CPR

Tabella 4: dimensione 1 - Campo di intervento

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Codice	Importo (in EUR)

Tabella 7: dimensione 6 – Tematiche secondarie FSE+

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Codice	Importo (in EUR)

Tabella 8: dimensione 7 – Dimensione della parità di genere del FSE+*, FESR, Fondo di coesione e JTF

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Codice	Importo (in EUR)

* In linea di principio, un contributo del 40 % a titolo del FSE+ è destinato al tracciamento in materia di parità di genere. Il 100 % si applica quando lo Stato membro sceglie di ricorrere all'articolo 6 del regolamento FSE+ nonché ad azioni specifiche del programma in materia di parità di genere.

Tabella 9: ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipo di intervento per il FEAMPA

Priorità n.	Obiettivo specifico	Tipologia di intervento	Codice	Importo (in EUR)

3. Piano di finanziamento

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera g), punti i), ii) e iii); articolo 112, paragrafi 1, 2 e 3; e articoli 14 e 26 del regolamento CPR

3.1. Trasferimenti e contributi¹

Riferimento: articoli 14, 26 e 27 del regolamento CPR

Modifica del programma concernente:	<input type="checkbox"/> contributo a InvestEU
	<input type="checkbox"/> trasferimento a strumenti in regime di gestione diretta o indiretta
	<input type="checkbox"/> trasferimento tra FESR, FSE+, Fondo di coesione o a un altro Fondo o ad altri Fondi

¹ Applicabile solo alle modifiche del programma, in linea con gli articoli 14 e 26, a eccezione dei trasferimenti complementari al JTF in linea con l'articolo 27 del regolamento CPR. I trasferimenti non incidono sulla ripartizione annuale delle dotazioni finanziarie a livello del QFP per uno Stato membro.

Tabella 15A: contributo a InvestEU* (ripartizione per anno)

Contributo da		Contributo a	Ripartizione per anno							
Fondo	Categoria di regioni	Finestra(e) InvestEU	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totale
FESR	Più sviluppate									
	In transizione									
	Meno sviluppate									
FSE+	Più sviluppate									
	In transizione									
	Meno sviluppate									
Fondo di coesione	N/A									
FEAMPA	N/A									

* Per ogni nuova richiesta di contributo, una modifica del programma stabilisce gli importi totali ogni anno, suddivisi per Fondo e per categoria di regione.

Tabella 15B: contributi a InvestEU* (sintesi)

	Categoria di regione	Finestra 1 Infrastrutture sostenibili (a)	Finestra 2 Innovazione e digitalizzazione (b)	Finestra 3 PMI (c)	Finestra 4 Investimenti sociali e competenze (d)	Totale (f)=(a)+(b)+(c)+(d)
FESR	Più sviluppate					
	Meno sviluppate					
	In transizione					
FSE+	Più sviluppate					
	Meno sviluppate					
	In transizione					

	Categoria di regione	Finestra 1 Infrastrutture sostenibili (a)	Finestra 2 Innovazione e digitalizzazione (b)	Finestra 3 PMI (c)	Finestra 4 Investimenti sociali e competenze (d)	Totale (f)=(a)+(b)+(c)+(d)
Fondo di coesione	N/A					
FEAMPA	N/A					
Totale						

* Importi cumulativi per tutti i contributi effettuati mediante modifiche del programma durante il periodo di programmazione. Per ogni nuova richiesta di contributo, una modifica del programma stabilisce gli importi totali ogni anno, suddivisi per Fondo e per categoria di regione.

Campo di testo [3 500] (giustificazione), che tenga in considerazione il modo in cui tali importi contribuiscono al conseguimento degli obiettivi strategici selezionati nel programma in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento InvestEU

Tabella 16A: trasferimenti a strumenti in regime di gestione diretta o indiretta* (ripartizione per anno)

Trasferimento da		Trasferimento a	Ripartizione per anno							
Fondo	Categoria di regioni	Strumento	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totale
FESR	Più sviluppate									
	In transizione									
	Meno sviluppate									

Trasferimento da		Trasferimento a	Ripartizione per anno							
Fondo	Categoria di regioni	Strumento	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totale
FSE+	Più sviluppate									
	In transizione									
	Meno sviluppate									
Fondo di coesione	N/A									
FEAMPA	N/A									

Tabella 16B: trasferimenti a strumenti in regime di gestione diretta o indiretta* (sintesi)

Fondo	Categoria di regione	Strumento 1 (a)	Strumento 2 (b)	Strumento 3 (c)	Strumento 4 (d)	Strumento 5** (e)	Totale (f)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e)
FESR	Più sviluppate						
	In transizione						
	Meno sviluppate						
FSE+	Più sviluppate						
	In transizione						
	Meno sviluppate						

Fondo	Categoria di regione	Strumento 1 (a)	Strumento 2 (b)	Strumento 3 (c)	Strumento 4 (d)	Strumento 5** (e)	Totale (f)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e)
Fondo di coesione	N/A						
FEAMPA	N/A						
Totale							

* Importi cumulativi per tutti i trasferimenti effettuati mediante modifiche del programma durante il periodo di programmazione. Per ogni nuova richiesta di trasferimento, una modifica del programma stabilisce gli importi totali trasferiti ogni anno, suddivisi per Fondo e per categoria di regione.

** I trasferimenti possono essere effettuati verso qualsiasi altro strumento in regime di gestione diretta o indiretta, se tale possibilità è prevista nell'atto di base. Il numero e i nomi dei pertinenti strumenti dell'Unione saranno specificati di conseguenza.

Campo di testo [3 500] (giustificazione)

Tabella 17A: trasferimenti tra FESR, FSE+ e Fondo di coesione o a un altro Fondo o ad altri Fondi* (ripartizione per anno)

Trasferimenti da		Trasferimenti a		Ripartizione per anno							
Fondo	Categoria di regioni	Fondo	Categoria di regioni (se pertinente)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totale
FESR	Più sviluppate	FESR, FSE+ o Fondo di coesione, FEAMPA, AMIF, ISF, BMVI									
	In transizione										
	Meno sviluppate										
FSE+	Più sviluppate										
	In transizione										
	Meno sviluppate										

Trasferimenti da		Trasferimenti a		Ripartizione per anno							
Fondo	Categoria di regioni	Fondo	Categoria di regioni (se pertinente)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totale
Fondo di coesione	N/A										
FEAMPA	N/A										

* Trasferimento ad altri programmi. I trasferimenti tra FESR e FSE+ possono essere effettuati solo all'interno della stessa categoria di regioni.

Tabella 17B: trasferimenti tra FESR, FSE+ e Fondo di coesione o a un altro Fondo o ad altri Fondi* (sintesi)

		FESR			FSE+			Fondo di coesione	FEAMPA	AMIF	ISF	BMVI	Totale
		Più sviluppate	In transizione	Meno sviluppate	Più sviluppate	In transizione	Meno sviluppate						
FESR	Più sviluppate												
	In transizione												
	Meno sviluppate												
FSE+	Più sviluppate												
	In transizione												
	Meno sviluppate												
Fondo di coesione	N/A												
FEAMPA	N/A												
Totale													

* Importi cumulativi per tutti i trasferimenti effettuati mediante modifiche del programma durante il periodo di programmazione. Per ogni nuova richiesta di trasferimento, una modifica del programma stabilisce gli importi totali trasferiti ogni anno, suddivisi per Fondo e per categoria di regione.

Campo di testo [3 500] (giustificazione)

3.2. JTF: dotazione nel programma e trasferimenti¹

3.2.1. Dotazione del JTF al programma prima dei trasferimenti per priorità (se pertinente)²

Riferimento: articolo 27 del regolamento CPR

Tabella 18: dotazione del JTF al programma conformemente all'articolo 3 del regolamento JTF, prima dei trasferimenti

Priorità 1 del JTF	
Priorità 2 del JTF	
	Totale

¹ I trasferimenti non incidono sulla ripartizione annuale delle dotazioni finanziarie a livello del QFP per uno Stato membro.

² Applicabile alla prima adozione di programmi con dotazione del JTF.

3.2.2. Trasferimenti al JTF come sostegno complementare¹ (se pertinente)

Il trasferimento al JTF	<input type="checkbox"/> riguarda i trasferimenti interni nell'ambito del programma con dotazione del JTF	
	<input type="checkbox"/> riguarda i trasferimenti da altri programmi al programma con dotazione del JTF	

¹ Compilare fornendo i dati suddivisi per programma ricevente. Nel caso in cui un programma sostenuto dal JTF riceva un sostegno complementare (cfr. articolo 27) nell'ambito del programma e da altri programmi occorre compilare tutte le tabelle della presente sezione. In occasione della prima adozione con dotazione del JTF, la presente sezione serve a confermare o correggere i trasferimenti preliminari proposti nell'accordo di partenariato.

Tabella 18A: trasferimenti al JTF nell'ambito del programma (ripartizione per anno)

Trasferimento da		Trasferimento a	Ripartizione per anno							
Fondo	Categoria di regioni	Priorità del JTF*	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totale
FESR	Più sviluppate	Priorità 1 del JTF								
	In transizione									
	Meno sviluppate									
FSE+	Più sviluppate	Priorità 2 del JTF								
	In transizione									
	Meno sviluppate									

* Le risorse del JTF dovrebbero essere integrate con le risorse del FESR o del FSE+ per la categoria di regioni in cui si trova il territorio interessato.

Tabella 18B: trasferimento delle risorse del FESR e del FSE+ al JTF nell'ambito del programma

		Dotazione del JTF nel programma* ripartita per categoria di regioni in cui si trova il territorio** (per priorità del JTF)	
		Priorità del JTF (per ciascuna priorità del JTF)	Importo
Trasferimento nell'ambito del programma* (sostegno complementare) per categoria di regioni			
FESR	Più sviluppate		
	In transizione		
	Meno sviluppate		
FSE+	Più sviluppate		
	In transizione		
	Meno sviluppate		
Totale	Più sviluppate		
	In transizione		
	Meno sviluppate		

* Programma con dotazione del JTF.

** Le risorse del JTF dovrebbero essere integrate con le risorse del FESR o del FSE+ per la categoria di regioni in cui si trova il territorio interessato.

Tabella 18C: trasferimenti al JTF dagli altri programmi (ripartizione per anno)

Trasferimento da		Trasferimento a	Ripartizione per anno							
Fondo	Categoria di regioni	Priorità del JTF*	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totale
FESR	Più sviluppate	Priorità 1 del JTF								
	In transizione									
	Meno sviluppate									
FSE+	Più sviluppate	Priorità 2 del JTF								
	In transizione									
	Meno sviluppate									

* Le risorse del JTF dovrebbero essere integrate con le risorse del FESR o del FSE+ per la categoria di regioni in cui si trova il territorio interessato.

Tabella 18D: trasferimento delle risorse del FESR e del FSE+ da altri programmi al JTF nel presente programma

		Sostegno complementare al JTF nel presente programma* per il territorio situato*** in una determinata categoria di regioni (per priorità):	
		Priorità del JTF	Importo
Trasferimenti da altri programmi** per categoria di regioni			
FESR	Più sviluppate		
	In transizione		
	Meno sviluppate		
FSE+	Più sviluppate		
	In transizione		
	Meno sviluppate		
Totale			

* Programma con dotazione del JTF, che riceve sostegno complementare dal FESR e dal FSE+.

** Programma che fornisce il sostegno complementare a titolo del FESR e del FSE+ (fonte).

*** Le risorse del JTF dovrebbero essere integrate con le risorse del FESR o del FSE+ per la categoria di regioni in cui si trova il territorio interessato.

Campo di testo [3 000] Giustificazione del trasferimento complementare dal FESR e dal FSE+ sulla base delle tipologie di intervento previste – articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto viii), del regolamento CPR

3.3. Trasferimenti tra categorie di regioni risultanti dal riesame intermedio

Tabella 19A: trasferimenti tra categorie di regioni, risultanti dal riesame intermedio, nell'ambito del programma (ripartizione per anno)

Trasferimento da	Trasferimento a	Ripartizione per anno			
Categoria di regioni	Categoria di regioni	2025	2026	2027	Totale
Più sviluppate	Più sviluppate /				
In transizione	In transizione /				
Meno sviluppate	Meno sviluppate				

* Applicabile solo al FESR e al FSE+.

Tabella 19B: trasferimenti tra categorie di regioni, risultanti dal riesame intermedio, ad altri programmi (ripartizione per anno)

Trasferimento da	Trasferimento a	Ripartizione per anno			
Categoria di regioni*	Categoria di regioni*	2025	2026	2027	Totale
Più sviluppate	Più sviluppate / In transizione / Meno sviluppate				
In transizione					
Meno sviluppate					

* Applicabile solo al FESR e al FSE+.

3.4. Ritrasferimenti¹

Tabella 20A: ritrasferimenti (ripartizione per anno)

Trasferimento da	Trasferimento a		Ripartizione per anno							
	Fondo	Categoria di regioni	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totale
InvestEU o altro strumento dell'Unione										
InvestEU	FESR	Più sviluppate								
Finestra 1		In transizione								
Finestra 2		Meno sviluppate								
Finestra 3	FSE+	Più sviluppate								
Finestra 4		In transizione								
Strumento dell'Unione 1		Meno sviluppate								
Strumento dell'Unione 2	Fondo di coesione	N/A								
[...]	FEAMPA	N/A								

¹ Applicabile solo alle modifiche del programma per le risorse ritrasferite da altri strumenti dell'Unione, compresi elementi dell'AMIF, dell'ISF e del BMVI, in regime di gestione diretta o indiretta, o da InvestEU.

Tabella 20B: ritrasferimenti* (sintesi)

Da / A	FESR			FSE+			Fondo di coesione	FEAMPA
	Più sviluppate	In transizione	Meno sviluppate	Più sviluppate	In transizione	Meno sviluppate		
InvestEU								
Finestra 1								
Finestra 2								
Finestra 3								
Finestra 4								
Strumento 1								
Strumento 2								
Strumento 3								
Strumento 4**								

* Importi cumulativi per tutti i trasferimenti effettuati mediante modifiche del programma durante il periodo di programmazione. Per ogni nuova richiesta di trasferimento, una modifica del programma stabilisce gli importi totali trasferiti ogni anno, suddivisi per Fondo e per categoria di regione.

** I trasferimenti possono essere effettuati verso qualsiasi altro strumento in regime di gestione diretta o indiretta, se tale possibilità è prevista nell'atto di base. Il numero e i nomi dei pertinenti strumenti dell'Unione saranno specificati di conseguenza.

3.5. Dotazioni finanziarie per anno

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera g), punto i), del regolamento CPR e articoli 3, 4, e 7 del regolamento JTF

Tabella 10: dotazioni finanziarie per anno

Fondo	Categoria di regioni	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2026 solo per il FEAMPA	2027		2027 solo per il FEAMPA	Totale
							Dotazione finanziaria senza importo di flessibilità	Importo di flessibilità		Dotazione finanziaria senza importo di flessibilità	Importo di flessibilità		
FESR*	Più sviluppate												
	In transizione												
	Meno sviluppate												
	Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate												
Totale													

Fondo	Categoria di regioni	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2026 solo per il FEAMPA	2027		2027 solo per il FEAMPA	Totale
							Dotazione finanziaria senza importo di flessibilità	Importo di flessibilità		Dotazione finanziaria senza importo di flessibilità	Importo di flessibilità		
FSE+*	Più sviluppate												
	In transizione												
	Meno sviluppate												
	Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate												
Totale													

Fondo	Categoria di regioni	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2026 solo per il FEAMPA	2027		2027 solo per il FEAMPA	Totale
							Dotazione finanziaria senza importo di flessibilità	Importo di flessibilità		Dotazione finanziaria senza importo di flessibilità	Importo di flessibilità		
JTF*	Risorse del regolamento JTF a norma dell'articolo 3												
	Risorse del regolamento JTF a norma dell'articolo 4												
	Risorse del regolamento JTF a norma dell'articolo 7 (collegate alle risorse del regolamento JTF a norma dell'articolo 3)												

Fondo	Categoria di regioni	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2026 solo per il FEAMPA	2027		2027 solo per il FEAMPA	Totale
							Dotazione finanziaria senza importo di flessibilità	Importo di flessibilità		Dotazione finanziaria senza importo di flessibilità	Importo di flessibilità		
	Risorse del regolamento JTF a norma dell'articolo 7 (collegate alle risorse del regolamento JTF a norma dell'articolo 4)												
Totale													
Fondo di coesione	N/A												
FEAMPA	N/A												
Totale													

* Importi dopo il trasferimento complementare al JTF.

3.6. Dotazioni finanziarie totali per fondo e cofinanziamento nazionale

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera g), punto ii), articolo 22, paragrafo 6, e articolo 36 del regolamento CPR

Per i programmi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" in cui l'assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento CPR era stata scelta nell'accordo di partenariato.

Tabella 11: dotazioni finanziarie totali per fondo e cofinanziamento nazionale

Obiettivo strategico / specifico del JTF numero o assistenza tecnica	Priorità	Base per il calcolo del sostegno dell'Unione (costo totale ammissibile o contributo pubblico)	Fondo	Categoria di regioni*	Contributo dell'Unione (a) = (g)+(h)	Ripartizione del contributo dell'Unione		Contributo nazionale (b)=(c)+(d)	Ripartizione indicativa del contributo nazionale		Totale (e)=(a)+(b)	Tasso di cofinanziamento (f)=(a)/(e)
						Contributo dell'Unione meno l'importo di flessibilità (g)	Importo di flessibilità (h)		pubblico (c)	privato (d)		
	Priorità 1	P/T	FESR	Più sviluppate								
In transizione												
Meno sviluppate												
Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate												

	Priorità 2		FSE+		Più sviluppate								
					In transizione								
					Meno sviluppate								
					Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate								
	Priorità 3		JTF**	Risorse a norma dell'articolo 3 del regolamento JTF									
				Risorse a norma dell'articolo 4 del regolamento JTF									
				Totale									
	Priorità 4		Fondo di coesione										
Assistenza tecnica	Priorità 5 Assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 4, del presente regolamento CPR		FESR o FSE+ o JTF o Fondo di coesione										

Assistenza tecnica	Priorità 6 Assistenza tecnica a norma dell'articolo 37, del presente regolamento CPR		FESR o FSE+ o JTF o Fondo di coesione											
			Totale FESR	Più sviluppate										
				In transizione										
				Meno sviluppate										
				Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate										
			Totale FSE+	Più sviluppate										
				In transizione										
				Meno sviluppate										
				Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate										

		JTF**	Risorse a norma dell'articolo 3 del regolamento JTF									
			Risorse a norma dell'articolo 4 del regolamento JTF									
		Totale Fondo di coesione										
		Totale generale										

- * Per il FESR: meno sviluppate, in transizione, più sviluppate e, se del caso, dotazione speciale per le regioni ultraperiferiche e le regioni nordiche scarsamente popolate. Per il FSE+: meno sviluppate, in transizione, più sviluppate e, se del caso, dotazione aggiuntiva per le regioni ultraperiferiche. Per il Fondo di coesione: non applicabile. Per l'assistenza tecnica, l'applicazione delle categorie di regione dipende dalla scelta di un fondo.
- ** Totale delle risorse del JTF, comprendenti il sostegno complementare trasferito dal FESR e dal FSE+. La tabella non comprende gli importi di cui all'articolo 7 del regolamento JTF. Nel caso dell'assistenza tecnica finanziata dal JTF, le risorse del JTF dovrebbero essere suddivise in risorse a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento JTF. Per l'articolo 4 del regolamento JTF non vi è alcun importo di flessibilità.

Per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita": i programmi che utilizzano l'assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 5, del regolamento CPR in funzione della scelta effettuata nell'accordo di partenariato.

Tabella 11: dotazioni finanziarie totali per fondo e contributo nazionale

Obiettivo strategico / specifico del JTF numero o assistenza tecnica	Priorità	Base per il calcolo del sostegno dell'Unione (costo totale ammissibile o contributo pubblico)	Fondo	Categoria di regioni*	Contributo dell'Unione (a)=(b)+(c)+(i)+(j)	Ripartizione del contributo dell'Unione				Contributo nazionale (d)=(e)+(f)	Ripartizione indicativa del contributo nazionale		Totale (g)=(a)+(d)	Tasso di cofinanziamento (h)=(a)/(g)
						Contributo dell'Unione		Importo di flessibilità			pubblico (e)	privato (f)		
						senza assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 5	per l'assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 5	senza assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 5	per l'assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 5**					
						(b)	(c)	(i)	(j)					
	Priorità 1	P/T	FESR	Più sviluppate										
				In transizione										
				Meno sviluppate										
				Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate										

	Priorità 2		FSE+	Più sviluppate										
				In transizione										
				Meno sviluppate										
				Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate										
	Priorità 3		JTF **	Risorse a norma dell'articolo 3 del regolamento JTF										
				Risorse a norma dell'articolo 4 del regolamento JTF										
				Totale										
	Priorità 4		Fondo di coesione											

Assistenza tecnica	Priorità 5 assistenza tecnica a norma dell'articolo 37, del presente regolamento CPR		FESR o FSE+ o JTF o Fondo di coesione												
			Totale FESR	Più sviluppate											
				In transizione											
				Meno sviluppate											
				Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate											
			Totale FSE+	Più sviluppate											
				In transizione											
				Meno sviluppate											
				Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate											

		JTF **	Risorse a norma dell'artic olo 3 del regolam ento JTF											
			Risorse a norma dell'artic olo 4 del regolam ento JTF											
			TotaleFondo di coesione											
Totale generale														

* Per il FESR e il FSE+: meno sviluppate, in transizione, più sviluppate e, se del caso, dotazione speciale per le regioni ultraperiferiche e le regioni nordiche scarsamente popolate. Per il Fondo di coesione: non applicabile. Per l'assistenza tecnica, l'applicazione delle categorie di regione dipende dalla scelta del fondo.

** Totale delle risorse del JTF, comprendenti il sostegno complementare trasferito dal FESR e dal FSE+. La tabella non comprende gli importi di cui all'articolo 7 del regolamento JTF. Nel caso dell'assistenza tecnica finanziata dal JTF, le risorse del JTF dovrebbero essere suddivise in risorse a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento JTF. Per l'articolo 4 del regolamento JTF non vi è alcun importo di flessibilità.

Per il FEAMPA:

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera g), punto iii), del regolamento CPR

Programmi del FEAMPA che utilizzano l'assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento CPR in funzione della scelta effettuata nell'accordo di partenariato.

Tabella 11A: dotazioni finanziarie totali per fondo e contributo nazionale

Priorità	Obiettivo specifico (nomenclatura definita nel regolamento FEAMPA)	Base di calcolo del sostegno dell'Unione	Contributo dell'Unione	Contributo pubblico nazionale	Totale	Tasso di cofinanziamento
Priorità 1	1.1.1.	Pubblico				
	1.1.2.	Pubblico				
	1.2	Pubblico				
	1.3	Pubblico				
	1.4	Pubblico				
	1.5	Pubblico				
	1.6	Pubblico				
Priorità 2	2.1	Pubblico				
	2.2	Pubblico				
Priorità 3	3.1	Pubblico				

Priorità	Obiettivo specifico (nomenclatura definita nel regolamento FEAMPA)	Base di calcolo del sostegno dell'Unione	Contributo dell'Unione	Contributo pubblico nazionale	Totale	Tasso di cofinanziamento
Priorità 4	4.1	Pubblico				
Assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento CPR	5.1	Pubblico				
Assistenza tecnica a norma dell'articolo 37, del regolamento CPR	5.2	Pubblico				

Programmi del FEAMPA che utilizzano l'assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 5, del regolamento CPR in funzione della scelta effettuata nell'accordo di partenariato.

Tabella 11A: dotazioni finanziarie totali per fondo e contributo nazionale

Priorità	Obiettivo specifico (nomenclatura definita nel regolamento FEAMPA)	Base per il calcolo del sostegno dell'Unione	Contributo dell'Unione		Contributo pubblico nazionale	Totale	Tasso di cofinanziamento*
			Contributo dell'Unione senza assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 5, del regolamento CPR	Contributo dell'Unione per assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 5, del regolamento CPR			
Priorità 1	1.1.1.	Pubblico					
	1.1.2.	Pubblico					
	1.2	Pubblico					
	1.3	Pubblico					
	1.4	Pubblico					
	1.5	Pubblico					
	1.6	Pubblico					

Priorità	Obiettivo specifico (nomenclatura definita nel regolamento FEAMPA)	Base per il calcolo del sostegno dell'Unione	Contributo dell'Unione		Contributo pubblico nazionale	Totale	Tasso di cofinanziamento*
			Contributo dell'Unione senza assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 5, del regolamento CPR	Contributo dell'Unione per assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 5, del regolamento CPR			
Priorità 2	2.1	Pubblico					
	2.2	Pubblico					
Priorità 3	3.1	Pubblico					
Priorità 4	4.1	Pubblico					
Assistenza tecnica (articolo 37 del regolamento CPR)	5.1	Pubblico					

4. Condizioni abilitanti

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera i), del regolamento CPR

Tabella 12: condizioni abilitanti

Condizioni abilitanti	Fondo	Obiettivo specifico (N/A al FEAMPA)	Adempimento della condizione abilitante	Criteri	Adempimento dei criteri	Riferimento ai documenti pertinenti	Giustificazione
			Si/No	Criterio 1	SÌ/NO	[500]	[1 000]
				Criterio 2	SÌ/NO		

5. Autorità del programma

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera k) e articoli 71 e 84 del regolamento CPR

Tabella 13: autorità del programma

Autorità del programma	Nome dell'istituzione [500]	Nome della persona di contatto [200]	Indirizzo di posta elettronica [200]
Autorità di gestione			
Autorità di audit			
Organismo che riceve i pagamenti della Commissione			
Ove applicabile, organo od organi che ricevono i pagamenti della Commissione in caso di assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 5, del regolamento CPR			
Funzione contabile qualora tale funzione sia affidata a un organismo diverso dall'autorità di gestione			

La ripartizione degli importi rimborsati per l'assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 5, qualora vengano individuati più organi per ricevere i pagamenti della Commissione.

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, del regolamento CPR

Tabella 13A: la porzione delle percentuali di cui all'articolo 36, paragrafo 5, lettera b), del regolamento CPR che sarebbe rimborsata agli organi che ricevono i pagamenti della Commissione in caso di assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 5, del regolamento CPR (in punti percentuali)

Organo 1	p.p.
Organo 2*	p.p.

* Numero di organi definiti da uno Stato membro.

6. Partenariato

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera h), del regolamento CPR

Campo di testo [10 000]

7. Comunicazione e visibilità

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera j), del regolamento CPR

Campo di testo [4 500]

8. Uso di costi unitari, somme forfettarie, tassi fissi e finanziamenti non collegati ai costi

Riferimento: articoli 94 e 95 del regolamento CPR

Tabella 14: uso di costi unitari, somme forfettarie, tassi fissi e finanziamenti non collegati ai costi

Impiego previsto degli articoli 94 e 95 del regolamento CPR	SÌ	NO
A partire dall'adozione, il programma farà uso dei rimborsi del contributo dell'Unione in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi fissi nell'ambito della priorità conformemente all'articolo 94 del regolamento CPR (se sì, compilare l'appendice 1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A partire dall'adozione, il programma farà uso dei rimborsi del contributo dell'Unione in base a finanziamenti non collegati ai costi conformemente all'articolo 95 del regolamento CPR (se sì, compilare l'appendice 2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Contributo dell'Unione in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi fissi

Modello per la trasmissione dei dati all'esame della Commissione
(articolo 94 del regolamento CPR)

Data di presentazione della proposta	

L'appendice 1 non è necessaria in caso si faccia uso delle opzioni semplificate in materia di costi (SCO) a livello di Unione stabilite nell'atto delegato di cui all'articolo 94, paragrafo 4, del regolamento CPR.

A. Sintesi degli elementi principali

Priorità	Fondo	Obiettivo specifico	Categoria di regioni	Stima della proporzione della dotazione finanziaria totale all'interno della priorità, alla quale si applicheranno le opzioni semplificate in materia di costi (SCO) in %	Tipologia(e) di operazione interessata		Indicatore che fa scattare il rimborso		Unità di misura dell'indicatore che fa scattare il rimborso	Tipologie di SCO (tabella standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi fissi)	Importo (in EUR) o percentuale (in caso di tassi fissi) delle SCO
					Codice ¹	Descrizione	Codice ²	Descrizione			

¹ Si intende il codice relativo alla dimensione "settore di intervento" di cui alla tabella 1 dell'allegato I del regolamento CPR e dell'allegato IV del regolamento FEAMPA.

² Si intende il codice di un indicatore comune, se del caso.

B. Informazioni dettagliate per tipologia di operazione (da compilare per ogni tipologia di operazione)

L'autorità di gestione ha beneficiato dell'assistenza di una società esterna per definire le opzioni semplificate in materia di costi riportate di seguito?

Se sì, specificare quale società esterna: Sì/No - Denominazione della società esterna

1. Descrizione della tipologia di operazione, compreso il calendario di attuazione ¹	
2. Obiettivi specifici	
3. Indicatore che fa scattare il rimborso ²	
4. Unità di misura dell'indicatore che fa scattare il rimborso	
5. Tabella standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi fissi	
6. Importo per unità di misura o percentuale (per i tassi fissi) delle SCO	

¹ Data di inizio prevista per la selezione delle operazioni e data di fine prevista per il loro completamento (articolo 63, paragrafo 5, del regolamento CPR).

² In caso di operazioni che prevedono varie opzioni semplificate in materia di costi che coprono diverse categorie di costi, diversi progetti o fasi successive di un'operazione, i campi da 3 a 11 devono essere compilati per ciascun indicatore che fa scattare il rimborso.

7. Categorie di costi coperte da costi unitari, somme forfettarie o tassi fissi	
8. Tali categorie di costi coprono tutte le spese ammissibili per l'operazione? (SÌ/NO)	
9. Metodo per l'adeguamento o gli adeguamenti ¹	
10. Verifica del conseguimento delle unità - descrivere di quali documenti/sistemi si servirà per verificare il conseguimento delle unità consegnate - descrivere cosa sarà verificato durante le verifiche di gestione e da chi - descrivere quali saranno le modalità di raccolta e conservazione dei dati/documenti pertinenti	
11. Possibili incentivi perversi, misure di mitigazione ² e stima del livello di rischio (alto/medio/basso)	

¹ Ove opportuno, indicare la frequenza e la tempistica dell'adeguamento unitamente a un chiaro riferimento a un indicatore specifico (compreso il link al sito web in cui l'indicatore è pubblicato, se del caso).

² Indicare se sussistono potenziali ripercussioni negative sulla qualità delle operazioni sostenute e, in caso affermativo, quali misure (ad esempio garanzia della qualità) saranno intraprese per compensare tale rischio.

12. Importo totale (nazionale e dell'Unione) che dovrebbe essere rimborsato dalla Commissione su tale base	
--	--

C. Calcolo della tabella standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi fissi

1. Fonte dei dati usati per calcolare la tabella standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi fissi (chi ha prodotto, raccolto e registrato i dati, dove sono conservati, date limite, convalida, ecc.).

--

2. Specificare perché il metodo e il calcolo proposti in base all'articolo 94, paragrafo 2, sono rilevanti per la tipologia di operazione.

--

3. Specificare come sono stati eseguiti i calcoli, includendo in particolare eventuali ipotesi formulate in termini di qualità e quantità. Ove pertinente, dovrebbero essere impiegati e, se richiesto, trasmessi prove statistiche e parametri di riferimento in un formato utilizzabile dalla Commissione.

--

4. Illustrare come si è garantito che il calcolo della tabella standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi fissi comprendesse solo le spese ammissibili.

5. Valutazione della/delle autorità di audit degli importi e della metodologia di calcolo e delle modalità per garantire la verifica, la qualità, la raccolta e la conservazione dei dati.

Contributo dell'Unione basato su finanziamenti non collegati ai costi

Modello per la trasmissione dei dati all'esame della Commissione
(articolo 95 del regolamento CPR)

Data di presentazione della proposta	

L'appendice 2 non è necessaria in caso di importi per finanziamenti non collegati ai costi a livello di Unione stabiliti nell'atto delegato di cui all'articolo 95, paragrafo 4, del regolamento CPR.

A. Sintesi degli elementi principali

Priorità	Fondo	Obiettivo specifico	Categoria di regioni	Importo coperto dai finanziamenti non collegati ai costi	Tipologia(e) di operazione interessata		Condizioni da soddisfare/Risultati da conseguire che fanno scattare il rimborso da parte della Commissione	Indicatore		Unità di misura per le condizioni da soddisfare/risultati da conseguire che fanno scattare il rimborso da parte della Commissione	Tipo di metodologia di rimborso che si prevede di utilizzare per rimborsare il beneficiario o i beneficiari
					Codice ¹	Descrizione		Codice ²	Descrizione		

¹ Si intende il codice relativo alla dimensione "settore di intervento" di cui alla tabella 1 dell'allegato I del regolamento CPR e dell'allegato IV del regolamento FEAMPA.

² Si intende il codice di un indicatore comune, se del caso.

B. Informazioni dettagliate per tipologia di operazione (da compilare per ogni tipologia di operazione)

1. Descrizione della tipologia di operazione			
2. Obiettivi specifici			
3. Condizioni da soddisfare o risultati da conseguire			
4. Termine per l'adempimento delle condizioni da soddisfare o dei risultati da conseguire			
5. Definizione dell'indicatore			
6. Unità di misura per le condizioni da soddisfare/risultati da conseguire che fanno scattare il rimborso da parte della Commissione			
7. Risultati tangibili intermedi (se pertinente) che fanno scattare il rimborso da parte della Commissione, con relativo calendario	Risultati tangibili intermedi	Data prevista	Importi (in EUR)
8. Importo totale (compresi i finanziamenti nazionali e dell'Unione)			
9. Metodo per l'adeguamento o gli adeguamenti			

<p>10. Verifica del conseguimento del risultato o dell'adempimento della condizione (e se del caso, dei risultati tangibili intermedi)</p> <ul style="list-style-type: none"> - descrivere di quali documenti/sistema ci si servirà per verificare il conseguimento del risultato o l'adempimento della condizione (e se del caso, dei risultati tangibili intermedi); - descrivere in che modo saranno effettuate le verifiche di gestione (comprese quelle in loco) e da chi; - descrivere quali saranno le modalità di raccolta e conservazione dei dati/documenti pertinenti 	
<p>11. Uso di sovvenzioni sotto forma di finanziamenti non collegati a costi</p> <p>La sovvenzione fornita dallo Stato membro ai beneficiari assume la forma di un finanziamento non collegato ai costi? [SÌ/NO]</p>	
<p>12. Disposizioni per garantire la pista di controllo</p> <p>Elencare gli organismi responsabili di tali disposizioni.</p>	

Elenco delle operazioni pianificate di importanza strategica
(articolo 22, paragrafo 3, del regolamento CPR)

Campo di testo [2 000]

Piano d'azione FEAMPA per ciascuna regione ultraperiferica

NB: da riprodurre per ciascuna regione ultraperiferica

Modello per la trasmissione dei dati all'esame della Commissione

Nome della regione ultraperiferica	
------------------------------------	--

A. Descrizione della strategia per uno sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca e per lo sviluppo dell'economia blu sostenibile

Campo di testo [30 000]

B. Descrizione delle principali azioni previste e mezzi finanziari corrispondenti

Descrizione delle azioni principali	Importo FEAMPA assegnato (in EUR)
Sostegno strutturale al settore della pesca e dell'acquacoltura nell'ambito del FEAMPA Campo di testo [10 000]	
Compensazione dei costi aggiuntivi a norma dell'articolo [21] del regolamento FEAMPA Campo di testo [10 000]	
Altri investimenti nell'economia blu sostenibile necessari per conseguire uno sviluppo costiero sostenibile Campo di testo [10 000]	
TOTALE	

C. Descrizione delle sinergie con altre fonti di finanziamento dell'Unione

Campo di testo [10 000]

D. Finanziamenti supplementari per l'attuazione della compensazione dei costi aggiuntivi
(aiuti di Stato)

Informazioni da comunicare per ogni regime di aiuti/aiuto ad hoc previsto

Regione	Denominazione della regione o delle regioni (NUTS) ¹	...
Autorità che concede l'aiuto	Nome	...
	Indirizzo postale	...
	Indirizzo internet	...
Titolo della misura di aiuto	...	
Base giuridica nazionale (riferimento alla pertinente pubblicazione nazionale ufficiale)	...	
Link al testo integrale della misura di aiuto	...	

¹ NUTS — Nomenclatura delle unità territoriali statistiche. Generalmente, la regione è specificata a livello 2. Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1), modificato dal regolamento (UE) 2016/2066 della Commissione, del 21 novembre 2016, che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 322 del 29.11.2016, pag. 1).

Tipo di misura	<input type="checkbox"/> Regime	
	<input type="checkbox"/> Aiuto ad hoc	Denominazione del beneficiario e del gruppo ¹ cui appartiene
Modifica di un regime di aiuti o di un aiuto ad hoc esistenti		Numero di riferimento dell'aiuto attribuito dalla Commissione
	<input type="checkbox"/> Proroga
	<input type="checkbox"/> Modifica
Durata ²	<input type="checkbox"/> Regime	Dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa
Data di concessione ³	<input type="checkbox"/> Aiuto ad hoc	gg/mm/aaaa

¹ Ai sensi delle norme in materia di concorrenza previste nel trattato e ai fini della presente sezione, per impresa si intende qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento (vedi decisione della Corte di Giustizia Causa C-222/04, Ministero dell'Economia e delle Finanze/Cassa di Risparmio di Firenze SpA e altri (Racc. 2006, pag. I-289).). La Corte di giustizia ha stabilito che le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa (Causa C-382/99 Paesi Bassi/Commissione (Raccolta 2002 pag. I-5163).

² Periodo durante il quale l'autorità che concede l'aiuto può impegnarsi a concedere l'aiuto.

³ "Data di concessione degli aiuti": data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti;

Settori economici interessati	<input type="checkbox"/> Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti	
	<input type="checkbox"/> Limitato a settori specifici: specificare a livello di gruppo NACE ¹
Tipo di beneficiario	<input type="checkbox"/> PMI	
	<input type="checkbox"/> Grande impresa	
Bilancio	Importo totale annuo della dotazione prevista del regime ²	Valuta nazionale ... (importo intero) ...
	Importo totale dell'aiuto ad hoc concesso all'impresa ³	Valuta nazionale ... (importo intero) ...
	<input type="checkbox"/> Per le garanzie ⁴	Valuta nazionale ... (importo intero) ...

¹ NACE Rev. 2 — Classificazione statistica delle attività economiche nell'Unione europea. Generalmente, il settore è specificato a livello di gruppo.

² Per un regime di aiuti: indicare l'importo annuo totale della dotazione prevista del regime o la riduzione stimata del gettito fiscale annuo per tutti gli strumenti di aiuto contemplati dal regime.

³ Per un aiuto ad hoc: indicare l'importo globale dell'aiuto/minor gettito fiscale.

⁴ Per le garanzie: indicare l'importo (massimo) dei prestiti garantiti.

Strumento di aiuto	<input type="checkbox"/> Sovvenzione/Contributo in conto interessi
	<input type="checkbox"/> Prestito/Anticipo rimborsabile
	<input type="checkbox"/> Garanzia (se del caso con un riferimento alla decisione della Commissione ¹)
	<input type="checkbox"/> Agevolazione fiscale o esenzione fiscale
	<input type="checkbox"/> Misura per il finanziamento del rischio
	<input type="checkbox"/> Altro (specificare) ...
Motivazione	<p>Indicare il motivo per cui è stato istituito un regime di aiuti di Stato o è stato concesso un aiuto ad hoc, anziché un aiuto nell'ambito del FEAMPA:</p> <input type="checkbox"/> misura non contemplata dal programma nazionale <input type="checkbox"/> definizione delle priorità nell'assegnazione dei fondi nell'ambito del programma nazionale <input type="checkbox"/> finanziamenti non più disponibili nell'ambito del FEAMPA <input type="checkbox"/> Altro (specificare)

¹ Se applicabile, riferimento alla decisione della Commissione che approva la metodologia utilizzata ai fini del calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo.

ALLEGATO VI

Modello di programma per l'AMIF, l'ISF e il BMVI – articolo 21, paragrafo 3

Numero CCI	
Titolo in inglese	[255 ¹]
Titolo nella lingua nazionale	[255]
Versione	
Primo anno	[4]
Ultimo anno	[4]
Ammissibile a partire da	
Ammissibile fino a	
Numero della decisione della Commissione	
Data della decisione della Commissione	
Numero della decisione di modifica dello Stato membro	
Data di entrata in vigore della decisione di modifica dello Stato membro	
Trasferimento non rilevante (articolo 24, paragrafo 5, del regolamento CPR)	Si/No

¹ Il numero tra parentesi quadre si riferisce al numero di caratteri senza spazi.

1. Strategia del programma: principali sfide di sviluppo e risposte strategiche

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera a), punti iii), iv), v) e ix), del regolamento (UE).../...⁺ ("regolamento CPR")

Questa sezione illustra in che modo il programma intende affrontare le principali sfide individuate a livello nazionale in base alla valutazione delle esigenze e/o strategie locali, regionali e nazionali. Offre una panoramica dello stato di attuazione dell'acquis dell'Unione pertinente e dei progressi compiuti nella realizzazione dei piani d'azione dell'Unione e descrive in che modo il Fondo sosterrà il loro sviluppo durante il periodo di programmazione.

Campo di testo [15 000]

2. Obiettivi specifici (da ripetere per ciascun obiettivo specifico diverso dall'assistenza tecnica)

Riferimento: articolo 22, paragrafi 2 e 4, del regolamento CPR

⁺ GU: inserire il numero del regolamento contenuto nel presente documento (ST 6674/21).

2.1. Titolo dell'obiettivo specifico [300]

2.1.1. Descrizione di un obiettivo specifico

Questa sezione illustra, per ogni obiettivo specifico, la situazione iniziale e le sfide principali e propone risposte con il sostegno del Fondo. Descrive quali misure di attuazione sono affrontate con il sostegno del Fondo. Fornisce un elenco indicativo delle azioni nell'ambito di applicazione degli articoli 3 e 4 dei regolamenti AMIF, ISF e BMVI.

In particolare: per il sostegno operativo, fornisce una spiegazione in linea con l'articolo 21 del regolamento AMIF, l'articolo 16 del regolamento ISF o gli articoli 16 e 17 del regolamento BMVI. Comprende un elenco indicativo dei beneficiari e delle loro responsabilità stabilite per legge e le mansioni principali da sostenere.

Se pertinente, uso degli strumenti finanziari previsto.

Campo di testo [16 000]

2.1.2. Indicatori

Riferimento: articolo 22, paragrafo 4, lettera e), del regolamento CPR

Tabella 1: indicatori di output

Obiettivo specifico	ID [5]	Indicatore [255]	Unità di misura	Target intermedio (2024)	Target finale (2029)

Tabella 2: indicatori di risultato

Obiettivo specifico	ID [5]	Indicatore [255]	Unità di misura	Valore base	Unità di misura per valore base	Anno, o anni, di riferimento	Target finale (2029)	Unità di misura per il target	Fonte dei dati [200]	Osservazioni [200]

2.1.3. Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento

Riferimento: articolo 22, paragrafo 5, del regolamento CPR; articolo 16, paragrafo 12, del regolamento AMIF; articolo 13, paragrafo 12, del regolamento ISF o articolo 13, paragrafo 18, del regolamento BMVI

Tabella 3: ripartizione indicativa

Obiettivo specifico	Tipologia di intervento	Codice	Importo indicativo (in EUR)

2.2. Assistenza tecnica

2.2.1. Descrizione

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera f); articolo 36, paragrafo 5; articolo 37; articolo 95 del regolamento CPR

Campo di testo [5 000] (assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 5, del regolamento CPR)
Campo di testo [3 000] (assistenza tecnica a norma dell'articolo 37, del regolamento CPR)

2.2.2. Ripartizione indicativa dell'assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 5 e dell'articolo 37 del regolamento CPR

Tabella 4: ripartizione indicativa

Tipologia di intervento	Codice	Importo indicativo (in EUR)

3. Piano di finanziamento

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera g), del regolamento CPR

3.1. Dotazioni finanziarie per anno

Tabella 5: dotazioni finanziarie per anno

Fondo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totale

3.2. Dotazioni finanziarie totali

Tabella 6: dotazioni finanziarie totali per fondo e contributo nazionale

Obiettivo specifico (OS)	Tipologia di azione	Base per il calcolo del sostegno dell'Unione (totale o pubblico)	Contributo dell'Unione (a)	Contributo nazionale (b)=(c)+(d)	Ripartizione indicativa del contributo nazionale		Totale e=(a)+(b)	Tasso di cofinanziamento (f) = (a)/(e)
					Fonti pubbliche (c)	Fonti private (d)		
OS 1	Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento AMIF							
	Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento AMIF							
	Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento AMIF							

Obiettivo specifico (OS)	Tipologia di azione	Base per il calcolo del sostegno dell'Unione (totale o pubblico)	Contributo dell'Unione (a)	Contributo nazionale (b)=(c)+(d)	Ripartizione indicativa del contributo nazionale		Totale e=(a)+(b)	Tasso di cofinanziamento (f) = (a)/(e)
					Fonti pubbliche (c)	Fonti private (d)		
	Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento AMIF							
	Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento BMVI (regime di transito speciale)							
	Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento AMIF							
	Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento BMVI							
Totale per l'OS 1								

Obiettivo specifico (OS)	Tipologia di azione	Base per il calcolo del sostegno dell'Unione (totale o pubblico)	Contributo dell'Unione (a)	Contributo nazionale (b)=(c)+(d)	Ripartizione indicativa del contributo nazionale		Totale e=(a)+(b)	Tasso di cofinanziamento (f) = (a)/(e)
					Fonti pubbliche (c)	Fonti private (d)		
OS 2	Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento AMIF							
	Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento AMIF							
	Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento AMIF							
	Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento AMIF							
	Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento ISF o con l'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento BMVI o con l'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento AMIF							
Totale per l'OS 2								

Obiettivo specifico (OS)	Tipologia di azione	Base per il calcolo del sostegno dell'Unione (totale o pubblico)	Contributo dell'Unione (a)	Contributo nazionale (b)=(c)+(d)	Ripartizione indicativa del contributo nazionale		Totale e=(a)+(b)	Tasso di cofinanziamento (f) = (a)/(e)
					Fonti pubbliche (c)	Fonti private (d)		
OS 3	Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento ISF o con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento AMIF							
	Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento ISF o con l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento AMIF							
	Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento ISF o con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento AMIF							
	Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento ISF o con l'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento AMIF							
	Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento ISF o con l'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento AMIF							
Totale per l'OS 3								

Obiettivo specifico (OS)	Tipologia di azione	Base per il calcolo del sostegno dell'Unione (totale o pubblico)	Contributo dell'Unione (a)	Contributo nazionale (b)=(c)+(d)	Ripartizione indicativa del contributo nazionale		Totale e=(a)+(b)	Tasso di cofinanziamento (f) = (a)/(e)
					Fonti pubbliche (c)	Fonti private (d)		
OS 4	Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento AMIF							
	Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento AMIF							
	Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento AMIF							
	Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento AMIF							
	Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento AMIF							
	Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 19 del regolamento AMIF							

Obiettivo specifico (OS)	Tipologia di azione	Base per il calcolo del sostegno dell'Unione (totale o pubblico)	Contributo dell'Unione (a)	Contributo nazionale (b)=(c)+(d)	Ripartizione indicativa del contributo nazionale		Totale e=(a)+(b)	Tasso di cofinanziamento (f) = (a)/(e)
					Fonti pubbliche (c)	Fonti private (d)		
	Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 20 del regolamento AMIF ("trasferimento verso")							
	Azioni cofinanziate in linea con l'articolo 20 del regolamento AMIF ("trasferimento da")							
Totale per l'OS 4								
Assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 5, del regolamento CPR								
Assistenza tecnica a norma dell'articolo 37, del regolamento CPR								
Totale generale								

Tabella 6A: piano d'impegno

Categoria	Numero di persone all'anno						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Reinsediamento							
Ammissione umanitaria in linea con l'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento AMIF							
Ammissione umanitaria di persone vulnerabili in linea con l'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento AMIF							
Trasferimento di richiedenti o beneficiari di protezione internazionale ("trasferimento verso")							
Trasferimento di richiedenti o beneficiari di protezione internazionale ("trasferimento da")							
[altre categorie]							

3.3. Trasferimenti

Tabella 7: trasferimenti tra fondi a gestione concorrente¹

Fondo / strumento beneficiario \ Fondo / strumento trasferente	AMIF	ISF	BMVI	FESR	FSE+	Fondo di coesione	FEAMPA	Totale
AMIF								
ISF								
BMVI								
Totale								

¹ Importi cumulativi per tutti i trasferimenti durante il periodo di programmazione.

Tabella 8: trasferimenti a strumenti in regime di gestione diretta o indiretta¹

	Importo del trasferimento
Strumento 1 [denominazione]	
Strumento 2 [denominazione]	
Totale	

4. Condizioni abilitanti

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera i), del regolamento CPR

Tabella 9: condizioni abilitanti orizzontali

Condizione abilitante	Adempimento della condizione abilitante	Criteri	Adempimento dei criteri	Riferimento ai documenti pertinenti	Giustificazione
		Criterio 1	SÌ/NO	[500]	[1 000]
		Criterio 2			

¹ Importi cumulativi per tutti i trasferimenti durante il periodo di programmazione.

5. Autorità del programma

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera k), e articoli 71 e 84, del regolamento CPR

Tabella 10: autorità del programma

	Nome dell'istituzione [500]	Nome e carica della persona di contatto [200]	Indirizzo di posta elettronica [200]
Autorità di gestione			
Autorità di audit			
Organismo che riceve i pagamenti della Commissione			

6. Partenariato

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera h), del regolamento CPR

Campo di testo [10 000]

7. Comunicazione e visibilità

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera j), del regolamento CPR

Campo di testo [4 500]

8. Uso di costi unitari, somme forfettarie, tassi fissi e finanziamenti non collegati ai costi

Riferimento: articoli 94 e 95 del regolamento CPR

Impiego previsto degli articoli 94 e 95, del regolamento CPR	SÌ	NO
A partire dall'adozione, il programma farà uso dei rimborsi del contributo dell'Unione in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi fissi nell'ambito della priorità conformemente all'articolo 94 del regolamento CPR (se sì, compilare l'appendice 1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A partire dall'adozione, il programma farà uso dei rimborsi del contributo dell'Unione in base a finanziamenti non collegati ai costi conformemente all'articolo 95 del regolamento CPR (se sì, compilare l'appendice 2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Contributo dell'Unione in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi fissi

Modello per la trasmissione dei dati all'esame della Commissione

(articolo 94 del regolamento CPR)

Data di presentazione della proposta	

L'appendice 1 non è necessaria in caso si faccia uso delle opzioni semplificate in materia di costi (SCO) a livello di Unione stabilite nell'atto delegato di cui all'articolo 94, paragrafo 4, del regolamento CPR.

A. Sintesi degli elementi principali

Obiettivo specifico	Stima della proporzione della dotazione finanziaria totale all'interno dell'obiettivo specifico, alla quale si applicheranno le opzioni semplificate in materia di costi (SCO) in %	Tipologia(e) di operazione interessata		Indicatore che fa scattare il rimborso		Unità di misura dell'indicatore che fa scattare il rimborso	Tipologie di SCO (tabella standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi fissi)	Importo (in EUR) o percentuale (in caso di tassi fissi) delle SCO
		Codice ¹	Descrizione	Codice ²	Descrizione			

¹ Si intende il codice che figura nell'allegato VI dei regolamenti AMIF, BMVI e ISF.

² Si intende il codice di un indicatore comune, se del caso.

B. Informazioni dettagliate per tipologia di operazione (da compilare per ogni tipologia di operazione)

L'autorità di gestione ha beneficiato dell'assistenza di una società esterna per definire le opzioni semplificate in materia di costi riportate di seguito?

Se sì, specificare quale società esterna: Sì/No - Denominazione della società esterna

1. Descrizione della tipologia di operazione, compreso il calendario di attuazione ¹	
2. Obiettivi specifici	
3. Indicatore che fa scattare il rimborso ²	
4. Unità di misura dell'indicatore che fa scattare il rimborso	
5. Tabella standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi fissi	
6. Importo per unità di misura o percentuale (per i tassi fissi) delle SCO	

¹ Data di inizio prevista per la selezione delle operazioni e data di fine prevista per il loro completamento (articolo 63, paragrafo 5, del regolamento CPR).

² In caso di operazioni che prevedono varie opzioni semplificate in materia di costi che coprono diverse categorie di costi, diversi progetti o fasi successive di un'operazione, i campi da 3 a 11 devono essere compilati per ciascun indicatore che fa scattare il rimborso.

7. Categorie di costi coperte da costi unitari, somme forfettarie o tassi fissi	
8. Tali categorie di costi coprono tutte le spese ammissibili per l'operazione? (SÌ/NO)	
9. Metodo per l'adeguamento o gli adeguamenti ¹	
10. Verifica del conseguimento delle unità [consegnate] - descrivere di quali documenti/sistema ci si servirà per verificare il conseguimento delle unità consegnate - descrivere cosa sarà verificato durante le verifiche di gestione e da chi - descrivere quali saranno le modalità di raccolta e conservazione dei dati/documenti pertinenti	
11. Possibili incentivi perversi, misure di mitigazione ² e stima del livello di rischio (alto/medio/basso)	

¹ Ove opportuno, indicare la frequenza e la tempistica dell'adeguamento unitamente a un chiaro riferimento a un indicatore specifico (compreso il link al sito web in cui l'indicatore è pubblicato, se del caso).

² Indicare se sussistono potenziali ripercussioni negative sulla qualità delle operazioni sostenute e, in caso affermativo, quali misure (ad esempio garanzia della qualità) saranno intraprese per compensare tale rischio.

12. Importo totale (nazionale e dell'Unione) che dovrebbe essere rimborsato dalla Commissione su tale base	
--	--

C. Calcolo della tabella standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi fissi

1. Fonte dei dati usati per calcolare la tabella standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi fissi (chi ha prodotto, raccolto e registrato i dati, dove sono conservati, date limite, convalida, ecc.).

--

2. Specificare perché il metodo e il calcolo proposti in base all'articolo 94, paragrafo 2, del regolamento CPR sono rilevanti per la tipologia di operazione.

--

3. Specificare come sono stati eseguiti i calcoli, includendo in particolare eventuali ipotesi formulate in termini di qualità e quantità. Ove pertinente, dovrebbero essere impiegati e, se richiesto, trasmessi prove statistiche e parametri di riferimento in un formato utilizzabile dalla Commissione.

4. Illustrare come si è garantito che il calcolo della tabella standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi fissi comprendesse solo le spese ammissibili.

5. Valutazione della/delle autorità di audit degli importi e della metodologia di calcolo e delle modalità per garantire la verifica, la qualità, la raccolta e la conservazione dei dati.

Contributo dell'Unione basato su finanziamenti non collegati ai costi

Modello per la trasmissione dei dati all'esame della Commissione
(articolo 95 del regolamento CPR)

Data di presentazione della proposta	

L'appendice 2 non è necessaria in caso di importi per finanziamenti non collegati ai costi a livello di Unione stabiliti nell'atto delegato di cui all'articolo 95, paragrafo 4, del regolamento CPR.

A. Sintesi degli elementi principali

Obiettivo specifico	Importo coperto dai finanziamenti non collegati ai costi	Tipologia(e) di operazione interessata		Condizioni da soddisfare/Risultati da conseguire che fanno scattare il rimborso da parte della Commissione	Indicatore		Unità di misura per le condizioni da soddisfare/risultati da conseguire che fanno scattare il rimborso da parte della Commissione	Tipo di metodologia di rimborso che si prevede di utilizzare per rimborsare il beneficiario o i beneficiari
		Codice ¹	Descrizione		Codice ²	Descrizione		

¹ Fa riferimento al codice che figura nell'allegato VI dei regolamenti AMIF, BMVI e ISF.

² Fa riferimento al codice di un indicatore comune, se del caso.

B. Informazioni dettagliate per tipologia di operazione (da compilare per ogni tipologia di operazione)

1. Descrizione della tipologia di operazione			
2. Obiettivo specifico			
3. Condizioni da soddisfare o risultati da conseguire			
4. Termine per l'adempimento delle condizioni da soddisfare o dei risultati da conseguire			
5. Definizione dell'indicatore			
6. Unità di misura per le condizioni da soddisfare/risultati da conseguire che fanno scattare il rimborso da parte della Commissione			
7. Risultati tangibili intermedi (se pertinente) che fanno scattare il rimborso da parte della Commissione, con relativo calendario	Risultati tangibili intermedi	Data prevista	Importi (in EUR)
8. Importo totale (compresi i finanziamenti nazionali e dell'Unione)			
9. Metodo per l'adeguamento o gli adeguamenti			

<p>10. Verifica del conseguimento del risultato o dell'adempimento della condizione (e se del caso, dei risultati tangibili intermedi)</p> <ul style="list-style-type: none"> - descrivere di quali documenti/sistema ci si servirà per verificare il conseguimento del risultato o l'adempimento della condizione (e se del caso, dei risultati tangibili intermedi); - descrivere cosa sarà verificato durante le verifiche di gestione (comprese quelle in loco), da chi e in che modo; - descrivere quali saranno le modalità di raccolta e conservazione dei dati/documenti pertinenti 	
<p>11. Uso di sovvenzioni sotto forma di finanziamenti non collegati a costi</p> <p>La sovvenzione fornita dallo Stato membro ai beneficiari assume la forma di un finanziamento non collegato ai costi? [SÌ/NO]</p>	
<p>12. Disposizioni per garantire la pista di controllo</p> <p>Elencare gli organismi responsabili di tali disposizioni.</p>	

Strumento tematico

Riferimento della procedura	Obiettivo specifico	Modalità: azione specifica / assistenza emergenziale / reinsediamento e ammissione umanitaria / trasferimento di richiedenti o beneficiari di protezione internazionale	Tipologia di intervento	Contributo dell'Unione (EUR)	
<type='N' input='M'>	<type='N' input='M'>	<type='S' input='S'>	<type='S' input='S'>	<type='N' input='M'>	<type='N' input='M'>
Descrizione dell'azione		[testo]			
Lo Stato membro presenta una modifica dello strumento tematico / rifiuta			Data: <type='N' input='M'> Presenta modifica / Rifiuta: <type='S' input='S'>		
Osservazioni (è opportuno inserire una giustificazione se lo Stato membro rifiuta o se gli indicatori, i target intermedi e i target finali non sono aggiornati; è opportuno rivedere le tabelle 1 ai punti 2.1.3, 3.1 e 3.2 del presente allegato)			[testo]		

ALLEGATO VII

Modello per la trasmissione di dati – articolo 42¹

Tabella 1: informazioni finanziarie a livello di priorità e di programma per il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione, il JTF e il FEAMPA – articolo 42, paragrafo 2, lettera a)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Dotazione finanziaria della priorità in base al programma							Dati cumulativi relativi all'andamento finanziario del programma					

¹ Legenda delle caratteristiche dei campi:
tipologia: N = numero, D = data, S = stringa, C = casella di controllo, P = percentuale, B = booleano, Cu = valuta; input: M = manuale, S = selezione, G = generato dal sistema.

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regioni ¹	Base per il calcolo del contributo dell'Unione* (Contributo totale o contributo pubblico)**	Dotazione finanziaria totale per fondo e contributo nazionale (EUR)	Tasso di cofinanziamento (%)	Costo totale ammissibile delle operazioni selezionate (in EUR)	Contributo dei fondi alle operazioni selezionate (in EUR)	Proporzione della dotazione finanziaria totale ² coperta dalle operazioni selezionate (%) [colonna 8/ colonna 6x 100]	Importo totale delle spese ammissibili dichiarate dai beneficiari	Proporzione della dotazione finanziaria totale coperta dalle spese ammissibili dichiarate dai beneficiari (%) [colonna 11/ colonna 6x100]	Numero delle operazioni selezionate
									Calcolo		Calcolo	
<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='N' input='G'>	<type='P' input='G'>	<type='Cu' input='M'>		<type='P' input='G'>	<type='Cu' input='M'>	<type='P' input='G'>	<type='N' input='M'>
Priorità 1	OS 1	FESR										

¹ Non si applica al Fondo di coesione e al FEAMPA.

² Ai fini del presente allegato, i dati per le operazioni selezionate saranno basati sul documento che specifica le condizioni per il sostegno a norma dell'articolo 73, paragrafo 3.

Priorità 2	OS 2	FSE+										
Priorità 3	OS 3	Fondo di coesione	NA									
Priorità 4	OS JTF	JTF*										
Totale		FESR	Meno sviluppate		<type='N' input=' G '>		<type='Cu' input=' G '>		<type='P' input=' G '>	<type='Cu' input=' G '>	<type='P' input='G'>	<type='N' input=' G '>
Totale		FESR	In transizione		<type='N' input=' G '>		<type='Cu' input=' G '>		<type='P' input=' G '>	<type='Cu' input=' G '>	<type='P' input='G'>	<type='N' input=' G '>
Totale		FESR	Più sviluppate		<type='N' input=' G '>		<type='Cu' input=' G '>		<type='P' input=' G '>	<type='Cu' input=' G '>	<type='P' input='G'>	<type='N' input=' G '>
Totale		FESR	Dotazione speciale per le regioni ultraperiferiche o le regioni nordiche scarsamente popolate		<type='N' input=' G '>		<type='Cu' input=' G '>		<type='P' input=' G '>	<type='Cu' input=' G '>	<type='P' input='G'>	<type='N' input=' G '>

Totale		FSE+	Meno sviluppate		<type='N' input=' G '>		<type='Cu' input=' G '>		<type='P' input=' G '>	<type='Cu' input=' G '>	<type='P' input='G'>	<type='N' input=' G '>
Totale		FSE+	In transizione		<type='N' input=' G '>		<type='Cu' input=' G '>		<type='P' input=' G '>	<type='Cu' input=' G '>	<type='P' input='G'>	<type='N' input=' G '>
Totale		FSE+	Più sviluppate		<type='N' input=' G '>		<type='Cu' input=' G '>		<type='P' input=' G '>	<type='Cu' input=' G '>	<type='P' input='G'>	<type='N' input=' G '>
Totale		FSE+	Dotazione speciale per le regioni ultraperiferiche o le regioni nordiche scarsamente popolate		<type='N' input=' G '>		<type='Cu' input=' G '>		<type='P' input=' G '>	<type='Cu' input=' G '>	<type='P' input='G'>	<type='N' input=' G '>
Totale		Fondo di coesione	N/A		<type='N' input=' G '>		<type='Cu' input=' G '>		<type='P' input=' G '>	<type='Cu' input=' G '>	<type='P' input='G'>	<type='N' input=' G '>
Totale		FEAMPA	N/A		<type='N' input=' G '>		<type='Cu' input=' G '>		<type='P' input=' G '>	<type='Cu' input=' G '>	<type='P' input='G'>	<type='N' input=' G '>

Totale		JTF*			<type='N' input=' G '>		<type='Cu' input=' G '>		<type='P' input=' G '>	<type='Cu' input=' G '>	<type='P' input='G'>	<type='N' input=' G '>
Totale generale		Tutti i Fondi			<type='N' input=' G '>		<type='N' input=' G '>		<type='P' input=' G '>	<type='N' input=' G '>	<type='P' input='G'>	<type='N' input=' G '>

* Importi comprendenti il sostegno complementare trasferito dal FESR e dal FSE+.

** Solo il contributo pubblico totale del FEAMPA.

Tabella 2: dati finanziari cumulativi ripartiti per tipologia di intervento per il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione e il JTF – articolo 42, paragrafo 2, lettera a)

Priorità	Obiettivo specifico	Caratteristiche della spesa		Categorizzazione per dimensione								Dati finanziari		
		Fondo	Categoria di regioni ¹	1 Settore di intervento	2 Forme di sostegno	3 Dimensione "Erogazione territoriale"	4 Dimensione "Attività economica"	5 Dimensione "Ubicazione"	6 Tematica secondaria FSE+	7 Dimensione della parità di genere	8 Dimensione macroregionale e relativa ai bacini marittimi	Costo totale ammissibile delle operazioni selezionate (in EUR)	Importo totale delle spese ammissibili dichiarate dai beneficiari	Numero delle operazioni selezionate
<type='S' input='S'>	<type='S' input='S'>	<type='S' input='S'>	<type='S' input='S'>	<type='S' input='S'>	<type='S' input='S'>	<type='S' input='S'>	<type='S' input='S'>	<type='S' input='S'>	<type='S' input='S'>	<type='S' input='S'>	<type='Cu' input='M'>	<type='Cu' input='M'>	<type='N' input='M'>	

¹ Non si applica al Fondo di coesione e al JTF.

Tabella 3: informazioni finanziarie e ripartizione per tipologia di intervento per l'AMIF, l'ISF e il BMVI – articolo 42, paragrafo 2, lettera a)

Obiettivo specifico (da ripetere per ciascun obiettivo specifico)	Tasso di cofinanziamento (allegato VI)	Categorizzazione per dimensione				Dati finanziari						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Tipologia di azione (regolamento specifico del Fondo, allegato VI, tabella 1))	Tipologia di azione (regolamento specifico del Fondo, allegato VI, tabella 2)	Tipologia di azione (regolamento specifico del Fondo, allegato VI, tabella 3)	Tipologia di azione (regolamento specifico del Fondo, allegato VI, tabella 4)	Importo totale della dotazione finanziaria (in EUR) da parte del Fondo e contributo nazionale	Costo totale ammissibile delle operazioni selezionate (in EUR)	Contributo dei fondi alle operazioni selezionate (in EUR)	Proporzione della dotazione finanziaria totale coperta dalle operazioni selezionate (%) [colonna 8/colonna 7 x 100]	Importo totale delle spese ammissibili dichiarate dai beneficiari (EUR)	Proporzione della dotazione finanziaria totale coperta dalle spese ammissibili dichiarate dai beneficiari (%) [colonna 11/colonna 7 x 100]	Numero delle operazioni selezionate

<type='S' input='S'>	<type='S' input='S'>	<type='S' input='S'>	<type='S' input='S'>	<type='S' input='S'>	<type='S' input='S'>	<type='N' input='G'>	<type='Cu' input='M'>	<type='Cu' input='M'>	<type='P' input='G'>	<type='Cu' input='M'>	<type='P' input='G'>	<type='Cu' input='M'>
Totale parziale per obiettivo specifico	OS1											

Tabella 4: dati finanziari cumulativi ripartiti per tipologia di intervento per il FEAMPA – articolo 42, paragrafo 2, lettera a)

Priorità	Obiettivo specifico	Tipologia di intervento (Allegato IV del regolamento FEAMPA)	Dati finanziari		
			Costo totale ammissibile delle operazioni selezionate (in EUR)	Importo totale delle spese ammissibili dichiarate dai beneficiari	Numero delle operazioni selezionate
<type='S' input='S'>	<type='S' input='S'>	<type='S' input='S'>	<type='Cu' input='M'>	<type='Cu' input='M'>	<type='N' input='M'>

Tabella 5: indicatori di output comuni e specifici per programma per il FESR, il Fondo di coesione, il JTF e il FEAMPA – articolo 42, paragrafo 2, lettera b)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Dati sugli indicatori di output del programma [estratti dalla tabella 2 dell'allegato V, punto 2.1.1.1.2]									Avanzamento degli indicatori di output ad oggi			
Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regioni ¹	ID	Denominazione dell'indicatore	Ripartizione dell'indicatore ² (di cui:)	Unità di misura	Target intermedio (2024)	Target finale (2029)	Operazioni selezionate [gg/mm/aa]	Operazioni attuate [gg/mm/aa]	Osservazioni
<type='S' input='G'> ³	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='N' input='G'>	<type='N' input='M'>	<type='N' input='M'>	<type='S' input='M'>
...												

¹ Non si applica al Fondo di coesione, al JTF e al FEAMPA.

² Si applica solo ad alcuni indicatori. Cfr. gli orientamenti della Commissione per maggiori dettagli.

³ Legenda delle caratteristiche dei campi: tipologia: N = numero, S = stringa, C = casella di controllo; input: M = manuale, S = selezione, G = generato dal sistema.

Tabella 6: indicatori di output comuni e specifici per programma per il FSE+ – articolo 42, paragrafo 2, lettera b)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8 ¹ .	9.	10.	11.	12.
Dati su tutti gli indicatori di output comuni di cui agli allegati I, II e III del regolamento FSE+ e sugli indicatori specifici per programma [estratti dalla tabella 2 dell'allegato V, punto 2.1.1.1.2 e della tabella 2 dell'allegato V, punto 2.1.1.2.2]									Avanzamento degli indicatori di output		
Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regioni	ID	Denominazione dell'indicatore	Unità di misura	Target intermedio (2024)	Target finale (2029) (ripartizione per genere facoltativa)	Valori raggiunti ad oggi [gg/mm/aa]	Rapporto di conseguimento	Osservazioni
<type='S' input='G'> ²	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='N' input='G'>	<type='N' input='M'>	<type='N' input='G'>	<type='S' input='M'>
								M F N T	M F N T	M F N T	
...											

¹ Colonne 8, 9, 10 e 11 non applicabili agli indicatori dell'allegato III del regolamento FSE+ - Indicatori comuni per il sostegno del FSE+ volto a contrastare la deprivazione materiale (articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del regolamento FSE+).

² Legenda delle caratteristiche dei campi: tipologia: N = numero, S = stringa, C = casella di controllo; input: M = manuale, S = selezione, G = generato dal sistema.

Tabella 7: indicatori di output comuni per l'AMIF, l'ISF e il BMVI – articolo 42, paragrafo 2, lettera b)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Dati su tutti gli indicatori di output comuni elencati nell'allegato VIII dei regolamenti AMIF/ISF/BMVI per ciascun obiettivo specifico [estratti dalla tabella 1 dell'allegato VI, punto 2.1.2]							Avanzamento degli indicatori di output ad oggi		
Obiettivo specifico	ID	Denominazione dell'indicatore	Ripartizione dell'indicatore (di cui)	Unità di misura	Target intermedio (2024)	Target finale (2029)	Valori previsti nelle operazioni selezionate ¹	Valori raggiunti ²	Osservazioni
							[gg/mm/aa]	[gg/mm/aa]	
<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='N' input='G'>	<type='N' input='M'>	<type='N' input='M'>	<type='S' input='M'>

¹ Compresa la ripartizione per genere ed età, ove richiesto.

² Compresa la ripartizione per genere ed età, ove richiesto.

Tabella 8: sostegno multiplo alle imprese per il FESR, il Fondo di coesione e il JTF a livello di programma – articolo 42, paragrafo 2, lettera b)

1.	2.	3.	4.	5.
ID	Denominazione dell'indicatore	Ripartizione dell'indicatore (di cui:)	Numero delle imprese al netto del sostegno multiplo in data [gg/mm/aa]	Osservazioni
<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='N' input='M' >	<type='S' input='M'>
RCO 01	Imprese oggetto di sostegno	Micro		
RCO 01	Imprese oggetto di sostegno	Piccole		
RCO 01	Imprese oggetto di sostegno	Medie		
RCO 01	Imprese oggetto di sostegno	Grandi		
RCO 01	Imprese oggetto di sostegno	Totale	<type='N' input='G'>	

Tabella 9: indicatori di risultato comuni e specifici per programma per il FESR, il Fondo di coesione, il JTF e il FEAMPA – articolo 42, paragrafo 2, lettera b)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Dati sugli indicatori di risultato del programma [estratti dalla tabella 5 dell'allegato VII]										Avanzamento degli indicatori di risultato ad oggi				
Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regioni ¹	ID	Denominazione dell'indicatore	Ripartizione dell'indicatore ² (di cui:)	Unità di misura	Valore base nel programma	Target finale (2029)	Operazioni selezionate [gg/mm/aa]		Operazioni attuate [gg/mm/aa]		Osservazioni
										Valore base	Risultati pianificati	Valore base	Realizzate	
<type='S' input='G'> ³	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>		<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='N' input='G'>	<type='N' input='G'>	<type='N' input='M'>	<type='N' input='M'>	<type='N' input='M'>	<type='N' input='M'>	<type='S' input='M'>
...														

¹ Non si applica al Fondo di coesione, al JTF e al FEAMPA.

² Si applica solo ad alcuni indicatori. Cfr. gli orientamenti della Commissione per maggiori dettagli.

³ Legenda delle caratteristiche dei campi: tipologia: N = numero, S = stringa, C = casella di controllo; input: M = manuale e [anche caricato automaticamente], S = Selezione, G = generato dal sistema.

Tabella 10: indicatori di risultato comuni e specifici per programma per il FSE+ – articolo 42, paragrafo 2, lettera b)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10 ¹ .	11.	12.	13.										
Dati su tutti gli indicatori di risultato comuni di cui agli allegati I, II e III del regolamento FSE+ e sugli indicatori specifici per programma [estratti dalla tabella 5 dell'allegato VII e tabella 3 dell'allegato V, punto 2.1.1.2.2]										Avanzamento degli indicatori di risultato												
Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regioni	ID	Denominazione dell'indicatore	Indicatore di output utilizzato come base per fissare il target	Unità di misura dell'indicatore	Unità di misura del target finale	Target finale (2029) (ripartizione per genere facoltativa)	Valori raggiunti ad oggi [gg/mm/aa]				Rapporto di conseguimento				Osservazioni				
<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='N' input='G'>	<type='N' input='M'>				<type='N' input='G'>				<type='S' input='M'>				
									M	F	N	T	M*	F	N*	T	M	F	N	T		
...																						

* Non richiesto per l'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del regolamento FSE+.

¹ Colonne 9, 10 e 12 non applicabili agli indicatori dell'allegato III del regolamento FSE+ – Indicatori comuni per il sostegno del FSE+ volto a contrastare la deprivazione materiale (articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del regolamento FSE+).

Tabella 11: indicatori di risultato comuni per l'AMIF, l'ISF e il BMVI – articolo 42, paragrafo 2, lettera a)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Dati su tutti gli indicatori di risultato comuni elencati nell'allegato VIII dei regolamenti AMIF/ISF/BMVI per ciascun obiettivo specifico [estratti dalla tabella 2 dell'allegato VI, punto 2.1.2]							Avanzamento degli indicatori di risultato ad oggi			
Obiettivo specifico	ID	Denominazione dell'indicatore	Ripartizione dell'indicatore (di cui)	Unità di misura (per indicatori e valore base)	Valore base	Target finale (2029)	Unità di misura (per target finale)	Valori previsti nelle operazioni selezionate ¹	Valori raggiunti ²	Osservazioni
								[gg/mm/aa]	[gg/mm/aa]	
<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='N' input='G'>	<type='N' input='G'>	<type='N' input='G'>	<type='N' input='G'>	<type='S' input='G'>	<type='S' input='M'>

¹ Compresa la ripartizione per genere ed età, ove richiesto.

² Compresa la ripartizione per genere ed età, ove richiesto.

Tabella 12: dati degli strumenti finanziari per i Fondi – articolo 42, paragrafo 3

Priorità ¹	Caratteristiche della spesa			Spese ammissibili per prodotto				Importo delle risorse pubbliche e private mobilitate in aggiunta al contributo dei Fondi				Importo dei costi e delle commissioni di gestione dichiarati come spese ammissibili, (i costi e le commissioni di gestione devono essere riportati separatamente in caso di aggiudicazione diretta e in caso di procedura competitiva) compresi ² :						Interessi e altre plusvalenz e generate dal sostegno dei Fondi agli strumenti finanziari di cui all'articolo 60	Risorse rientrate imputabili al sostegno dei Fondi di cui all'articolo 62	Per le garanzie, valore totale dei prestiti e degli investimenti azionari o quasi azionari nei confronti di destinatari finali garantiti con le risorse del programma ed effettivamente versati ai destinatari finali
	Fondo	Obiettivo specifico	Categoria di regioni ³	Prestiti (codice della forma di sostegno per lo SF)	Garanzia (codice della forma di sostegno per lo SF)	Azionari o o quasi-azionari (codice della forma di sostegno per lo SF)	Sovvenzioni nell'ambito di un'operazione e di strumenti finanziari (codice della forma di sostegno per lo SF)	Prestiti (codice della forma di sostegno per lo SF)	Garanzia (codice della forma di sostegno per lo SF)	Azionari o o quasi-azionari (codice della forma di sostegno per lo SF)	Sovvenzioni nell'ambito di un'operazione e di strumenti finanziari (codice della forma di sostegno per lo SF)	Costi e commissioni di gestione per fondi di partecipazione a seconda del prodotto finanziario che opera all'interno della struttura del fondo di partecipazione.			Costi e commissioni di gestione per fondi specifici (costituiti con o senza la struttura del fondo di partecipazione) per prodotto finanziario					
												Prestiti	Garanzie	Azionari	Prestiti	Garanzie	Azionari			
Input = selezione	Input = selezione	Input = selezione	Input = selezione	Input = manuale	Input = manuale	Input = manuale	Input = manuale	Input = manuale	Input = manuale	Input = manuale	Input = manuale	Input = manuale	Input = manuale	Input = manuale	Input = manuale	Input = manuale	Input = manuale	Input = manuale	Input = manuale	Input = manuale

¹ Non applicabile a AMIF, ISF e BMVI.

² Nel sistema elettronico per lo scambio di dati SFC2021 la colonna dovrebbe distinguere la possibilità di comunicare i costi e le commissioni di gestione corrisposti in caso di aggiudicazione diretta di un contratto e in caso di procedura competitiva.

³ Non applicabile al Fondo di coesione, all'AMIF, al JTF, al BMVI, all'ISF o al FEAMPA.

ALLEGATO VIII

Previsione dell'importo per il quale lo Stato membro intende presentare domande di pagamento per l'anno civile in corso
e per quello successivo – articolo 69, paragrafo 10

Compilare per ciascun programma, fornendo i dati suddivisi per fondo e per categoria di regioni, se del caso.

Fondo	Categoria di regioni	Contributo dell'Unione previsto		
		[anno civile in corso]		[anno civile successivo]
		gennaio - ottobre	novembre - dicembre	gennaio - dicembre
FESR	Regioni meno sviluppate	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
	Regioni in transizione	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
	Regioni più sviluppate	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">

Fondo	Categoria di regioni	Contributo dell'Unione previsto		
		[anno civile in corso]		[anno civile successivo]
		gennaio - ottobre	novembre - dicembre	gennaio - dicembre
	Regioni ultraperiferiche e regioni nordiche scarsamente popolate ¹	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
Interreg		<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
FSE+	Regioni meno sviluppate	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
	Regioni in transizione	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
	Regioni più sviluppate	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
	Regioni ultraperiferiche e regioni nordiche scarsamente popolate ²	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">

¹ Va indicata unicamente la dotazione specifica per le regioni ultraperiferiche/regioni nordiche scarsamente popolate.

² Va indicata unicamente la dotazione specifica per le regioni ultraperiferiche/regioni nordiche scarsamente popolate.

Fondo	Categoria di regioni	Contributo dell'Unione previsto		
		[anno civile in corso]		[anno civile successivo]
		gennaio - ottobre	novembre - dicembre	gennaio - dicembre
Fondo di coesione		<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
JTF*		<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
FEAMPA		<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">

Fondo	Categoria di regioni	Contributo dell'Unione previsto		
		[anno civile in corso]		[anno civile successivo]
		gennaio - ottobre	novembre - dicembre	gennaio - dicembre
AMIF		<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
ISF		<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">
BMVI		<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">	<type="Cu" input="M">

* Importi comprendenti i finanziamenti complementari trasferiti dal FESR e dal FSE+, ove opportuno.

ALLEGATO IX

Comunicazione e visibilità – articoli 47, 49 e 50

1. Uso e caratteristiche tecniche dell'emblema dell'Unione ("emblema")
 - 1.1. L'emblema deve figurare in maniera prominente in tutti i materiali di comunicazione, come prodotti stampati o digitali, siti web e loro versione mobile, relativi all'attuazione di un'operazione e destinati al pubblico o ai partecipanti.
 - 1.2. La frase "Finanziato dall'Unione europea" o "Cofinanziato dall'Unione europea" deve sempre essere scritta per esteso e posta accanto all'emblema.
 - 1.3. Per il testo che accompagna l'emblema deve usarsi uno dei seguenti caratteri: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana o Ubuntu. Non sono ammessi corsivo, sottolineature o effetti speciali.
 - 1.4. La posizione del testo rispetto all'emblema non deve interferire in alcun modo con l'emblema.
 - 1.5. La dimensione dei caratteri deve essere proporzionata alla dimensione dell'emblema.
 - 1.6. Il colore dei caratteri deve essere Reflex Blue, nero o bianco, secondo lo sfondo usato.

- 1.7. L'emblema non può essere modificato o fuso con altri elementi grafici o testi. Se oltre all'emblema figurano altri logotipi, l'emblema deve presentare almeno dimensioni uguali, in altezza o larghezza, a quelle del più grande degli altri logotipi. Non è ammesso l'uso di altre identità visive o altri loghi per evidenziare il sostegno dell'Unione, a parte l'emblema.
- 1.8. Qualora nello stesso sito siano attuate varie operazioni, con il sostegno dello stesso o di diversi strumenti di finanziamento, o se sono previsti ulteriori finanziamenti per la stessa operazione in una data successiva, deve essere esposta almeno una targa o un cartellone.
- 1.9. Istruzioni grafiche per l'emblema e definizione dei colori standard:


A) DESCRIZIONE SIMBOLICA

Sullo sfondo blu del cielo, una corona di dodici stelle dorate rappresenta l'unione dei popoli europei. Il numero delle stelle è invariabile, poiché 12 è simbolo di perfezione e unità.

B) DESCRIZIONE ARALDICA

Un cerchio composto da dodici stelle dorate a cinque punte, non contigue, in campo azzurro.

C) DESCRIZIONE GEOMETRICA



L'emblema è costituito da una bandiera blu di forma rettangolare, la cui base ha una lunghezza pari a una volta e mezza quella del ghindante. Dodici stelle dorate sono allineate a intervalli regolari lungo un cerchio ideale il cui centro è situato nel punto d'intersezione delle diagonali del rettangolo. Il raggio del cerchio è pari a un terzo dell'altezza del ghindante. Ogni stella ha cinque punte iscritte nella circonferenza di un cerchio invisibile, il cui raggio è pari a $\frac{1}{18}$ dell'altezza del ghindante. Tutte le stelle sono disposte verticalmente, cioè con una punta rivolta verso l'alto e due punte appoggiate direttamente su una linea retta immaginaria perpendicolare all'asta. Nel cerchio, le stelle sono disposte come le ore sul quadrante di un orologio. Il numero delle stelle è invariabile.

D) COLORI REGOLAMENTARI

I colori dell'emblema sono: PANTONE REFLEX BLUE per l'area del rettangolo, PANTONE YELLOW per le stelle.

E) RIPRODUZIONE IN QUADRICROMIA

In caso di stampa in quadricromia i due colori standard vanno riprodotti usando i quattro colori della quadricromia.

PANTONE YELLOW si ottiene con il 100 % di "Process Yellow".

PANTONE REFLEX BLUE si ottiene mescolando il 100 % di "Process Cyan" con l'80 % di "Process Magenta".

INTERNET

Nella gamma web, il PANTONE REFLEX BLUE corrisponde al colore RGB: 0/51/153 (esadecimale: 003399) e il PANTONE YELLOW corrisponde al colore RGB: 255/204/0 (esadecimale: FFCC00).

RIPRODUZIONE MONOCROMA

Se si usa il nero, delimitare il rettangolo con un filetto in nero e inserire le stelle in nero su campo bianco.



Se si usa il blu (Reflex Blue), utilizzarlo al 100 % e riprodurre le stelle in negativo, in bianco.



RIPRODUZIONE SU FONDO COLORATO

Nell'impossibilità di evitare uno sfondo colorato, incorniciare il rettangolo con un bordo bianco di spessore pari a $1/25^{\circ}$ dell'altezza del rettangolo.



I principi relativi all'uso dell'emblema da parte di terzi sono definiti in un accordo amministrativo con il Consiglio d'Europa relativo all'utilizzo dell'emblema europeo da parte di terzi¹.

2. La licenza sui diritti di proprietà intellettuale di cui all'articolo 49, paragrafo 6, conferisce all'Unione almeno i diritti seguenti:
 - 2.1. uso interno, ossia diritto di riprodurre, copiare e mettere a disposizione i materiali di comunicazione e di visibilità alle istituzioni e agenzie dell'Unione e alle autorità degli Stati membri e ai loro dipendenti;
 - 2.2. riproduzione dei materiali di comunicazione e visibilità in qualsiasi modo e formato, in toto o in parte;
 - 2.3. comunicazione al pubblico dei materiali di comunicazione e visibilità mediante l'uso di tutti i mezzi di comunicazione;

¹ GU C 271 dell'8.9.2012, pag. 5.

- 2.4. distribuzione al pubblico dei materiali di comunicazione e visibilità (o loro copie) in qualsiasi forma;
 - 2.5. conservazione e archiviazione del materiale di comunicazione e visibilità;
 - 2.6. sub-licenza dei diritti sui materiali di comunicazione e visibilità a terzi.
-

ALLEGATO X

Elementi degli accordi di finanziamento e dei documenti strategici – articolo 59, paragrafi 1 e 5

1. Elementi richiesti dall'accordo di finanziamento per gli strumenti finanziari attuati a norma dell'articolo 59, paragrafo 5
 - a) la strategia o la politica d'investimento, compresi le modalità di attuazione, i prodotti finanziari da offrire, i destinatari finali che si intende raggiungere e, se del caso, la combinazione prevista con il sostegno sotto forma di sovvenzioni;
 - b) un piano aziendale o documenti equivalenti per lo strumento finanziario da attuare, compreso l'effetto leva stimato di cui all'articolo 58, paragrafo 3, lettera a);
 - c) i risultati prefissati che lo strumento finanziario interessato dovrebbe raggiungere per contribuire agli obiettivi specifici e ai risultati della priorità pertinente;
 - d) le disposizioni in materia di sorveglianza per quanto concerne l'attuazione degli investimenti e i flussi di investimento, compresa la rendicontazione da parte dello strumento finanziario al fondo di partecipazione e all'autorità di gestione allo scopo di garantire la conformità all'articolo 42;

- e) le prescrizioni in materia di audit, quali le prescrizioni minime per la documentazione da conservare a livello dello strumento finanziario (e, se del caso, a livello del fondo di partecipazione) in conformità dell'articolo 82, e le prescrizioni di tenuta di una contabilità separata per le diverse forme di sostegno conformemente all'articolo 58, paragrafo 6, ove applicabile, comprese le disposizioni e le prescrizioni riguardanti l'accesso ai documenti da parte delle autorità di audit degli Stati membri, dei revisori della Commissione e della Corte dei conti europea, per garantire una pista di controllo chiara;
- f) le prescrizioni e le procedure per la gestione del contributo fornito dal programma conformemente all'articolo 92 e per la previsione dei flussi di investimento, comprese le prescrizioni in materia di contabilità fiduciaria o separata a norma dell'articolo 59;
- g) le prescrizioni e le procedure per la gestione degli interessi e delle altre plusvalenze generate di cui all'articolo 60, comprese le operazioni di tesoreria o gli investimenti accettabili, e le responsabilità e gli obblighi delle parti interessate;
- h) le disposizioni relative al calcolo e al pagamento dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione dello strumento finanziario conformemente all'articolo 68, paragrafo 1, lettera d);
- i) le disposizioni relative al reimpiego delle risorse imputabili al sostegno dei Fondi conformemente all'articolo 62 e le modalità di disimpegno del contributo dei Fondi dallo strumento finanziario;

- j) le condizioni di un eventuale ritiro parziale o totale dei contributi dei programmi erogati agli strumenti finanziari, compreso il fondo di partecipazione, se del caso;
- k) le disposizioni volte a garantire che gli organismi che attuano gli strumenti finanziari gestiscano detti strumenti in modo indipendente e conformemente alle norme professionali pertinenti, e agiscano nell'interesse esclusivo delle parti che forniscono i contributi allo strumento finanziario;
- l) le disposizioni relative alla liquidazione dello strumento finanziario;
- m) altri termini e condizioni per i contributi del programma allo strumento finanziario;
- n) i termini e le condizioni per garantire che, mediante accordi contrattuali, i destinatari finali adempiano alle disposizioni relative all'esposizione di targhe o cartelloni permanenti in conformità dell'articolo 50, paragrafo 1, lettera c), e ad altre disposizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 50 e dell'allegato IX per il riconoscimento del sostegno fornito dai Fondi;
- o) la valutazione e la selezione degli organismi che attuano gli strumenti finanziari, compresi inviti a manifestare interesse o procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici (solo se gli strumenti finanziari sono organizzati mediante un fondo di partecipazione).

2. Elementi richiesti del documento strategico di cui all'articolo 59, paragrafo 1:
- a) la strategia o la politica d'investimento dello strumento finanziario, i termini e le condizioni generali dei prodotti di debito previsti, i destinatari che si intende raggiungere e le azioni da sostenere;
 - b) un piano aziendale o documenti equivalenti per lo strumento finanziario da attuare, compreso l'effetto leva stimato di cui all'articolo 58;
 - c) l'impiego e il reimpiego di risorse imputabili al sostegno dei Fondi conformemente agli articoli 60 e 62;
 - d) la sorveglianza e la rendicontazione per quanto concerne l'attuazione dello strumento finanziario allo scopo di garantire la conformità agli articoli 42 e 50.
-

ALLEGATO XI

Requisiti fondamentali dei sistemi di gestione e controllo
e loro classificazione – articolo 69, paragrafo 1

Tabella 1 - Requisiti fondamentali dei sistemi di gestione e controllo

		Organismi/autorità interessati
1	Separazione delle funzioni e disposizioni scritte appropriate relativamente ai compiti di rendicontazione, supervisione e sorveglianza delegati a un organismo intermedio	Autorità di gestione
2	Criteri e procedure appropriate per la selezione delle operazioni	Autorità di gestione ¹
3	Informazioni appropriate ai beneficiari sulle condizioni applicabili in relazione al sostegno per le operazioni selezionate	Autorità di gestione
4	Verifiche di gestione appropriate, comprese adeguate procedure per verificare l'adempimento delle condizioni per il finanziamento non collegato ai costi e per le opzioni semplificate in materia di costi	Autorità di gestione
5	Sistema efficace atto ad assicurare che siano detenuti tutti i documenti necessari alla pista di controllo	Autorità di gestione
6	Sistema elettronico affidabile (compresi i collegamenti con sistemi elettronici per lo scambio di dati con i beneficiari) per la registrazione e la conservazione dei dati a fini di sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifiche e audit, compresi adeguati processi volti a garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati e l'autenticazione degli utenti	Autorità di gestione
7	Efficace attuazione di misure antifrode proporzionate	Autorità di gestione

¹ Autorità o organismi a livello territoriale ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 3, del presente regolamento e comitato direttivo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento Interreg, se applicabile.

8	Procedure appropriate per elaborare la dichiarazione di gestione	Autorità di gestione
9	Procedure appropriate per confermare che le spese registrate nei conti sono legittime e regolari	Autorità di gestione
10	Procedure appropriate per la redazione e la presentazione delle domande di pagamento e dei conti e conferma della completezza, dell'accuratezza e della veridicità dei conti	Autorità di gestione/organismo che svolge la funzione contabile
11	Adeguate separazione delle funzioni e indipendenza funzionale tra l'autorità di audit (e gli eventuali organismi che svolgono le attività di audit sotto la responsabilità dell'autorità di audit sui quali l'autorità di audit fa affidamento ed esercita supervisione, se del caso) e le altre autorità del programma e il lavoro di audit eseguito secondo i principi di audit riconosciuti a livello internazionale	Autorità di audit
12	Audit adeguati dei sistemi	Autorità di audit
13	Audit adeguati delle operazioni	Autorità di audit
14	Audit adeguati dei conti	Autorità di audit
15	Procedure adeguate per l'emissione di un parere di audit affidabile e per la preparazione della relazione annuale di controllo	Autorità di audit

Tabella 2 – Classificazione dei sistemi di gestione e controllo in relazione al loro funzionamento efficace

Categoria 1	Funziona bene. Non occorrono miglioramenti o sono necessari solo piccoli miglioramenti.
Categoria 2	Funziona. Sono necessari alcuni miglioramenti.
Categoria 3	Funziona parzialmente. Sono necessari miglioramenti sostanziali.
Categoria 4	Sostanzialmente non funziona.

ALLEGATO XII

Modalità dettagliate e modello di segnalazione delle irregolarità – articolo 69, paragrafi 2 e 12

SEZIONE 1

MODALITÀ DETTAGLIATE PER LA SEGNALAZIONE DELLE IRREGOLARITÀ

1.1. Irregolarità da segnalare

Le seguenti irregolarità devono essere segnalate alla Commissione conformemente all'articolo 69, paragrafo 2:

- a) le irregolarità che sono state oggetto di una prima valutazione scritta stilata da un'autorità competente, amministrativa o giudiziaria, che, in base a fatti specifici, ha accertato l'esistenza di un'irregolarità, ferma restando la possibilità di rivedere o revocare tale accertamento alla luce degli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario;

- b) le irregolarità che danno luogo all'avvio di un procedimento amministrativo o giudiziario a livello nazionale al fine di accertare l'esistenza di una frode o di altri reati, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), e all'articolo 4, paragrafi 1), 2) e 3), della direttiva (UE) 2017/1371, e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee¹ per quanto riguarda gli Stati membri non vincolati da tale direttiva;
- c) le irregolarità che precedono un fallimento;
- d) un'irregolarità specifica o una serie di irregolarità per le quali la Commissione trasmette allo Stato membro una richiesta scritta di informazioni a seguito di una segnalazione iniziale di uno Stato membro.

1.2. Irregolarità esenti dall'obbligo di segnalazione

Le seguenti irregolarità non devono essere segnalate:

- a) le irregolarità per un importo inferiore a 10 000 EUR di contributo dei Fondi; tale esenzione non si applica in caso di irregolarità connesse tra loro che, complessivamente, superano 10 000 EUR di contributo dei Fondi, anche se nessuna di esse, presa singolarmente, supera da sola tale soglia;

¹ GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49.

- b) i casi in cui l'irregolarità consiste unicamente nella mancata esecuzione, in tutto o in parte, di un'operazione rientrante nel programma cofinanziato in seguito al fallimento non fraudolento del beneficiario;
- c) i casi segnalati spontaneamente dal beneficiario all'autorità di gestione o all'autorità incaricata della funzione contabile prima del rilevamento da parte di una delle due autorità, sia prima che dopo il versamento del contributo pubblico;
- d) i casi rilevati e corretti dall'autorità di gestione prima dell'inserimento in una domanda di pagamento trasmessa alla Commissione.

Le esenzioni di cui al primo comma, lettere c) e d), del presente punto non si applicano alle irregolarità di cui al punto 1.1, lettera b).

1.3. Determinazione dello Stato membro segnalante

Lo Stato membro nel quale la spesa irregolare è stata sostenuta dal beneficiario e pagata per l'attuazione dell'operazione è responsabile della segnalazione dell'irregolarità a norma dell'articolo 69, paragrafo 2. Per i programmi che rientrano nell'obiettivo della cooperazione territoriale europea, lo Stato membro segnalante informa l'autorità di gestione e l'autorità di audit del programma.

1.4. Tempi della segnalazione

Entro due mesi dalla fine di ogni trimestre dalla loro rilevazione o non appena siano disponibili informazioni supplementari gli Stati membri segnalano le irregolarità. Tuttavia, gli Stati membri segnalano immediatamente alla Commissione le irregolarità accertate o presunte, indicando gli eventuali altri Stati membri interessati, qualora le irregolarità possano avere ripercussioni al di fuori del loro territorio.

1.5. Trasmissione, utilizzo e trattamento delle informazioni comunicate

Se le disposizioni nazionali prevedono la riservatezza delle indagini, possono essere comunicate solo le informazioni soggette all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, del tribunale o di altro organo competente in linea con la normativa nazionale.

Le informazioni trasmesse in conformità del presente allegato possono essere utilizzate ai fini della tutela degli interessi finanziari dell'Unione, in particolare per effettuare analisi del rischio e sviluppare sistemi utili a individuare i rischi in modo più efficace.

Tali informazioni non sono utilizzate per nessun'altra finalità che non sia la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, a meno che le autorità che le hanno fornite non abbiano dato il loro consenso esplicito.

Tali informazioni sono coperte dal segreto professionale e non possono essere divulgate a persone diverse da quelle le cui funzioni, negli Stati membri o nelle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, richiedono l'accesso a tali informazioni.

SEZIONE 2

MODELLO PER LA SEGNALAZIONE ELETTRONICA

TRAMITE IL SISTEMA DI GESTIONE DELLE IRREGOLARITÀ (IMS)

	Identificazione	Fondo
		Stato membro
		Autorità segnalante
		Anno
		Numero progressivo
		Periodo di programmazione
		Numero di riferimento - nazionale
	Informazioni per la redazione	Autorità che avvia la procedura - nome completo
		Lingua della richiesta
		Data di redazione
		Trimestre
	Richieste particolari	Necessità di informare altri paesi
		Persona coinvolta in altri casi
	Status	Procedimento
	Chiusura del caso	Data di chiusura del caso

Dati personali	Informazioni sulle persone coinvolte	Persona giuridica / persona fisica
		Status giuridico
		Numero del documento d'identità nazionale
		Denominazione dell'impresa / Cognome
		Ragione sociale / Nome
		Nome della società madre / prefisso indipendente
		Via
		Codice postale
		Città
	Unità territoriale in cui la persona è registrata	Stato membro
		Livello NUTS pertinente
		Segnalato sulla base del regolamento finanziario ¹ (articoli da 135 a 145)
		Motivazione per la mancata divulgazione di dati personali

¹ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

	Descrizione dell'operazione	Numero CCI
		Obiettivo – CCI
		Categoria di regioni (se pertinente)
		Obiettivo (IGJ/Interreg)
		Programma
		Data di chiusura del programma
		Numero della decisione della Commissione
		Data della decisione della Commissione
		Obiettivo strategico
		Priorità
		Obiettivo specifico
	Unità territoriale in cui ha luogo l'operazione	Stato membro
		Livello NUTS pertinente
Autorità competente		
Operazione - specifico - progetto	Progetto	Progetto
		Titolo del progetto
		Numero del progetto
		Tasso di cofinanziamento
		Totale delle spese
		Totale delle spese irregolari

Irregolarità	Informazioni che fanno sospettare l'esistenza di un'irregolarità	Data
		Fonte
	Disposizioni violate	Disposizioni – Unione: Tipo, titolo, riferimento, articolo e paragrafo, se del caso
		Disposizioni – nazionali – Tipo, titolo, riferimento, articolo e paragrafo, se del caso
	Altri Stati coinvolti	Stati membri
		Stati terzi
	Informazioni specifiche sull'irregolarità	Data di inizio dell'irregolarità
		Data di fine dell'irregolarità
		Tipo di irregolarità – tipologia
		Tipo di irregolarità – categoria
		Modus operandi
		Informazioni supplementari
		Riscontri dell'amministrazione
	Classificazione dell'irregolarità	
		Reati ai sensi della direttiva (UE) 2017/1371

Individuazione		Data della scoperta (primo verbale amministrativo o giudiziario)
		Motivo dell'esecuzione di un controllo (perché)
		Tipo e/o metodo di controllo (come)
		Controllo effettuato dopo il pagamento del contributo pubblico
		Autorità competente
	Caso OLAF	Numero OLAF – Riferimento
		Numero OLAF – Anno
		Numero OLAF – Sequenza
		Status

Importo totale	Incidenza finanziaria	Spesa – contributo dell'UE
		Spesa – contributo nazionale
		Spesa – contributo pubblico
		Spesa – contributo privato
		Spesa – totale
		Importo irregolare – contributo dell'UE
		Importo irregolare – contributo nazionale
		Importo irregolare – contributo pubblico
		di cui non pagato – contributo dell'UE
		di cui non pagato – contributo nazionale-
		di cui non pagato – contributo pubblico
		di cui pagato – contributo dell'UE
		di cui pagato – contributo nazionale
		di cui pagato – contributo pubblico
		Osservazioni

Sanzioni	Procedure	Procedure avviate per comminare sanzioni
		Tipo di procedura
		Data di inizio della procedura
		Data (prevista) di fine della procedura
		Stato della procedura
	Sanzioni	Sanzioni
		Sanzioni – Categoria
		Sanzioni – Tipo
		Sanzioni comminate
		Importi relativi a sanzioni finanziarie
		Data di fine della procedura
Osservazioni	Osservazioni	Osservazioni – Autorità segnalante
	Allegati	Allegati
		Descrizione degli allegati
	Richiesta di annullamento	Motivo dell'annullamento
		Motivi del rifiuto

ALLEGATO XIII

Elementi per la pista di controllo – articolo 69, paragrafo 6

Per quanto riguarda il contributo dell'Unione in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi fissi rimborsato dalla Commissione a norma dell'articolo 94 e al finanziamento non collegato ai costi rimborsato dalla Commissione a norma dell'articolo 95, sono richiesti solo gli elementi di cui alle sezioni III e IV rispettivamente.

I. Elementi obbligatori della pista di controllo per le sovvenzioni che assumono le forme di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettere da a) a e):

1. la documentazione che consente la verifica dell'applicazione dei criteri di selezione da parte dell'autorità di gestione e la documentazione relativa all'intera procedura di selezione e di approvazione delle operazioni;
2. il documento (convenzione di sovvenzione o equivalente) che specifica le condizioni per il sostegno tra il beneficiario e l'autorità di gestione/l'organismo intermedio;
3. le registrazioni contabili delle domande di pagamento presentate dal beneficiario, quali registrate nel sistema elettronico dell'autorità di gestione/dell'organismo intermedio;
4. la documentazione delle verifiche relative ai requisiti di non delocalizzazione e di stabilità di cui all'articolo 65, all'articolo 66, paragrafo 2, e all'articolo 73, paragrafo 2, lettera h);
5. la prova di pagamento del contributo pubblico al beneficiario e della data in cui è stato effettuato il pagamento;
6. la documentazione attestante i controlli amministrativi e, se del caso, le verifiche sul posto condotte dall'autorità di gestione/dall'organismo intermedio;

7. le informazioni sugli audit effettuati;
8. la documentazione relativa al seguito dato dall'autorità di gestione/dall'organismo intermedio ai fini delle verifiche di gestione e delle constatazioni dell'audit;
9. la documentazione che dimostra la verifica della conformità al diritto applicabile;
10. i dati relativi agli indicatori di output e di risultato, che consentano il riscontro con i corrispondenti target finali e con i target intermedi comunicati;
11. la documentazione relativa alle rettifiche finanziarie e alle detrazioni relative alle spese dichiarate alla Commissione per garantire la conformità all'articolo 98, paragrafo 6, da parte dell'autorità di gestione/dell'organismo intermedio/dell'organismo incaricato della funzione contabile;
12. per le sovvenzioni che assumono la forma di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), le fatture (o documenti aventi valore probatorio equivalente) e la prova del loro pagamento da parte del beneficiario nonché registrazioni contabili del beneficiario relative alle spese dichiarate alla Commissione;
13. per le sovvenzioni che assumono le forme di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettere b), c) e d), se del caso i documenti che giustificano il metodo di determinazione dei costi unitari, delle somme forfettarie e dei tassi fissi; le categorie di costi che costituiscono la base di calcolo; i documenti che attestano i costi dichiarati nell'ambito di altre categorie di costo cui si applica un tasso fisso; l'accordo esplicito dell'autorità di gestione riguardo al progetto di bilancio nel documento che specifica le condizioni per il sostegno; la documentazione sui costi del lavoro lordi e sul calcolo della tariffa oraria; qualora siano impiegate opzioni semplificate in materia di costi sulla base di metodi esistenti, la documentazione che dimostra la conformità a tipologie di operazioni simili e alla documentazione necessaria per il metodo esistente, se del caso.

- II. Elementi obbligatori per la pista di controllo per gli strumenti finanziari:
1. i documenti relativi all'istituzione dello strumento finanziario, come ad es. gli accordi di finanziamento, ecc.;
 2. i documenti che individuano gli importi conferiti allo strumento finanziario da ciascun programma e nell'ambito di ciascuna priorità, le spese ammissibili nell'ambito di ciascun programma e gli interessi e le altre plusvalenze generati dal sostegno dei Fondi e dal reimpiego delle risorse imputabili al sostegno dei Fondi in conformità agli articoli 60 e 62;
 3. i documenti relativi al funzionamento dello strumento finanziario, compresi quelli riguardanti la sorveglianza, la rendicontazione e le verifiche;
 4. i documenti relativi al disimpegno dei contributi del programma e alla liquidazione dello strumento finanziario;
 5. i documenti relativi ai costi e alle commissioni di gestione;
 6. i moduli di domanda, o documenti equivalenti, presentati dai destinatari finali insieme a documenti giustificativi, compresi i piani aziendali e, se del caso, i conti annuali di periodi precedenti;
 7. le liste di controllo e le relazioni degli organismi che attuano lo strumento finanziario;
 8. le dichiarazioni rilasciate in relazione agli aiuti "de minimis";

9. gli accordi sottoscritti attinenti al sostegno fornito dallo strumento finanziario, riguardanti, tra l'altro, investimenti azionari, prestiti, garanzie o altre forme di investimento a favore dei destinatari finali;
10. le prove del fatto che il sostegno fornito attraverso lo strumento finanziario sarà usato per la finalità prevista;
11. le registrazioni dei flussi finanziari tra l'autorità di gestione e lo strumento finanziario, all'interno dello strumento finanziario a tutti i livelli e fino ai destinatari finali e, per le garanzie, le prove dell'effettiva erogazione dei prestiti sottostanti;
12. le registrazioni separate o i codici contabili distinti relativi al contributo di un programma versato o a una garanzia impegnata dallo strumento finanziario a favore del destinatario finale.

- III. Elementi obbligatori della pista di controllo per il rimborso del contributo dell'Unione da parte della Commissione a norma dell'articolo 94, da conservare a livello dell'autorità di gestione/dell'organismo intermedio:
1. i documenti che attestano il consenso ex-ante della Commissione sulle tipologie di operazioni coperte, su costi unitari, somme forfettarie e tassi fissi e sulla definizione degli importi e tassi relativi, nonché sui metodi di adeguamento degli importi (approvazione o modifica del programma);
 2. i documenti che attestano le categorie di costi e gli importi che costituiscono la base di calcolo cui si applica il tasso fisso;
 3. i documenti che attestano l'adempimento delle condizioni per il rimborso da parte della Commissione;
 4. i documenti che attestano l'adeguamento degli importi, ove pertinente;
 5. i documenti che illustrano il metodo di calcolo nel caso si applichi l'articolo 94, paragrafo 2, secondo comma, lettera a);

6. la documentazione relativa alla selezione e all'approvazione delle operazioni coperte dal rimborso del contributo dell'Unione da parte della Commissione in base a opzioni semplificate in materia di costi;
7. il documento che specifica le condizioni di sostegno firmato dal beneficiario e dall'autorità di gestione/dall'organismo intermedio, che stabilisce la forma di sostegno fornita ai beneficiari;
8. la documentazione attestante le verifiche di gestione e gli audit effettuati in conformità dell'articolo 94, paragrafo 3, terzo comma;
9. la prova di pagamento del contributo pubblico al beneficiario e della data in cui è stato effettuato il pagamento.

- IV. Elementi obbligatori della pista di controllo per il rimborso del contributo dell'Unione da parte della Commissione a norma dell'articolo 95, da conservare a livello dell'autorità di gestione/dell'organismo intermedio:
1. i documenti che attestano il consenso ex-ante della Commissione sulle condizioni da soddisfare o i risultati da conseguire e gli importi corrispondenti (approvazione o modifica del programma);
 2. la documentazione relativa alla selezione e all'approvazione delle operazioni coperte dal rimborso del contributo dell'Unione da parte della Commissione in base all'articolo 95 (finanziamenti non collegati ai costi);
 3. il documento che specifica le condizioni di sostegno firmato dal beneficiario e dall'autorità di gestione/dall'organismo intermedio, che stabilisce la forma di sostegno fornita ai beneficiari;
 4. la documentazione attestante le verifiche di gestione e gli audit effettuati in conformità dell'articolo 95, paragrafo 3, secondo comma;
 5. la prova di pagamento del contributo pubblico al beneficiario e della data in cui è stato effettuato il pagamento;
 6. i documenti che attestano l'adempimento delle condizioni o il conseguimento dei risultati a ogni fase, se compiuto in fasi, nonché prima della dichiarazione di spesa finale alla Commissione.

ALLEGATO XIV

Sistemi elettronici per lo scambio di dati
tra le autorità del programma e i beneficiari – articolo 69, paragrafo 8

1. Responsabilità delle autorità del programma per quanto riguarda le caratteristiche dei sistemi elettronici per lo scambio di dati
 - 1.1. Garantire la sicurezza, l'integrità, la riservatezza dei dati e l'autenticazione del mittente a norma dell'articolo 69, paragrafi 6 e 8, dell'articolo 72, paragrafo 1, lettera e), e dell'articolo 82.
 - 1.2. Garantire la disponibilità e il funzionamento durante e al di fuori del normale orario di ufficio (salvo in caso di manutenzione tecnica).
 - 1.3. Garantire che il sistema punti a utilizzare funzioni e un'interfaccia logiche, semplici e intuitive.
 - 1.4. Garantire che le funzionalità del sistema comprendano:
 - a) moduli interattivi e/o moduli precompilati dal sistema sulla base dei dati archiviati in corrispondenza di fasi successive delle procedure;
 - b) calcoli automatici, ove pertinente;

- c) controlli automatici integrati che riducano scambi ripetuti di documenti o informazioni;
- d) avvisi generati dal sistema che avvertano il beneficiario della possibilità di eseguire determinate azioni;
- e) tracciabilità online dello status del progetto che consenta al beneficiario di seguirne l'evoluzione;
- f) tutti i dati e documenti precedentemente disponibili trattati dal sistema elettronico per lo scambio di dati.

1.5. Garantire la tenuta di registri e la conservazione dei dati nel sistema in modo da consentire verifiche amministrative delle domande di pagamento presentate dai beneficiari in conformità dell'articolo 74, paragrafo 2, e audit.

2. Responsabilità delle autorità del programma per quanto riguarda le modalità di trasmissione dei documenti e dei dati per tutti gli scambi

2.1. Garantire l'uso di una firma elettronica compatibile con uno dei tre tipi di firma elettronica definiti dal regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.

¹ Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

- 2.2. Prevedere la conservazione della data di trasmissione di documenti e dati inviati dal beneficiario alle autorità del programma e viceversa.
 - 2.3. Garantire accessibilità diretta mediante un'interfaccia utente interattiva (un'applicazione web) o mediante un'interfaccia tecnica che consenta la sincronizzazione e la trasmissione automatiche dei dati tra i sistemi dei beneficiari e quelli degli Stati membri.
 - 2.4. Garantire la tutela della vita privata e dei dati personali per le persone fisiche e della riservatezza commerciale per le persone giuridiche, a norma della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹ e del regolamento (UE) 2016/679.
-

¹ Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

ALLEGATO XV

SFC2021: sistema elettronico per lo scambio di dati
tra gli Stati membri e la Commissione – articolo 69, paragrafo 9

1. Responsabilità della Commissione
 - 1.1. Garantire l'operatività di un sistema elettronico di scambio di dati ("SFC2021") per tutti gli scambi ufficiali di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione. SFC2021 contiene almeno le informazioni specificate nei modelli stabiliti a norma del presente regolamento.
 - 1.2. Garantire che SFC2021 presenti le seguenti caratteristiche:
 - a) moduli interattivi o moduli precompilati dal sistema sulla base dei dati già registrati nel sistema in un momento precedente;
 - b) calcoli automatici, se essi riducono lo sforzo di codifica da parte degli utenti;
 - c) controlli automatici integrati per verificare la coerenza interna dei dati trasmessi e la coerenza tra tali dati e le norme applicabili;
 - d) avvisi generati dal sistema che avvertano gli utenti di SFC2021 della possibilità di eseguire o meno determinate azioni;

- e) tracciabilità online dello status del trattamento delle informazioni inserite nel sistema;
 - f) disponibilità di dati storici per tutte le informazioni inserite relativamente a un programma;
 - g) disponibilità della firma elettronica obbligatoria ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014, che sarà riconosciuta come prova nei procedimenti giudiziari.
- 1.3. Garantire una politica in materia di sicurezza delle tecnologie dell'informazione per SFC2021 applicabile al personale che usa il sistema in conformità alle norme pertinenti dell'Unione, in particolare la decisione C(2006)3602 della Commissione¹ e sue norme di attuazione.
- 1.4. Designare una o più persone responsabili di definire, mantenere e garantire la corretta applicazione della politica in materia di sicurezza per SFC2021.
2. Responsabilità degli Stati membri
- 2.1. Garantire che le autorità del programma dello Stato membro individuate conformemente all'articolo 71, paragrafo 1, nonché gli organismi individuati per lo svolgimento di determinati compiti sotto la responsabilità dell'autorità di gestione o dell'autorità di audit, conformemente all'articolo 71, paragrafi 2 e 3, inseriscano in SFC2021 le informazioni della cui trasmissione e del cui aggiornamento sono responsabili.

¹ Decisione C(2006)3602 della Commissione, del 16 agosto 2006, sulle norme relative alla sicurezza dei sistemi di informazione utilizzati dalla Commissione europea.

- 2.2. Garantire la verifica delle informazioni trasmesse alla Commissione da una persona diversa dalla persona che ha inserito i dati finalizzati a tale trasmissione.
- 2.3. Prevedere modalità per la separazione delle funzioni di cui sopra nei sistemi di informazione dello Stato membro utilizzati a fini di gestione e controllo collegati automaticamente a SFC2021.
- 2.4. Designare una o più persone responsabili della gestione dei diritti di accesso a svolgere i seguenti compiti:
 - a) identificare gli utenti che chiedono l'accesso, verificando che tali utenti siano impiegati nell'organizzazione;
 - b) informare gli utenti in merito ai loro obblighi atti a tutelare la sicurezza del sistema;
 - c) verificare il diritto degli utenti al livello di privilegio richiesto in relazione ai compiti e alla posizione gerarchica;
 - d) chiedere la cessazione dei diritti di accesso laddove essi non siano più necessari o giustificati;
 - e) segnalare tempestivamente eventi sospetti che potrebbero compromettere la sicurezza del sistema;

- f) garantire la costante accuratezza dei dati di identificazione dell'utente, segnalando eventuali modifiche;
- g) prendere le necessarie precauzioni in materia di protezione dei dati e riservatezza commerciale, in conformità alle norme dell'Unione e nazionali;
- h) informare la Commissione di qualsiasi cambiamento che incida sulla capacità delle autorità degli Stati membri o degli utenti di SFC2021 di assolvere alle responsabilità di cui al punto 2.1 o sulla loro capacità personale di assolvere alle responsabilità di cui alle lettere da a) a g).

2.5. Predisporre misure per il rispetto della tutela della vita privata e dei dati personali per le persone fisiche e della riservatezza commerciale per le persone giuridiche, a norma della direttiva 2002/58/CE, del regolamento (UE) 2016/679 e del regolamento (UE) 2018/1725.

2.6. Adottare politiche in materia di sicurezza delle informazioni, a livello nazionale, regionale o locale, riguardo all'accesso a SFC2021 in funzione di una valutazione del rischio applicabile a tutte le autorità che si servono di SFC2021, che prendano in considerazione i seguenti aspetti:

- a) aspetti relativi alla sicurezza informatica del lavoro svolto dalla persona o dalle persone responsabili della gestione dei diritti di accesso di cui alla sezione II, punto 2.4, in caso di applicazione di uso diretto;

- b) per i sistemi informatici nazionali, regionali o locali collegati a SFC2021, attraverso un'interfaccia tecnica di cui al punto 2.3, misure di sicurezza per tali sistemi che consentano loro di allinearsi ai requisiti in materia di sicurezza per SFC2021 e che contemplino i seguenti aspetti:
- i) sicurezza fisica;
 - ii) controllo dei supporti di dati e degli accessi;
 - iii) controllo della conservazione;
 - iv) controllo dell'accesso e delle password;
 - v) sorveglianza;
 - vi) interconnessione con SFC2021;
 - vii) infrastrutture di comunicazione;
 - viii) gestione delle risorse umane prima dell'assunzione, durante il rapporto di lavoro e dopo la sua cessazione;
 - ix) gestione degli incidenti.

- 2.7. Rendere disponibile la documentazione di cui al punto 2.6 alla Commissione su richiesta.
- 2.8. Designare una o più persone responsabili di mantenere e garantire l'applicazione delle politiche in materia di sicurezza informatica a livello nazionale, regionale o locale e che fungano da punto di contatto con le corrispondenti persone designate dalla Commissione di cui al punto 1.4.
3. Responsabilità comuni della Commissione e degli Stati membri
 - 3.1. Garantire accessibilità, o diretta mediante un'interfaccia utente interattiva (un'applicazione web) o mediante un'interfaccia tecnica usando protocolli predefiniti (servizi web), che consenta la sincronizzazione e la trasmissione automatiche dei dati tra i sistemi di informazione degli Stati membri e SFC2021.
 - 3.2. Provvedere affinché negli scambi elettronici di dati sia presente la data della trasmissione elettronica delle informazioni dallo Stato membro alla Commissione e viceversa; tale data costituisce la data di presentazione del documento in questione.
 - 3.3. Garantire che i dati ufficiali siano scambiati esclusivamente tramite SFC2021, ad eccezione dei casi di forza maggiore, e che le informazioni fornite nei moduli elettronici integrati in SFC2021 (di seguito denominati "dati strutturati") non siano sostituite da dati non strutturati e, in caso di incongruenze, che i dati strutturati prevalgano su quelli non strutturati.

In caso di forza maggiore, di malfunzionamento di SFC2021 o di mancata connessione con SFC2021 per oltre un giorno lavorativo nell'ultima settimana prima di un termine regolamentare per la presentazione di informazioni o nel periodo compreso tra il 18 e il 26 dicembre, oppure per oltre cinque giorni lavorativi in altri momenti, lo scambio di informazioni tra lo Stato membro e la Commissione può avere luogo in forma cartacea usando i modelli stabiliti nel presente regolamento, nel qual caso per data di presentazione del documento si intende la data del timbro postale. Quando viene meno la causa di forza maggiore, la parte interessata inserisce senza indugio in SFC2021 le informazioni già trasmesse in formato cartaceo.

- 3.4. Garantire il rispetto dei termini e delle condizioni in materia di sicurezza informatica pubblicati nel portale SFC2021 e le misure attuate in SFC2021 dalla Commissione per la trasmissione sicura dei dati, in particolare in relazione all'uso dell'interfaccia tecnica di cui al punto 2.3.
- 3.5. Attuare e garantire l'efficacia delle misure di sicurezza adottate per proteggere i dati conservati e trasmessi tramite SFC2021.
- 3.6. Aggiornare e rivedere con cadenza annuale la politica in materia di sicurezza informatica SFC2021 e le politiche pertinenti in materia di sicurezza informatica a livello nazionale, regionale e locale in caso di innovazioni tecnologiche, di individuazione di nuove minacce o di altri sviluppi pertinenti.
